

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CE) n. 2798/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che stabilisce le norme generali per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2000 e abroga il regolamento (CE) n. 906/98 1
- ★ Regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere 3
- ★ Regolamento (CE) n. 2800/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, che istituisce un regime transitorio per quanto riguarda il pagamento dell'aiuto, previsto dal regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, per il latte scremato in polvere denaturato o trasformato in alimenti composti per animali sul territorio di un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CEE) n. 1624/76 28
- ★ Regolamento (CE) n. 2801/1999 della Commissione, del 21 dicembre 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari 29
- ★ Regolamento (CE) n. 2802/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, che fissa, per la campagna di pesca 2000, i prezzi di ritiro e di vendita di prodotti della pesca di cui all'allegato I, parti A, D ed E, del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio 38
- ★ Regolamento (CE) n. 2803/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, che fissa, ai fini del calcolo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente, il valore forfettario dei prodotti della pesca ritirati dal mercato nella campagna di pesca 2000 47
- ★ Regolamento (CE) n. 2804/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, che fissa, per la campagna 2000, l'ammontare dell'aiuto di riporto per taluni prodotti della pesca 49

Prezzo: 24,50 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

★ Regolamento (CE) n. 2805/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 2211/94 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, riguardo alla notificazione dei prezzi all'importazione dei prodotti della pesca	51
★ Regolamento (CE) n. 2806/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, che fissa l'ammontare del premio forfettario per taluni prodotti della pesca durante la campagna 2000	55
★ Regolamento (CE) n. 2807/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, che fissa i prezzi di riferimento dei prodotti della pesca per la campagna 2000	56
Regolamento (CE) n. 2808/1999 della Commissione, del 28 dicembre 1999, relativo a vendite, mediante gara semplice, di alcoli d'origine vinica destinati all'esportazione	65
★ Regolamento (CE) n. 2809/1999 della Commissione, del 23 dicembre 1999, recante modifica del regolamento (CE) n. 1374/98 relativo alle modalità d'applicazione del regime d'importazione e all'apertura di contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	77
Regolamento (CE) n. 2810/1999 della Commissione, del 29 dicembre 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 2079/1999 e che porta a 1 199 918 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco	83
Regolamento (CE) n. 2811/1999 della Commissione, del 29 dicembre 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 1760/98 e che porta a 3 010 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento francese	85
Regolamento (CE) n. 2812/1999 della Commissione, del 30 dicembre 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	87
Regolamento (CE) n. 2813/1999 della Commissione, del 30 dicembre 1999, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	89
Regolamento (CE) n. 2814/1999 della Commissione, del 30 dicembre 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali	91
Regolamento (CE) n. 2815/1999 della Commissione, del 30 dicembre 1999, che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica	94
Regolamento (CE) n. 2816/1999 della Commissione, del 30 dicembre 1999, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	95
Regolamento (CE) n. 2817/1999 della Commissione, del 30 dicembre 1999, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali	97
Regolamento (CE) n. 2818/1999 della Commissione, del 30 dicembre 1999, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	100
Regolamento (CE) n. 2819/1999 della Commissione, del 30 dicembre 1999, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	102
Regolamento (CE) n. 2820/1999 della Commissione, del 30 dicembre 1999, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A1 nel settore degli ortofrutticoli	104

Consiglio

1999/872/CE, CECA, Euratom:

- * **Decisione del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativa alla nomina di otto membri della Corte dei conti delle Comunità europee** 105

1999/873/CE:


- * **Decisione del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina riguardante il regime d'importazione nella Comunità europea di olio d'oliva non trattato originario della Tunisia** 106

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina riguardante il regime d'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato originario della Tunisia 107

Commissione

1999/874/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 10 dicembre 1999, che modifica la decisione 93/70/CEE relativa alla codifica del messaggio Animo, in ordine all'aggiunta di alcuni tipi di proteine trasformate di mammiferi⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1999) 4251]** 109



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 2798/1999 DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 1999**

che stabilisce le norme generali per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2000 e abroga il regolamento (CE) n. 906/98

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) l'articolo 3 del protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra ⁽¹⁾, prevede la riscossione di un dazio doganale all'importazione pari a 7,81 EUR per 100 chilogrammi per ogni campagna, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 1999, limitatamente ad un quantitativo di 46 000 tonnellate per campagna di olio d'oliva non trattato dei codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e direttamente trasportato da tale paese nella Comunità;
- (2) in virtù dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina riguardante il regime d'importazione nella Comunità europea di olio di oliva originario della Tunisia ⁽²⁾ detto regime è stato prorogato per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2000;
- (3) a seguito dell'accordo sotto forma di scambio di lettere occorre modificare di conseguenza il regime d'importazione nella Comunità di olio d'oliva originario della Tunisia adottando nuove norme generali e abrogando il regolamento (CE) n. 906/98 ⁽³⁾, applicabile all'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia fino alla fine del 1999;
- (4) le misure necessarie all'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Commissione apre e gestisce il contingente tariffario per il quale è previsto un dazio doganale di 7,81 EUR per 100 chilogrammi, relativo all'importazione di 46 000 tonnellate di olio d'oliva non trattato dei codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e direttamente trasportato da tale paese nella Comunità, previsto nell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina riguardante il regime d'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato originario della Tunisia.

Articolo 2

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione dei grassi, istituito dall'articolo 37 del regolamento n. 136/66/CEE ⁽⁵⁾.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

Articolo 3

Il regime speciale previsto dal presente regolamento per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia è applicabile dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000.

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 906/98 è abrogato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000.

⁽¹⁾ GU L 97 del 30.3.1998, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina 107 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU L 128 del 30.4.1998, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU L 172 del 30.9.1966, pag. 3025. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1368/98 (GU L 210 del 28.7.98, pag. 32).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. HEMILÄ

**REGOLAMENTO (CE) N. 2799/1999 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 1999**

recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 10 e 15,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (CE) n. 1255/1999 ha sostituito, oltre al regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 ⁽³⁾, anche, tra l'altro, il regolamento (CEE) n. 986/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato ed il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/95 della Commissione ⁽⁵⁾. Per tener conto del nuovo regime, nonché dell'esperienza acquisita, occorre modificare ed eventualmente semplificare le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1725/79 della Commissione, del 26 luglio 1979, relativo alle modalità di concessione degli aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti e al latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei vitelli ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 83/96 ⁽⁷⁾. Per ragioni di chiarezza, in occasione di tali modifiche è opportuno procedere alla rifusione di tale regolamento, inserendovi le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3398/91 della Commissione, del 20 novembre 1991, relativo alla vendita mediante gara di latte scremato in polvere destinato alla fabbricazione di alimenti composti e recante modificazione del regolamento (CEE) n. 569/88 ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999 ⁽⁹⁾, e del regolamento (CEE) n. 1634/85 della Commissione, del 17 giugno 1985, che determina l'aiuto concesso per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali ⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/95;
- (2) l'obiettivo dell'aiuto previsto dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1255/1999 è quello di sostenere la commercializzazione delle proteine del latte. Appare pertanto opportuno connettere il pagamento dell'aiuto al tenore in proteine lattiere del latte scremato o del latte scremato in polvere utilizzati;

(3) è opportuno garantire che il latte scremato e il latte scremato in polvere che beneficiano degli aiuti siano effettivamente utilizzati per l'alimentazione degli animali. A tal fine, è necessario riservare il beneficio dell'aiuto al latte scremato e al latte scremato in polvere trasformati in alimenti composti per animali o denaturati nel rispetto di taluni requisiti. È opportuno inoltre prevedere disposizioni intese ad evitare che lo stesso prodotto possa beneficiare più volte dell'aiuto;

(4) il regolamento (CE) n. 1043/97 della Commissione ⁽¹¹⁾ prevede una deroga a talune disposizioni di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 1725/79. Nel quadro dei controlli previsti dal presente regolamento, è opportuno tener conto di tale deroga, il che permette di abrogare il regolamento (CE) n. 1043/97;

(5) è opportuno che gli aiuti siano concessi soltanto a condizione che gli alimenti composti per animali soddisfino talune norme di composizione solitamente osservate dall'industria e abbiano raggiunto l'ultima fase della fabbricazione industriale. È inoltre necessario, a fini di controllo, disporre che i prodotti siano condizionati in imballaggi che ne permettano l'identificazione. È altresì opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di precisare le modalità di osservanza delle suddette condizioni;

(6) per gli alimenti composti per animali che contengono farina di erba medica non è necessario un imballaggio particolare. Tale requisito non si addice peraltro al trasporto dei prodotti in cisterne o container, a cui ricorrono certi utilizzatori; si ravvisa quindi l'opportunità di assoggettare tale tipo di trasporto a modalità particolari di controllo e disporre che l'aiuto sia versato soltanto al termine del controllo previsto;

(7) il controllo dell'utilizzazione del latte scremato e del latte scremato in polvere può essere compiuto ad un costo contenuto solo se le imprese che beneficiano degli aiuti offrono garanzie sufficienti. In proposito è quindi indicato esigere il riconoscimento dell'impresa di trasformazione da parte dell'organismo competente dello Stato membro in cui ha luogo la produzione e imporre una contabilità che tenga conto dei requisiti previsti per la concessione degli aiuti;

(8) per quanto riguarda i metodi di riferimento applicabili alle analisi previste dal regime di aiuto di cui trattasi, occorre riferirsi all'elenco pubblicato ogni anno in applicazione del regolamento (CE) n. 2721/95 della Commissione, del 24 novembre 1995, recante disposizione di applicazione sui metodi di riferimento e di routine per le analisi e la valutazione quantitativa del latte e dei

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 206 del 16.8.1996, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU L 169 del 18.7.1968, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 174 del 26.7.1995, pag. 27.

⁽⁶⁾ GU L 199 del 7.8.1979, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 17 del 23.1.1996, pag. 3.

⁽⁸⁾ GU L 320 del 22.11.1991, pag. 16.

⁽⁹⁾ GU L 16 del 21.1.1999, pag. 19.

⁽¹⁰⁾ GU L 158 del 18.6.1985, pag. 7.

⁽¹¹⁾ GU L 152 dell'11.6.1997, pag. 6.

prodotti lattiero-caseari soggetti all'organizzazione comune dei mercati ⁽¹⁾. Tuttavia, in assenza di metodi di riferimento per la determinazione della quantità del latte scremato in polvere negli alimenti composti, per la determinazione del siero di latte presamico nel latte scremato in polvere e per la determinazione qualitativa dell'amido nel latte scremato in polvere, è necessario stabilire i metodi adeguati nel quadro del presente regolamento;

- (9) per quanto riguarda la vendita di latte scremato in polvere giacente all'intervento, è opportuno ricorrere alla procedura della gara permanente per garantire la parità di accesso di tutti gli acquirenti, fissare un prezzo di vendita che rifletta le condizioni di mercato e contabilizzare in maniera efficace le quantità destinate alla fabbricazione di alimenti composti. Il livello dei prezzi offerti può variare sensibilmente in funzione dell'età e dell'ubicazione della quantità di polvere di latte posto in vendita. È quindi opportuno prevedere la possibilità di fissare prezzi minimi differenziati;
- (10) ai fini della vendita occorre fissare nel quadro del presente regolamento il termine entro il quale il prodotto deve essere entrato in magazzino. È quindi necessario abrogare il regolamento (CEE) n. 3536/91 della Commissione, del 2 dicembre 1991, che stabilisce la data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il latte scremato in polvere venduto a norma del regolamento (CEE) n. 3398/91 ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2508/1999 ⁽³⁾;
- (11) dall'esperienza acquisita è emerso che il regime di aiuto previsto dal regolamento (CEE) n. 1105/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione di aiuti nel settore del latte scremato destinato all'alimentazione degli animali ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1802/95, crea svariati problemi sia a livello dell'attuazione del regime stesso che del controllo dei beneficiari. Inoltre, le quantità di latte scremato che beneficiano di tale misura in questi ultimi anni si sono talmente ridotte da rendere l'impatto di tale regime di aiuto del tutto marginale sull'equilibrio del mercato dei prodotti lattieri. D'altro canto, il mercato del latte scremato continuerà ad essere sostenuto per mezzo dell'aiuto a favore della sua trasformazione in alimenti composti per animali. Si ravvisa pertanto l'opportunità di sopprimere la misura di aiuto prevista dal regolamento (CEE) n. 1105/68 abrogando tale regolamento;
- (12) il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 in ordine:

- alla concessione, in virtù dell'articolo 11 dello stesso regolamento, di un aiuto a favore del latte scremato, del latte scremato in polvere, del latticello e del latticello in polvere destinati all'alimentazione degli animali;
- alla vendita, a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento, del latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- latte: il prodotto ottenuto dalla mungitura di una o più vacche, senza alcuna aggiunta, sottoposto al massimo ad una scrematura parziale;
- latte scremato: latte con un tenore massimo dell'1 % in materie grasse e un tenore in proteine nell'estratto secco non grasso del 31,4 % almeno;
- latte scremato in polvere: prodotto ottenuto dall'eliminazione dell'acqua del latte, con un tenore massimo dell'11 % in materie grasse e del 5 % in acqua e un tenore in proteine nell'estratto secco non grasso del 31,4 % almeno;
- latticello: sottoprodotto della fabbricazione del burro, ottenuto dalla zangolatura o butirricazione della crema e separazione della fase grassa solida, contenente al massimo l'1 % di materie grasse, con un tenore in proteine nell'estratto secco non grasso del 31,4 % almeno;
- latticello in polvere: il prodotto ottenuto dall'eliminazione dell'acqua dal latticello, con un tenore massimo dell'11 % in materie grasse e del 5 % in acqua e un tenore in proteine nell'estratto secco non grasso del 31,4 % almeno.

Articolo 3

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, il latticello e il latticello in polvere sono assimilati al latte scremato e, rispettivamente, al latte scremato in polvere.

Articolo 4

Sono considerate miscele destinate alla fabbricazione di alimenti composti (in appresso: «miscele»), i prodotti aventi la seguente composizione:

⁽¹⁾ GU L 283 del 25.11.1995, pag. 7.

⁽²⁾ GU L 335 del 6.12.1991, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 304 del 27.11.1999, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU L 184 del 29.6.1968, pag. 24.

- a) latte scremato in polvere;
- b) materie grasse;
- c) vitamine;
- d) sali minerali;
- e) saccarosio;
- f) sostanze antiagglomeranti e/o fluidificanti (0,3 % al massimo);
- g) altri agenti tecnologici liposolubili, in particolare antiossidanti e emulsionanti.

Articolo 5

1. Sono considerati alimenti composti per animali (in appresso «alimenti composti») i prodotti:

- a) contenenti, per 100 kg di prodotto finito,
 - i) non meno di 50 kg e non più di 80 kg di latte scremato in polvere,
 - e
 - ii) almeno 5 kg di materie grasse non butirriche e almeno 2 kg di amido o di amido rigonfiato, oppure
 - iii) almeno 2,5 kg di materie grasse non butirriche e almeno 2 kg di amido o amido rigonfiato, qualora per 100 kg di latte scremato in polvere siano incorporati 5 kg di farina di erba medica o di farina di erba, costituita per almeno il 50 % (m/m) di particelle di dimensioni non superiori a 300 micron. Le particelle non superiori a 300 micron devono essere ripartite in maniera uniforme nella miscela;
- b) direttamente utilizzabili per l'alimentazione degli animali e che non saranno né trasformati né miscelati prima di pervenire all'utilizzatore finale.

2. Qualora si constati che il prodotto fabbricato contiene un quantitativo di latte scremato in polvere superiore al quantitativo massimo di 80 kg, di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), ma non superiore a 81 kg, l'aiuto può essere comunque versato in base ad un tenore di latte scremato in polvere di 80 kg.

Se il prodotto fabbricato non contiene la quantità minima di 50 kg di latte scremato in polvere di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), viene versato un aiuto per il latte scremato in polvere effettivamente incorporato, previa detrazione del 15 %, a condizione che il tenore di latte scremato in polvere sia pari a 45 kg almeno su 100 kg di prodotto finito.

Articolo 6

1. Si considerano latte scremato in polvere denaturato (in appresso «latte scremato in polvere denaturato»), i prodotti la cui composizione risponde ad una delle formule seguenti:

- a) Formula A: per 100 kg di latte scremato in polvere sono aggiunti:
 - i) almeno 9 kg di farina di erba medica o di farina di erba, costituita per almeno il 50 % (m/m) di particelle non eccedenti 300 micron,

e

- ii) almeno 2 kg di amido o di amido rigonfiato (pregelatinizzato).

b) Formula B: per 100 kg di latte scremato in polvere sono aggiunti:

- i) almeno 5 kg di farina di erba medica o di farina di erba, costituita per almeno il 50 % (m/m) di particelle non eccedenti 300 micron,

e

- ii) almeno 12 kg di farina di pesce non deodorata o avente odore pronunciato, costituita per almeno il 30 % (m/m) di particelle non eccedenti 300 micron,

e

- iii) almeno 2 kg di amido o di amido rigonfiato (pregelatinizzato).

Si considerano equivalenti alle dimensioni massime stabilite per le particelle del prodotto quelle che, secondo la norma BS 410/1976 sono più vicine, senza essere inferiori.

2. Le sostanze aggiunte al latte scremato in polvere devono essere ripartite in maniera uniforme nella miscela.

È vietato sottoporre il latte scremato in polvere, tal quale o previa denaturazione, ad un qualsiasi processo atto a ridurre o neutralizzare gli effetti della denaturazione, soprattutto per quanto riguarda i deodoranti, o a modificare il sapore e l'odore mediante eliminazione dei componenti responsabili della percezione gustativa e/o olfattiva, nonché aggiungere ingredienti che conferiscano un sapore e un odore che si sovrappongano a quelli della farina di pesce.

CAPITOLO II

AIUTO PER IL LATTE SCREMATO IN POLVERE

Sezione 1

Importo dell'aiuto e condizioni di attuazione

Articolo 7

1. L'importo dell'aiuto è fissato a:

- a) 5,80 EUR/100 kg di latte scremato con un tenore in proteine nell'estratto secco non grasso del 35,6 % almeno;
- b) 5,12 EUR/100 kg di latte scremato con un tenore in proteine nell'estratto secco non grasso non inferiore al 31,4 % ma inferiore a 35,6 %;
- c) 71,51 EUR/100 kg di latte scremato in polvere con un tenore in proteine nell'estratto secco non grasso del 35,6 % almeno;
- d) 63,07 EUR/100 kg di latte scremato in polvere con un tenore in proteine nell'estratto secco non grasso non inferiore a 31,4 % ma inferiore a 35,6 %.

2. Per le quantità di latte scremato in polvere per le quali il tenore d'acqua supera il 5 %, l'importo dell'aiuto è ridotto dell'1 % per ogni frazione supplementare dello 0,2 % del tenore d'acqua.

Articolo 8

Per beneficiare dell'aiuto il latte scremato e il latte scremato in polvere rispondono alle seguenti condizioni:

- a) sono utilizzati in un'impresa riconosciuta a norma dell'articolo 9:
 - i) tal quali o previa incorporazione in una miscela ai fini della fabbricazione di alimenti composti, oppure
 - ii) tal quali, per la fabbricazione di latte scremato in polvere denaturato;
- b) non possono beneficiare di aiuti o riduzioni di prezzo in virtù di altre disposizioni comunitarie.

Articolo 9

1. Un'azienda che produce miscele, alimenti composti o latte scremato in polvere denaturato deve essere a tal fine riconosciuta dall'organismo competente dello Stato membro sul cui territorio ha luogo la produzione.

2. Il riconoscimento è concesso alle imprese che:

- a) dispongono di impianti tecnici appropriati e di strumenti amministrativi e contabili tali da permettere l'esecuzione delle disposizioni previste dal presente regolamento, nonché l'adempimento delle condizioni supplementari fissate dallo Stato membro.
- b) si sottopongono al controllo effettuato dall'organismo competente.

3. Qualora si constati che un'impresa non soddisfa più le condizioni previste al paragrafo 2 o un altro obbligo derivante dal presente regolamento, salvo forza maggiore, il riconoscimento è sospeso per un periodo da uno a dodici mesi, a seconda della gravità dell'irregolarità.

Al termine di tale periodo, il riconoscimento è revocato qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2. A richiesta dell'impresa, il riconoscimento può essere ripristinato non prima che siano trascorsi sei mesi, in esito ad un controllo approfondito.

La sospensione non si applica quando lo Stato membro accerti che l'irregolarità non è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave e che riveste un'importanza minima.

Articolo 10

1. Gli imballaggi delle miscele recano le seguenti diciture:

- a) una o più delle diciture indicate nell'allegato II, punto A;
- b) l'indicazione del tenore di latte scremato in polvere, del tenore di sali minerali e di saccarosio aggiunti, nonché del tenore di grassi, compresi gli agenti tecnologici liposolubili;
- c) un'indicazione che permetta d'individuare l'impresa mediante il riferimento al suo numero di riconoscimento.

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 11 e le disposizioni della direttiva 79/373/CEE del Consiglio⁽¹⁾, gli alimenti composti sono imballati in sacchi o altri recipienti chiusi del contenuto massimo di 50 kg, recanti le seguenti diciture:

- a) una o più delle diciture riportate nell'allegato II, punto B;
- b) una dicitura che permetta d'individuare l'impresa mediante il riferimento al suo numero di riconoscimento;
- c) il tenore di latte scremato in polvere;
- d) il numero della partita di fabbricazione;
- e) la data di fabbricazione qualora il numero della partita di fabbricazione non permetta di risalire alla data di fabbricazione.

Tali diciture devono essere chiaramente leggibili ed indelebili ed essere riportate sull'imballaggio, sul recipiente o su un'etichetta ad esso apposta.

3. Gli Stati membri possono precisare le modalità di stampigliatura degli imballaggi prescritta al paragrafo 2, nonché eventuali menzioni complementari che possono figurare sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta. Essi comunicano alla Commissione le misure adottate a tal fine.

Articolo 11

Le disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, non si applicano agli alimenti composti:

- a) contenenti farina di erba medica o di erba, incorporate secondo le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto iii);
- b) consegnati in cisterne o container alle condizioni di cui agli articoli 12 e 13 ad un'azienda agricola o ad un'azienda dedita all'allevamento o all'ingrasso che utilizzano gli alimenti composti.

Articolo 12

L'impresa beneficiaria dell'aiuto è autorizzata, su sua richiesta, a consegnare gli alimenti composti in cisterne o container. L'autorizzazione è rilasciata dall'organismo competente dello Stato membro sul cui territorio ha sede l'impresa.

La consegna si effettua sotto controllo amministrativo. Il controllo è inteso a garantire che gli alimenti composti siano consegnati ad un'azienda agricola o ad un'azienda dedita all'allevamento o all'ingrasso che utilizzano gli alimenti composti.

Articolo 13

1. Qualora la consegna in cisterne o container sia effettuata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di produzione, la prova della consegna sotto controllo amministrativo a norma dell'articolo 12 è costituita dalla presentazione dell'esemplare di controllo previsto agli articoli dal 471 al 495 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU L 86 del 6.4.1979, pag. 30.

⁽²⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

2. La casella 104 dell'esemplare di controllo reca una o più delle diciture elencate nell'allegato II, punto C.

3. Lo Stato membro di destinazione controlla che il destinatario soddisfi le condizioni di cui all'articolo 12, secondo comma.

Sezione 2

Misure di controllo

Articolo 14

1. Le imprese che producono alimenti composti, per beneficiare dell'aiuto hanno l'obbligo di tenere appositi registri, desunti dalla loro contabilità, nei quali figurano, in funzione del ritmo di pagamento stabilito dallo Stato membro, almeno le indicazioni seguenti:

- a) quantitativi di prodotti lattiero-caseari acquistati o fabbricati, con indicazione della data di consegna o di produzione;
- b) data di consegna e quantitativi di latte scremato e di latte scremato in polvere fabbricati o consegnati tal quali o sotto forma di miscele da utilizzare per la fabbricazione di alimenti composti per animali, nonché nome e indirizzo del fornitore e tenore in proteine lattiere di tali prodotti;
- c) data di fabbricazione e quantitativi di alimenti composti per animali fabbricati e acquistati, con indicazione della composizione dei prodotti e della percentuale di ogni ingrediente, precisando in particolare i quantitativi di caseina e/o caseinati aggiunti come tali o sotto forma di miscela;
- d) data di vendita e quantitativi venduti di latte scremato, di latte scremato in polvere e di alimenti composti per animali, nonché nome e indirizzo del destinatario;
- e) perdite, campioni, quantitativi resi o sostituiti di latte scremato, di latte scremato in polvere e di alimenti composti per gli animali.

2. Le indicazioni di cui al paragrafo 1 sono documentate in particolare dai documenti di consegna e dalle fatture.

3. Gli Stati membri possono esigere che l'impresa tenga una specifica contabilità di magazzino in cui figurano le indicazioni complementari ritenute necessarie per agevolare l'applicazione del presente regolamento.

Articolo 15

Per garantire il rispetto delle disposizioni del presente capitolo, gli Stati membri adottano in particolare le misure di controllo previste agli articoli da 16 a 18.

L'organismo incaricato del controllo registra i risultati dei controlli in bollettini che riportano in particolare le informazioni indicate nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 16

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, per quanto riguarda il rispetto dei tenori di proteine, d'acqua e di materie grasse del latte scremato e del latte scremato in polvere incorporati, il controllo viene effettuato prima della loro utilizzazione o, al più tardi, al momento della loro utilizzazione, tal quali o sotto forma di miscela, nella fabbricazione di alimenti composti o della loro utilizzazione tal quali per la fabbricazione di latte scremato in polvere denaturato.

2. Qualora il latte scremato in polvere utilizzato, tal quale o sotto forma di miscela, provenga direttamente dallo stabilimento in cui è stato prodotto, il controllo di cui al paragrafo 1 può essere effettuato prima dell'uscita del latte scremato in polvere da tale stabilimento di produzione. In tal caso vigono le seguenti regole:

- a) l'organismo competente prende le disposizioni necessarie a garantire che la quantità di latte scremato in polvere oggetto del controllo sia utilizzata nella fabbricazione di alimenti composti o di latte scremato in polvere denaturato;
- b) i sacchi, gli imballaggi o i recipienti nei quali il latte scremato in polvere è condizionato recano diciture che consentono di identificare il latte scremato in polvere e lo stabilimento di produzione ed indicano la data di fabbricazione, il peso netto e il tenore in proteine, in acqua e in materie grasse del latte scremato in polvere;
- c) i documenti di controllo redatti dall'organismo di controllo devono:
 - i) indicare in particolare la quantità di latte scremato in polvere, il tenore in proteine, in acqua e in materie grasse, l'identificazione e la data di fabbricazione,
 - ii) accompagnare il latte scremato in polvere fino all'incorporazione in alimenti composti,
 - iii) essere allegati ai registri di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

Articolo 17

1. Per quanto riguarda l'utilizzazione del latte scremato e del latte scremato in polvere, tal quale o incorporato in una miscela nella fabbricazione degli alimenti composti, le modalità di controllo, stabilite dallo Stato membro interessato, soddisfano almeno le condizioni previste ai paragrafi da 2 a 5.

2. Il controllo delle imprese riguarda in particolare:

- a) la composizione del latte scremato e del latte scremato in polvere tal quali utilizzati;
- b) la composizione delle miscele utilizzate;
- c) la composizione di alimenti composti fabbricati.

3. I controlli sulle imprese si svolgono in loco e riguardano, in particolare, le condizioni di fabbricazione che vengono verificate mediante:

- a) l'esame delle materie prime utilizzate;
- b) il controllo dei quantitativi di prodotto entrati ed usciti;
- c) il prelievo di campioni;
- d) verifiche relative alla tenuta dei registri di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

4. I controlli sono effettuati senza preavviso almeno ogni quattordici giorni di fabbricazione. La loro frequenza è fissata tenendo conto, in particolare, dell'entità dei quantitativi di latte scremato in polvere utilizzati dall'impresa interessata e della frequenza del controllo approfondito della contabilità a norma del paragrafo 5.

Le imprese che non utilizzano latte scremato o latte scremato in polvere in modo permanente comunicano il loro programma di fabbricazione all'organismo di controllo dello Stato membro interessato, affinché questo organismo possa programmare i controlli corrispondenti.

Le disposizioni in materia di frequenza dei controlli non riguardano i casi in cui la fabbricazione di alimenti composti sia oggetto di un controllo permanente in loco.

5. I controlli di cui al paragrafo 4 sono completati da un controllo approfondito e senza preavviso dei documenti commerciali e dei registri di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

Tale controllo complementare ha luogo almeno ogni dodici mesi. Se viene eseguito almeno ogni tre mesi, la frequenza dei controlli di cui al paragrafo 3 può essere ridotta da almeno un controllo ogni quattordici giorni ad almeno un controllo ogni ventotto giorni di fabbricazione.

Articolo 18

1. La fabbricazione del latte scremato in polvere denaturato è controllata in loco almeno una volta al giorno nel corso del processo di denaturazione.

2. L'impresa che fabbrica latte scremato in polvere denaturato comunica per iscritto o con qualsiasi mezzo di telecomunicazione scritta all'organismo competente, prima di procedere alla fabbricazione:

- a) il numero di riconoscimento che identifica lo stabilimento;
- b) la quantità di latte scremato in polvere da denaturare;
- c) il luogo della denaturazione;
- d) le date previste per la denaturazione.

L'organismo competente stabilisce il termine di comunicazione delle date di fabbricazione e può richiedere informazioni complementari.

Articolo 19

Fatto salvo l'articolo 20, i metodi di riferimento applicabili alle analisi previste dal presente regolamento sono quelli figuranti nell'elenco redatto in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2721/95 della Commissione.

Articolo 20

1. Il tenore in latte scremato in polvere delle miscele e degli alimenti composti viene verificato con una doppia analisi almeno, eseguita secondo il metodo indicato nell'allegato III e completata dai controlli di cui all'articolo 17, paragrafo 3. In caso di risultati discordanti tra tali verifiche, prevalgono i risultati dei controlli in loco.

2. L'assenza di siero di latte presamico e accertata secondo il metodo descritto nell'allegato IV.

3. Il tenore in amido negli alimenti composti è accertato nell'ambito dei controlli di cui all'articolo 17, paragrafo 3, completati dal metodo di analisi qualitativa illustrato nell'allegato V.

4. Il tenore in umidità del latticello acido in polvere è accertato secondo il metodo illustrato nell'allegato VI.

5. Il tenore in farina di erba o di erba medica, il tenore in amido e il tenore in farina di pesce del latte scremato in polvere denaturato sono accertati mediante analisi di laboratorio oppure nell'ambito del controllo in loco di cui all'articolo 18, paragrafo 1.

Articolo 21

Per compiere i controlli analitici previsti dal presente capitolo, gli Stati membri possono, previo accordo della Commissione, istituire un sistema di autocontrollo, sotto la loro sorveglianza, per taluni stabilimenti riconosciuti.

Sezione 3

Pagamento dell'aiuto

Articolo 22

1. L'importo dell'aiuto è quello in vigore il giorno della trasformazione del latte scremato o del latte scremato in polvere in alimenti composti o, secondo i casi, il giorno della denaturazione del latte scremato in polvere.

2. L'aiuto è versato dall'organismo competente designato dallo Stato membro sul cui territorio ha sede lo stabilimento che ha utilizzato il latte scremato o il latte scremato in polvere per la fabbricazione di alimenti composti o, secondo i casi, per la denaturazione.

3. L'aiuto è versato in base ad una domanda da presentarsi dallo stabilimento che fabbrica gli alimenti composti (in appresso: «il beneficiario») all'organismo competente, nella quale figurano:

- a) il nome e l'indirizzo del beneficiario;
 - b) la quantità di latte scremato o di latte scremato in polvere per la quale è chiesto l'aiuto, con l'indicazione del loro tenore in proteine;
 - c) se del caso, la quantità di alimenti composti in cui è incorporato il latte scremato o il latte scremato in polvere di cui alla lettera b), con eventuale riferimento ai numeri delle partite di fabbricazione a cui si riferisce.
4. Il ritmo dei pagamenti dell'aiuto è stabilito dallo Stato membro, in modo che il periodo al quale si riferisce la domanda di pagamento non sia superiore ad un mese.

Articolo 23

1. Il pagamento dell'aiuto è subordinato al rispetto delle condizioni previste ai paragrafi 2, 3 e 4.
2. I risultati delle analisi previste dal presente capitolo e i controlli di cui all'articolo 15 relativi al periodo di pagamento che precede il periodo con riferimento al quale è chiesto l'aiuto devono comprovare che sono state rispettate le disposizioni previste dal presente capitolo.
3. Il beneficiario è tenuto a dimostrare, con soddisfazione dell'autorità competente, che nel periodo per il quale ha chiesto l'aiuto e stata trasformata in alimenti composti o è stata denaturata la corrispondente quantità di latte scremato o di latte scremato in polvere.
4. Nel caso di cui all'articolo 12, il beneficiario fornisce, con soddisfazione dell'autorità competente, i documenti giustificativi che consentono di accertare l'avvenuta consegna degli alimenti composti in cisterne o container ad un'azienda agricola o un'azienda dedita all'allevamento o all'ingrasso che utilizzano gli alimenti composti.

Articolo 24

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 25, se i risultati delle analisi previste dal presente capitolo e dei controlli di cui all'articolo 15 dimostrano che il beneficiario non ha rispettato le disposizioni del presente capitolo nel corso del periodo di pagamento precedente, il pagamento dell'aiuto per il periodo oggetto della domanda è sospeso, in attesa dei risultati dei controlli effettuati per tale periodo. Inoltre, si procede al recupero dell'aiuto indebitamente versato per il periodo precedente.
2. L'importo dell'aiuto indebitamente versato si riferisce alla totalità del latte scremato o del latte scremato in polvere utilizzato nel periodo compreso tra la data del controllo precedente che non ha dato luogo ad osservazioni e la data del controllo con il quale si accerta che il beneficiario si conforma nuovamente alle disposizioni del presente regolamento.

Tuttavia, su richiesta dell'interessato e a sue spese, l'organismo di controllo procede senza indugio ad un'indagine speciale. Se viene fornita la prova che la quantità è inferiore a quella di cui

al primo comma, l'importo da recuperare è adattato in conformità.

Articolo 25

Purché sia soddisfatta la condizione di cui all'articolo 23, paragrafo 3, gli Stati membri sono autorizzati a versare un anticipo, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione ⁽¹⁾, di importo pari all'importo dell'aiuto richiesto, previa costituzione di una cauzione pari al 110 % dell'importo anticipato.

In tal caso, i documenti giustificativi che comprovano il diritto all'aiuto sono forniti nel termine di sei mesi a decorrere dalla data di versamento dell'anticipo.

CAPITOLO III

VENDITA DI LATTE SCREMATO IN POLVERE GIACENTE ALL'INTERVENTO

SEZIONE 1

Organizzazione e partecipazione alle gare

Articolo 26

1. La vendita del latte scremato in polvere si effettua secondo la procedura di gara permanente, indetta da ciascun organismo di intervento.
2. La vendita riguarda il latte scremato in polvere entrato in magazzino anteriormente al 31 dicembre 1997.
3. Nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* viene pubblicato un bando di gara permanente almeno otto giorni prima della scadenza del primo termine per la presentazione delle offerte.
4. L'organismo di intervento redige un bando di gara che precisa, in particolare, il termine e il luogo per la presentazione delle offerte.

Per i quantitativi di latte scremato in polvere che detiene, l'organismo di intervento indica inoltre:

- a) l'ubicazione dei depositi nei quali è immagazzinato il latte scremato in polvere destinato alla vendita;
- b) i quantitativi di detto latte scremato in polvere messo in vendita in ciascun deposito.
5. L'organismo di intervento tiene aggiornato e mette a disposizione degli interessati che ne facciano richiesta un elenco con le indicazioni di cui al paragrafo 4. Tale organismo procede inoltre regolarmente, nella debita forma indicata nel bando di gara, alla pubblicazione di tale elenco aggiornato.
6. L'organismo di intervento prende le disposizioni necessarie per consentire agli interessati:
 - a) di esaminare a loro spese, prima dell'offerta, campioni prelevati dal latte scremato in polvere messo in vendita;

⁽¹⁾ GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.

b) di verificare i risultati delle analisi di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 322/96 della Commissione (¹).

Articolo 27

1. Durante il periodo di validità della gara permanente, l'organismo d'intervento procede a gare particolari.

2. Il termine per la presentazione delle offerte relative a ciascuna gara particolare scade alle ore 12.00 (ora di Bruxelles) del secondo e quarto martedì del mese, tranne il secondo martedì del mese di agosto e il quarto martedì del mese di dicembre. Se il martedì è un giorno festivo, il termine scade il giorno lavorativo immediatamente precedente, sempre alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

Articolo 28

1. Il latte scremato in polvere venduto in applicazione del presente capitolo può beneficiare dell'aiuto di cui all'articolo 1, lettera a).

2. Gli interessati partecipano alla gara particolare inviando l'offerta scritta mediante lettera raccomandata, con dichiarazione di ricevuta, o depositando l'offerta scritta presso l'organismo di intervento, oppure inviandola con qualsiasi mezzo di telecomunicazione scritta.

L'offerta è inoltrata all'organismo di intervento che detiene il latte scremato in polvere.

3. L'offerta reca:

- a) il nome e l'indirizzo del concorrente;
- b) il quantitativo richiesto;
- c) il prezzo offerto per 100 kg di latte scremato in polvere, senza tener conto delle imposte interne, franco deposito, espresso in euro;
- d) lo Stato membro sul cui territorio si procederà alla trasformazione in alimenti composti o alla denaturazione;
- e) se del caso, il deposito nel quale è immagazzinato il latte scremato in polvere ed eventualmente un deposito alternativo.

4. L'offerta è valida soltanto se:

- a) riguarda un quantitativo di almeno 10 tonnellate. Tuttavia, qualora il quantitativo disponibile in un deposito sia inferiore a 10 tonnellate, il quantitativo disponibile costituisce il quantitativo minimo dell'offerta;
- b) è accompagnata dall'impegno scritto del concorrente di rispettare le seguenti condizioni:
 - i) di trasformare o far trasformare il latte scremato in polvere acquistato in alimenti composti o in latte scremato in polvere denaturato entro sessanta giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte relativa alla gara particolare di cui all'articolo 27, paragrafo 2;
 - ii) di rispettare o far rispettare le disposizioni del presente regolamento;

c) è fornita la prova che l'offerente ha costituito, nello Stato membro in cui ha presentato l'offerta e prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, una cauzione di gara di 36 EUR/t per la gara particolare di cui trattasi.

5. L'offerta diventa irrevocabile una volta scaduto il termine di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

Articolo 29

Per quanto riguarda la cauzione di gara di cui all'articolo 28, paragrafo 4, lettera c), il mantenimento dell'offerta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la costituzione della cauzione di trasformazione di cui all'articolo 30, paragrafo 3, e il pagamento del prezzo costituiscono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85.

Sezione 2

Esecuzione della gara

Articolo 30

1. Il giorno della scadenza del termine di cui all'articolo 27, paragrafo 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi e i prezzi offerti dai concorrenti, nonché la quantità di latte scremato in polvere posta in vendita.

2. Tenendo conto delle offerte ricevute per ciascuna gara parziale, la Commissione fissa un prezzo massimo di vendita del latte scremato in polvere, secondo la procedura di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1255/1999. Tale prezzo può essere differenziato a seconda dell'età e dell'ubicazione dei quantitativi del latte scremato in polvere posto in vendita.

Si può decidere di non procedere all'aggiudicazione.

3. Contestualmente al prezzo minimo di vendita e secondo la medesima procedura la Commissione fissa, per ogni 100 kg di latte scremato in polvere, l'importo della cauzione di trasformazione.

La cauzione di trasformazione è destinata a garantire l'esecuzione dell'obbligazione principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 relativa all'utilizzazione del latte scremato in polvere conforme all'impegno assunto in virtù dell'articolo 28, paragrafo 4, lettera b). Tale cauzione è costituita nello Stato membro sul cui territorio avrà luogo la trasformazione in alimenti composti o la denaturazione, presso l'organismo designato da tale Stato membro.

Articolo 31

L'offerta è respinta se il prezzo proposto è inferiore al prezzo minimo.

Articolo 32

1. L'organismo di intervento procede all'aggiudicazione della gara conformemente alle regole di cui ai paragrafi da 2 a 5.

(¹) GU L 45 del 23.2.1996, pag. 5.

2. Il latte scremato in polvere è aggiudicato in funzione della data di immagazzinamento, cominciando dal prodotto di più vecchia data del quantitativo totale disponibile nel deposito o nei depositi designati dall'operatore.

3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 31, l'aggiudicatario è l'offerente che propone il prezzo più elevato. Se il quantitativo disponibile non è esaurito, il rimanente viene aggiudicato agli altri offerenti, secondo i prezzi proposti, a cominciare dal prezzo più elevato.

4. Qualora con l'accettazione di un'offerta venga superato il quantitativo di latte scremato in polvere ancora disponibile, all'offerente verrà attribuito soltanto il quantitativo disponibile.

Tuttavia, l'organismo di intervento può designare, d'intesa con l'offerente, altri depositi fino al raggiungimento del quantitativo indicato nell'offerta.

5. Qualora con l'accettazione di più offerte recanti il medesimo prezzo per uno stesso deposito venga superato il quantitativo ancora disponibile, l'aggiudicazione ha luogo mediante ripartizione del quantitativo disponibile proporzionalmente ai quantitativi indicati nell'offerta in oggetto.

Tuttavia, qualora la ripartizione comporti l'attribuzione di quantitativi inferiori a 5 tonnellate, si procede all'aggiudicazione mediante sorteggio.

Articolo 33

I diritti e gli obblighi derivanti dalla gara non sono trasferibili.

Articolo 34

1. Ogni concorrente è immediatamente informato dall'organismo di intervento dell'esito della sua partecipazione alla gara.

La cauzione di cui all'articolo 29 è immediatamente svincolata per le offerte non accolte.

2. L'aggiudicatario versa all'organismo di intervento, prima del ritiro del latte scremato in polvere e nel termine di cui all'articolo 35, paragrafo 2, per ogni quantitativo che intende ritirare, l'importo corrispondente alla propria offerta e costituisce la cauzione di trasformazione prevista all'articolo 30, paragrafo 3.

Articolo 35

1. Eseguito il versamento dell'importo di cui all'articolo 34, paragrafo 2, e costituita la cauzione di trasformazione di cui all'articolo 30, paragrafo 3, l'organismo di intervento svincola

la cauzione di gara di cui all'articolo 29 e rilascia un buono di ritiro nel quale sono indicati:

- a) il quantitativo in relazione al quale sussistono le condizioni enumerate in limine;
- b) il deposito nel quale detto quantitativo è immagazzinato;
- c) il termine ultimo per il ritiro del latte scremato in polvere;
- d) il termine ultimo per la trasformazione in alimenti composti o la denaturazione.

2. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'aggiudicatario prende in consegna il latte scremato in polvere aggiudicatogli. La presa in consegna può essere frazionata.

Salvo forza maggiore, se il latte scremato in polvere non viene preso in consegna entro il termine di cui al primo comma, il magazzino del latte scremato in polvere è a carico dell'aggiudicatario e a suo rischio a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del termine.

3. Il latte scremato in polvere è consegnato dall'organismo d'intervento in imballaggi recanti, in caratteri chiaramente visibili e leggibili, l'indicazione del presente regolamento.

A richiesta dell'interessato, l'organismo d'intervento rilascia una copia del certificato di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 322/96 in merito alla composizione dei prodotti acquistati.

4. Oltre alle indicazioni di cui al regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione ⁽¹⁾, nella casella 104 dell'esemplare di controllo T5 occorre indicare una o più delle diciture figuranti nell'allegato II, punto D. Nella casella 106 è indicato il termine di trasformazione in alimenti composti o di denaturazione.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 36

I regolamenti (CEE) n. 1105/68, (CEE) n. 1725/79, (CEE) n. 1634/85, (CEE) n. 3398/91, (CEE) n. 3536/91 e (CE) n. 1043/97 sono abrogati.

I riferimenti fatti ai regolamenti (CEE) n. 1725/79 e (CEE) n. 3398/91 si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 37

Gli imballaggi prestampati di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CEE) n. 1725/79 possono essere utilizzati fino al 30 giugno 2000.

I riconoscimenti concessi a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, e dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1725/79 restano in vigore nel quadro dell'applicazione del presente regolamento.

Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1725/79 continuano ad applicarsi ai quantitativi di latte scremato in polvere aggiudicati nel quadro del regolamento (CEE) n. 3398/91.

⁽¹⁾ GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17.

Articolo 38

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.

Esso si applica esclusivamente ai quantitativi di latte scremato o di latte scremato in polvere trasformati in alimenti composti o in latte scremato in polvere denaturato a partire da tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

CONTROLLI ANALITICI

Per quanto riguarda il prelievo di campioni, si applicano le disposizioni adottate conformemente alla direttiva 70/373/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativa all'introduzione di modi di prelievo di campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali (GU L 170 del 3.8.1970, pag. 21).

A. Latte scremato in polvere tal quale

1. Dosaggio:

- a) del tenore in acqua
- b) del tenore in proteine
- c) del tenore di grassi.

2. Individuazione di prodotti estranei, secondo le modalità definite dalle autorità nazionali:

- a) amido e amido rigonfiato
- b) farina di erba o di erba medica
- c) siero di latte presamico
- d) farina di pesce
- e) altri, in particolare siero di latte acido, se la sua individuazione è richiesta dalle autorità nazionali.

B. Latte scremato in polvere incorporato in una miscela

Esami supplementari a quelli di cui alla lettera A.

Dosaggio:

- a) del tenore di latte scremato in polvere
- b) del tenore di grassi, compresi gli agenti tecnologici liposolubili.

C. Latte scremato in polvere denaturato

Esami supplementari a quelli di cui alla lettera A.

1. In caso di denaturazione secondo la formula A:

Dosaggio:

- a) del tenore di farina di erba o di erba medica
- b) del tenore di amido.

Granulometria della farina di erba o di erba medica.

2. In caso di denaturazione secondo la formula B:

Dosaggio:

- a) del tenore di farina di erba o di erba medica
- b) del tenore di amido
- c) del tenore di farina di pesce.

Granulometria:

- a) della farina di erba o di erba medica
- b) della farina di pesce.

Odore: il controllo mediante aggiunta di polvere inerte può essere effettuato prima della denaturazione (diluizione 1:20) o dopo la denaturazione (diluizione 1:2). Si deve constatare ancora un odore caratteristico e pronunciato.

D. Alimenti composti

Dosaggio:

- a) tenore di latte scremato in polvere
- b) tenore di farina d'erba o di erba medica
- c) tenore di grassi.

Rilevamento della presenza di amido.

Granulometria della farina di erba o di erba medica (controllo prima dell'incorporazione).

ALLEGATO II

A. Diciture da indicare sugli imballaggi delle miscele

- Mezcla destinada a la fabricación de piensos compuestos — Reglamento (CE) n° 2799/1999
- Blanding bestemt til fremstilling af foderblandinger — Forordning (EF) nr. 2799/1999
- Mischung zur Herstellung von Mischfutter — Verordnung (EG) Nr. 2799/1999
- Μείγμα που προορίζεται για την παρασκευή συνθέτων ζωοτροφών — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2799/1999
- Mixture intended for the manufacture of compound feedingstuffs — Regulation (EC) No 2799/1999
- Mélange destiné à la fabrication d'aliments composés — Règlement (CE) n° 2799/1999
- Miscela destinata alla fabbricazione di alimenti composti — Regolamento (CE) n. 2799/1999
- Voor de vervaardiging van mengvoeders bestemd mengsel — Verordening (EG) nr. 2799/1999
- Mistura destinada ao fabrico de alimentos compostos — Regulamento (CE) n.º 2799/1999
- Rehuseosten valmistukseen tarkoitettu esiseos — asetus (EY) N:o 2799/1999
- Blandning avsedd för framställning av foderblandningar — Förordning (EG) nr 2799/1999

B. Diciture da indicare sugli imballaggi degli alimenti composti

- Pienso compuesto que contiene leche desnatada en polvo — Reglamento (CE) n° 2799/1999
- Foderblanding med indhold af skummetmælkspulver — Forordning (EF) nr. 2799/1999
- Magermilchpulver enthaltendes Mischfutter — Verordnung (EG) Nr. 2799/1999
- Σύνθετη ζωοτροφή που περιέχει αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2799/1999
- Compound feedingstuff containing skimmed-milk powder — Regulation (EC) No 2799/1999
- Aliment composé pour animaux contenant du lait écrémé en poudre — Règlement (CE) n° 2799/1999
- Alimento composto per animali contenente latte scremato in polvere — Regolamento (CE) n. 2799/1999
- Mageremelkpoeder bevattend mengvoeder — Verordening (EG) nr. 2799/1999
- Alimento composto para animais com leite em pó desnatado — Regulamento (CE) n.º 2799/1999
- Rasvatonta maitojauhetta sisältävä rehuseos — asetus (EY) N:o 2799/1999
- Foderblandning innehållande skummjälkspulver — Förordning (EG) nr 2799/1999

C. Diciture particolari da indicare nella casella 104 dell'esemplare di controllo T5 in caso di consegna in cisterne o container

- Pienso compuestos destinados a una explotación agraria o una explotación pecuaria o de engorde que utilice los piensos compuestos — Reglamento (CE) n° 2799/1999
- Foderblanding til brug på en landbrugsbedrift, en opdrætnings- eller en opfædningsvirksomhed — Forordning (EF) nr. 2799/1999
- Für landwirtschaftliche Betriebe bzw. Aufzucht- oder Mastbetriebe bestimmtes Mischfutter — Verordnung (EG) Nr. 2799/1999
- Σύνθετες ζωοτροφές που θα χρησιμοποιηθούν από γεωργική εκμετάλλευση ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση παχύνσεως — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2799/1999
- Compound feedingstuffs bound for a farm or breeding or fattening concern which uses feedingstuffs — Regulation (EC) No 2799/1999
- Aliments composés pour animaux destinés à une exploitation agricole ou à une exploitation d'élevage ou d'engraissement utilisatrice — Règlement (CE) n° 2799/1999
- Alimenti composti per animali destinati ad un'azienda agricola o ad un'azienda dedita all'allevamento o all'ingrasso che utilizzano gli alimenti composti — Regolamento (CE) n. 2799/1999
- Mengvoeder, bestemd voor een dit voeder gebruikend landbouwbedrijf of veeteelt- of veemesterijbedrijf- Verordening (EG) nr. 2799/1999
- Alimentos compostos para animais destinados a uma exploração agrícola, pecuária ou de engorda utilizadora — Regulamento (CE) n.º 2799/1999
- Maatilalle, jalostuskarjatilalle tai lihakarjatilalle tarkoitettu rehuseos — asetus (EY) N:o 2799/1999
- Foderblandningar avsedda att användas i ett jordbruksföretag, eller för uppfödning eller gödning — Förordning (EG) nr 2799/1999

D. Diciture particolari da indicare nella casella 104 dell'esemplare di controllo T5 in caso di vendita di latte scremato in polvere giacente all'intervento

- Debe transformarse en piensos compuestos o desnaturalizarse — Reglamento (CE) n° 2799/1999
 - Skal forarbejdes til foderblandinger eller denatureres — Forordning (EF) nr. 2799/1999
 - Zur Verarbeitung zu Mischfutter oder zur Denaturierung — Verordnung (EG) Nr. 2799/1999
 - Να μεταποιηθεί σε σύνθετες ζωοτροφές ή να μετουσιωθεί — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2799/1999
 - To be processed into compound feedingstuffs or denatured — Regulation (EC) No 2799/1999
 - À transformer en aliments composés pour animaux ou à dénaturer — Règlement (CE) n° 2799/1999
 - Da trasformare in alimenti composti per animali o da denaturare — Regolamento (CE) n. 2799/1999
 - Moet tot mengvoeder worden verwerkt of worden gedensureerd — Verordening (EG) nr. 2799/1999
 - Para transformação em alimentos compostos para animais ou desnaturação — Regulamento (CE) n.º 2799/1999
 - Rehuseoksiksi jalostettavaksi tai denaturoitavaksi — asetus (EY) N:o 2799/1999
 - För bearbetning till foderblandningar eller denaturering — Förordning (EG) nr 2799/1999
-

ALLEGATO III

DETERMINAZIONE DELLA QUANTITÀ DI LATTE SCREMATO IN POLVERE PRESENTE NEGLI ALIMENTI COMPOSTI PER ANIMALI PER COAGULAZIONE ENZIMATICA DELLA PARACASEINA**1. Oggetto**

Determinazione della quantità di latte scremato in polvere presente in un alimento composto per animali, per coagulazione enzimatica della paracaseina.

2. Campo di applicazione

Il presente metodo si applica agli alimenti composti per animali contenenti almeno il 50 % di latte scremato in polvere; la presenza di quantità notevoli di latticello e/o di talune proteine non latte può provocare interferenze.

3. Principio del metodo

- 3.1. Solubilizzazione della caseina contenuta nell'alimento composto per animali, per estrazione con una soluzione di citrato di sodio.
- 3.2. Ripristino della concentrazione di ioni calcio necessaria per la precipitazione della paracaseina; trasformazione della caseina in paracaseina attraverso l'azione del caglio.
- 3.3. Determinazione dell'azoto della paracaseina dopo mineralizzazione secondo il metodo Kjeldahl, come descritto nell'IDF 20 A 1986; calcolo delle quantità di latte scremato in polvere presente, sulla base di un contenuto minimo di caseina del 27,5 % (vedi 9.1).

4. Reattivi

I reattivi impiegati sono di purezza analitica. L'acqua deve essere distillata o avere purezza equivalente. Ad eccezione del caglio (4.5) tutti i reattivi e le soluzioni impiegate devono essere esenti da sostanze azotate.

- 4.1. Citrato trisodico con 2 molecole d'acqua di idratazione (soluzione all'1 % p/v).
- 4.2. Cloruro di calcio (soluzione 2M). Pesare 20,018 g di CaCO_2 (grado analitico) in una capsula di porcellana di dimensioni adeguate (150-200 ml) o in un becher. Coprire con acqua distillata e trasferire su bagnomaria bollente. Aggiungere lentamente 50-60 ml di una soluzione di HCl (HCl conc.: acqua = 1 : 1) per solubilizzare completamente il carbonato. Mantenere su bagnomaria bollente fino all'essiccazione del CaCl_2 al fine di eliminare l'HCl che non ha reagito. Trasferire con acqua distillata in un matraccio graduato da 100 ml e portare a volume. Controllare il pH, che non deve essere inferiore a 4,0. Conservare la soluzione di frigorifero.
- 4.3. Idrossido di sodio 0,1 N.
- 4.4. Acido cloridrico 0,1 N.
- 4.5. Soluzione di caglio standardizzata all'1:10 000 (estratto da pellette di vitello); conservare in frigorifero a 4-6 °C.
- 4.6. Reattivi per il dosaggio dell'azoto secondo il metodo Kjeldahl, come descritto nell'IDF 20 A 1986.

5. Apparecchiature

Materiale corrente di laboratorio, ed in particolare:

- 5.1. Mortaio o mulino omogeneizzatore
- 5.2. Bilancia analitica
- 5.3. Centrifuga da tavolo (2 000-3 000 rpm) e relative provette da 50 ml
- 5.4. Agitatore magnetico con sbarrette da 10-15 mm.
- 5.5. Becherks da 150-200 ml
- 5.6. Matracchi da 250 ml e 500 ml
- 5.7. Imbuti in vetro, del diametro di 60-80 mm
- 5.8. Filtri circolari senza ceneri, per filtrazione rapida, del diametro di 150 mm (SS. 589², S.S. 595 1/2)
- 5.9. Pipette di varie misure

- 5.10. Bagnomaria termostato a 37 °C
- 5.11. pH-metro
- 5.12. Apparecchio di mineralizzazione e distillazione secondo il metodo Kjeldhal con relativi accessori
- 5.13. Buretta graduata da 25 ml per la titolazione
- 5.14. Spruzzetta in plastica per acqua distillata
- 5.15. Spatole in acciaio inossidabile
- 5.16. Termometro
- 5.17. Stufa a temperatura regolabile

6. Procedimento analitico

- 6.1. Preparazione del campione.

10-20 g del campione vengono tritati in mortaio o miscelati nell'omogeneizzatore-miscelatore in modo da ottenere una miscela omogenea.
 - 6.2. Solubilizzazione della polvere di latte e separazione del residuo insolubile.
 - 6.2.1. Pesare $1,000 \pm 0,002$ di alimento composto per gli animali ben omogeneizzato (6.1) direttamente in una provetta da centrifuga da 50 ml. Aggiungere 30 ml di soluzione di citrato trisodico (4.1) riscaldata in precedenza a 45 °C.

Disperdere la polvere sottoponendo ad agitazione magnetica per almeno 5 minuti.
 - 6.2.2. Centrifugare a 500 g (2 000-3 000 rpm) per 10 minuti e raccogliere il surnatante acquoso in un becker da 150-200 ml. Evitare la perdita di particelle insolubili durante il trasferimento del surnatante.
 - 6.2.3. Procedere a due altre estrazioni sul residuo, operando allo stesso modo e mescolando i tre estratti acquosi.
 - 6.2.4. Qualora dovesse verificarsi una separazione della sostanza grassa, raffreddare fino a solidificazione della fase grassa, che verrà poi esportata mediante una spatola.
 - 6.3. Coagulazione della caseina con gli enzimi del caglio.
 - 6.3.1. All'estratto acquoso totale (circa 100 ml) aggiungere, goccia a goccia e sotto agitazione, 3,4 ml di una soluzione satura di cloruro di calcio (4.2). Regolare il pH su 6,4-6,5 con soluzioni diluite di NaOH (4.3) o HCl (4.4). Porre la soluzione in bagno termostato a 37 °C per 15-20 minuti, per consentire la creazione dell'equilibrio salino. Questo si manifesta con la comparsa di un aspetto lattescente.
 - 6.3.2. Trasferire il liquido in una o due provette da centrifuga e contrifugare a 2 000 g per 10 minuti per eliminare il precipitato. Trasferire il surnatante, senza lavare il sedimento, in una o due provette da centrifuga.
 - 6.3.3. Riportare la temperatura del surnatante a 37 °C. Aggiungere goccia a goccia all'estratto agitando 0,5 ml di caglio liquido (4.5). La coagulazione si verifica in 1-2 minuti.
 - 6.3.4. Riportare il campione nel bagnomaria e lasciarlo alla temperatura di 37 °C per 15 minuti. Togliere il campione dal bagnomaria e rompere il coagulo agitando. Centrifugare a 2 000 g per 10 minuti. Filtrare il surnatante con una carta da filtro adatta ⁽¹⁾, Whatman n. 541 o equivalente, e conservare la carta da filtro. Lavare il precipitato nella provetta da centrifuga con 50 ml di acqua a circa 35 °C mescolando il precipitato.

Centrifugare nuovamente a 2 000 g per 10 minuti. Filtrare il surnatante attraverso la carta da filtro conservata in precedenza.
 - 6.4. Determinazione dell'azoto caseinico
 - 6.4.1. Dopo il lavaggio, trasferire quantitativamente il precipitato sulla carta da filtro utilizzata per il procedimento di cui al punto 6.3.4 usando acqua distillata. Trasferire la carta da filtro nel pallone Kjeldahl e procedere al dosaggio dell'azoto secondo il metodo Kjeldahl come descritto nell'IDF 20A 1986.
- ## 7. Prova in bianco
- 7.1. Effettuare sistematicamente una prova in bianco utilizzando un filtro senza ceneri (5.8), umettato con una miscela contenente 90 ml di soluzione di citrato di sodio (4.1), 1 ml di una soluzione satura di cloruro di calcio (4.2), 0,5 ml di caglio liquido (4.5) e lavato con 3×15 ml d'acqua prima di essere mineralizzato secondo il Kjeldahl, descritto nell'IDF 20 A 1986.
 - 7.2. Detrarre dal volume di acido (4.4) impiegato per la titolazione del campione esaminato il volume necessario per la prova in bianco.

⁽¹⁾ usare carta da filtro esente da ceneri, per filtrazione rapida.

8. Prova di controllo

- 8.1. Per controllare il procedimento analitico ed i reattivi sopra menzionati eseguire, una determinazine su un alimento composto per animali, di composizione standard, il cui contenuto in latte scremato in polvere già noto sia stato stabilito attraverso un'analisi circolare. Il risultato medio di una determinazione in doppio non deve discostarsi più dell'1 % dai risultati dell'analisi circolare.

9. Espressione dei risultati

- 9.1. Il testo è sostituito dal testo seguente:

«La percentuale di latte scremato in polvere nell'alimento composto per animali è calcolato con la formula seguente:

$$\% \text{ MMP} = \frac{\left(\frac{N \times 6,38}{27,5} \times 100 \right) - 2,81}{0,908}$$

dove-N rappresenta la percentuale di azoto della para-caseina; 27,5 è il fattore per convertire la caseina determinata nella percentuale di latte scremato in polvere; 2,81 e 0,908 sono i fattori di correzione ottenuti dall'analisi di regressione.»

10. Precisione del metodo**10.1. Ripetibilità**

Nel 95 % almeno dei casi studiati la differenza fra due risultati singoli, ottenuti sullo stesso campione, nel medesimo laboratorio dallo stesso operatore, non deve superare 2,3 g di latte scremato in polvere su 100 g dell'alimento composto per gli animali esaminato.

10.2. Riproducibilità

Nel 95 % almeno dei casi studiati, la differenza fra i risultati ottenuti da due laboratori sullo stesso campione, non deve superare 6,5 g di latte scremato in polvere su 100 g dell'alimento composto per gli animali esaminato.

11. Limite di tolleranza

Il valore CrD_{95} (differenza critica: limite di fiducia 95 %) è calcolato tramite la seguente formula (ISO 5725):

$$CrD_{95} = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{R^2 - r^2 \left(\frac{n-1}{n} \right)}$$

(R: riproducibilità, r: ripetibilità)

Doppia determinazione: $CrD_{95} = 4,5$ g

Se dall'analisi chimica risulta una differenza, rispetto al contenuto dichiarato di latte scremato in polvere, non superiore a 4,5 g (doppia determinazione), la fornitura di alimenti composti si considera conforme alle prescrizioni del regolamento.

12. Osservazioni

- 12.1. L'aggiunta di una percentuale rilevante di talune proteine non latte, e in particolare di quelle di soia che siano state riscaldate insieme al latte scremato in polvere, comporta risultati troppo elevati, dovuti alla coprecipitazione delle proteine stesse insieme alla paracaseina del latte.
- 12.2. L'aggiunta di latticello può comportare valori troppo bassi, poiché la determinazione si riferisce soltanto all'estratto sgrassato. L'aggiunta di taluni tipi di latticello di crema acida può dare valori nettamente più bassi, poiché la dissoluzione di tali prodotti nel citrato è incompleta.
- 12.3. L'aggiunta di lecitina in quantità non inferiore allo 0,5 % può parimenti comportare risultati troppo bassi.
- 12.4. L'incorporazione di latte in polvere riscaldato ad alta temperatura (high-heat) può condurre a valori troppo elevati, dovuti alla coprecipitazione di talune proteine del lattosiero insieme alla paracaseina del latte.

ALLEGATO IV

DETERMINAZIONE DEL LATTOSIERO PRESAMICO IN POLVERE NEL LATTE SCREMATO IN POLVERE E NELLE MISCELE DI CUI AL REGOLAMENTO (CEE) N. 1725/79

1. **Obiettivo:** ricerca dell'aggiunta di lattosiero presamico in polvere:
 - a) al latte scremato in polvere come definito all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 986/68 e
 - b) alle miscele di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1725/79.
2. **Riferimenti:** norma internazionale ISO 707
Latte e prodotti lattieri: — metodi di campionamento, conformemente agli orientamenti che figurano nell'allegato I, punto 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 625/78.
3. **Definizione**
Il contenuto di lattosiero presamico in polvere è espresso come percentuale di massa determinato secondo il metodo in appresso descritto.
4. **Principio**
Determinazione della quantità di glicomacropeptide A conformemente al regolamento (CEE) n. 625/78, allegato V. I campioni che danno risultati positivi sono analizzati ai fini della ricerca del glicomacropeptide A mediante il metodo per cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) in fase inversa. Valutazione del risultato ottenuto in confronto con campioni di riferimento costituiti da latte scremato in polvere esente o addizionato di una percentuale nota di lattosiero in polvere. I risultati superiori all'1 % (p/p) mostrano la presenza di polvere di lattosiero presamico.
5. **Reattivi**
Tutti i reattivi devono essere di purezza analitica riconosciuta. L'acqua da impiegare deve essere acqua distillata o acqua di purezza almeno equivalente. L'acetonitrile dovrebbe essere di qualità spettroscopica o HPLC.
I reattivi necessari per il metodo descritto nel regolamento (CEE) n. 625/78 sono descritti nell'allegato V di tale regolamento.
Reattivi per HPLC in fase inversa.
 - 5.1. *Soluzione di acido tricoloracetico*
Sciogliere in acqua 240 g di acido tricloroacetico (CCl_3COOH) e portare a 1 000 ml.
 - 5.2. *Eluente A e B*
Eluente A: 150 ml di acetonitrile (CH_3CN), 20 ml di isopropanolo ($\text{CH}_3\text{CHOHCH}_3$) e 1,00 ml di acido trifluoroacetico (TFA, CF_3COOH) sono portati a 1 000 ml con acqua. Eluente B: 550 ml di acetonitrile, 20 ml di isopropanolo e 1,00 ml di TFA sono portati a 1 000 ml con acqua. Filtrare la soluzione eluente prima dell'impiego, su membrana filtrante con pori del diametro di 0,45 μm .
 - 5.3. *Conservazione della colonna*
Dopo le analisi la colonna viene lavata con l'eluente B (con gradiente) e successivamente con acetonitrile (con gradiente in 30 minuti). La colonna viene conservata in acetonitrile.
 - 5.4. *Campioni di riferimento*
 - 5.4.1. Latte scremato in polvere rispondente ai requisiti del regolamento (CEE) n. 625/78, indicato in appresso con [0].
 - 5.4.2. Lo stesso latte, sofisticato al 5 % (p/p) con lattosiero in polvere di tipo presamico di composizione media, indicato in appresso con [5].
 - 5.4.3. Lo stesso latte sofisticato al 50 % (p/p) con lattosiero in polvere di tipo presamico di composizione media, indicato in appresso con [50] (*)
6. **Apparecchiatura**
L'apparecchiatura necessaria per il metodo descritto nel regolamento (CEE) n. 625/78 è descritta nell'allegato V di detto regolamento.
Apparecchiatura per HPCL in fase inversa:

(*) Il lattosiero in polvere di tipo presamico di composizione media nonché il latte in polvere sofisticato si possono ottenere dalla NIZO, Kernhemseweg 2, Postbus 20, NL-6710 BA, Ede.
Si possono comunque impiegare polveri che diano risultati equivalenti alle polveri NIZO.

- 6.1. Bilancia analitica
- 6.2. Centrifuga capace di raggiungere 2 200 giri e fornita di provette a tappo della capacità di 50 ml circa
- 6.3. Agitatore meccanico in grado di funzionare a 50 °C
- 6.4. Agitatore magnetico
- 6.5. Imbuti in vetro del diametro di 7 cm circa
- 6.6. Dischi di carta da filtro (porosità media) del diametro di 12,5 cm circa
- 6.7. Dispositivo di filtrazione in vetro provvisto di membrana filtrante con pori del diametro di 0,45 µm
- 6.8. Pipette graduate capaci di erogare 10 ml (norma ISO 648, classe A o ISO/R 835) oppure un sistema capace di erogare 10,0 ml in due minuti.
- 6.9. Bagnomaria, termostato a $25 \pm 0,5$ °C.
- 6.10. Apparecchiatura HPLC comprendente:
 - 6.10.1. Sistema di pompaggio a gradiente binario
 - 6.10.2. Iniettore manuale o automatico da 100 µl di capacità
 - 6.10.3. Colonna Dupont Protein Plus (25 x 0,46 cm I. D.) o una colonna equivalente per fase inversa a base di silice a pori larghi
 - 6.10.4. Forno a colonna, termostato a 35 ± 1 °C
 - 6.10.5. Rilevatore UV a lunghezza d'onda variabile, capace di effettuare misure fino a 210 nm (se necessario si può utilizzare una lunghezza d'onda superiore, fino a 220 nm), con la sensibilità di 0,02 A
 - 6.10.6. Integratore capace di misurare l'altezza dei picchi

Nota

È possibile far funzionare la colonna a temperatura ambiente, purché tale temperatura non abbia fluttuazioni superiori ad 1°C, altrimenti il tempo di ritenzione del GMP_A sarebbe soggetto a variazioni troppo grandi.

7. **Campionamento**

- 7.1. Norma internazionale ISO 707 — latte e prodotti lattieri — metodi di campionamento, conformemente agli orientamenti contenuti nell'allegato I, punto 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 625/78.
- 7.2. Conservare il campione in condizioni tali da non consentire alcuna deteriorazione o modifica di composizione.

8. **Modo di operare**

8.1. *Preparazione del campione per la prova*

Travasare la polvere in un recipiente di capacità all'incirca doppia del volume della polvere, provvisto di un coperchio impermeabile all'aria. Chiudere immediatamente il recipiente. Mescolare bene il latte in polvere capovolgendo più volte il recipiente.

8.2. *Aliquota da analizzare*

In una provetta da centrifuga (6.2) o in una bottiglia chiusa idonea (50 ml) pesare 2,000 g del campione con l'approssimazione di 0,001 g.

8.3. *Eliminazione dei grassi e delle proteine*

- 8.3.1. Aggiungere all'aliquota da analizzare 20,0 g di acqua calda (50°C). Sciogliere la polvere agitando per 5 minuti, o per 30 minuti nel caso di latticello acido, con l'agitatore meccanico (6.3). Mettere la provetta a bagnomaria (6.9) finché raggiunge i 25°C.
- 8.3.2. Aggiungere 10,0 ml di soluzione di acido tricloroacetico a 25°C (5.1) senza interruzione per 2 minuti, agitando vigorosamente con l'agitatore magnetico (6.4). Mettere la provetta nel bagnomaria (6.9) e mantenerla per 60 minuti.
- 8.3.3. Centrifugare (6.2) a 2 200 giri per 10 minuti oppure filtrare su carta (6.6), eliminando i primi 5 ml di filtrato.

8.4. *Determinazione cromatografica*

- 8.4.1. Eseguire l'analisi HPLC come descritto nel regolamento (CEE) n. 625/78, allegato V. Se si ottiene un risultato negativo il campione analizzato non contiene polvere di lattosiero presamico in quantità rilevabili. In caso di risultato positivo si deve applicare il metodo HPLC in fase inversa descritto in appresso. La presenza di polvere di latticello acido può dare origine a risultati falsamente positivi. Il metodo HPLC in fase inversa esclude questa possibilità.

- 8.4.2. Prima di eseguire l'analisi HPLC in fase inversa andranno ottimizzate le condizioni del gradiente. Un tempo di ritenzione di 26 minuti \pm 2 minuti per il GMP è ottimale per i sistemi a gradiente con un volume morto di circa 6 ml (volume dal punto in cui i solventi confluiscono sino al volume del circuito dell'iniettore, compreso). Per i sistemi a gradiente con un volume morto inferiore (ad esempio 2 ml) si deve utilizzare come tempo ottimale di ritenzione un tempo di 22 minuti.

Prendere soluzioni dei campioni di riferimento (5.4) con e senza lattosiero presamico al 50 %.

Iniettare 100 μ l del surnatante o del filtrato (8.3.3) nell'apparecchiatura HPLC operante alle condizioni di gradiente di esplorazione date nella tabella 1.

Tabella 1. Condizioni del gradiente di esplorazione per l'ottimizzazione della cromatografia

Tempo (minuti)	Flusso (ml/minuto)	% A	% B	Curva
Iniziale	1,0	90	10	*
27	1,0	60	40	lin
32	1,0	10	90	lin
37	1,0	10	90	lin
42	1,0	90	10	lin

Confrontando i due cromatogrammi si dovrebbe individuare il picco del GMP_A.

Utilizzando la formula che segue si può calcolare la composizione del solvente iniziale da utilizzare per il gradiente normale (secondo 8.4.3):

$$\% B = 10 - 2,5 + [13,5 + (RT_{GMPA} - 26)/6] * 30/27$$

$$\% B = 7,5 + [13,5 + (RT_{GMPA} - 26)/6] * 1,11$$

In cui:

RT_{GMPA}: tempo di ritenzione del GMP_A nel gradiente di esplorazione.

10: la % B iniziale del gradiente di esplorazione.

2,5: la % B al punto intermedio meno la % B al punto iniziale nel gradiente normale.

13,5: tempo del punto intermedio del gradiente di esplorazione.

26: tempo di ritenzione necessario del GMP_A.

6: rapporto dei coefficienti di direzione del gradiente di esplorazione e del gradiente normale.

30: la % B al punto iniziale meno la % B a 27 minuti nel gradiente di esplorazione.

27: tempo di operazione del gradiente di esplorazione.

- 8.4.3. Prendere soluzioni dei campioni per la prova

Iniettare nell'apparecchio HPLC 100 μ l del surnatante o del filtrato (8.3.3) misurati esattamente, mantenendo la velocità di flusso della soluzione eluente (5.2) sul valore di 1,0 ml/minuto.

La composizione dell'eluente all'inizio dell'analisi si ottiene da 8.4.2. Normalmente essa è prossima ad A: B = 76: 24 (5.2). Subito dopo l'iniezione viene avviato un gradiente lineare che dopo 27 minuti porta ad una percentuale di B maggiore del 5 %. Successivamente viene avviato un gradiente lineare che in 5 minuti, porta la composizione dell'eluente a 90 % B. Questa composizione viene mantenuta per 5 minuti, dopo di che con un gradiente lineare la composizione cambia e torna in 5 minuti a quella iniziale. Sulla base del volume interno del sistema di pompaggio l'iniezione successiva può essere effettuata 15 minuti dopo aver raggiunto le condizioni iniziali.

Osservazioni

1. Il tempo di ritenzione del glicomacropetide deve essere di 26 minuti \pm 2 minuti. Esso può essere ottenuto variando le condizioni iniziali e finali del primo gradiente. Tuttavia la differenza nella % B per quanto riguarda le condizioni iniziali e finali del primo gradiente deve rimanere del 5 % B.
2. Gli eluenti devono essere adeguatamente degassati e restalio. Ciò è essenziale per il corretto funzionamento del sistema di pompaggio del gradiente. La deviazione standard per il tempo di ritenzione del picco GMP deve essere inferiore a 0,1 minuto (n = 10).
3. Ogni 5 campioni è necessario iniettare il campione di riferimento [5] da utilizzare per calcolare un nuovo fattore di risposta R (9.1.1).

- 8.4.4. I risultati dell'analisi cromatografica del campione per la prova [E] sono ottenuti sotto forma di un cromatogramma in cui il picco GMP è identificato dal suo tempo di ritenzione che è di circa 26 minuti.

L'integratore (6.10.6) calcola automaticamente l'altezza di picco H del picco GMP. In ogni cromatogramma si deve controllare la posizione della linea di base. Se la linea di base non è stata correttamente localizzata occorre ripetere l'analisi o l'integrazione.

Prima di procedere all'interpretazione quantitativa è necessario esaminare l'aspetto di ciascun cromatogramma al fine di individuare anomalie dovute al cattivo funzionamento dell'apparecchio o della colonna, oppure all'origine e alla natura del campione analizzato. In caso di dubbio, ripetere l'analisi.

8.5. *Taratura*

- 8.5.1. Applicare esattamente ai campioni di riferimento (5.4.1-5.4.2) il modo di operare descritto dal punto 8.2 al punto 8.4.4. Utilizzare soluzioni preparate di recente, in quanto a temperatura ambiente in ambiente tricloroacetico all'8 % il GMP si degrada. A 4°C la soluzione rimane stabile per 24 ore. Nel caso si debba procedere a lunghe serie di analisi è opportuno l'impiego nell'iniettore automatico di una vaschetta raffreddata per il campione.

Nota

8.4.2 può essere omissa se la % B alle condizioni iniziali è nota da analisi precedenti.

Il cromatogramma del campione di riferimento [5] dovrebbe essere analogo alla figura 1. In questa figura il picco GMP_A è preceduto da due piccoli picchi. È essenziale ottenere una separazione analoga.

- 8.5.2. Prima di procedere alla determinazione cromatografica dei campioni iniettare 100 µl del campione di riferimento senza lattosiero presamico [0] (5.4.1).

Nel cromatogramma non si deve vedere un picco al tempo di ritenzione del picco GMP_A .

- 8.5.3. Determinare i coefficienti di risposta R iniettando un volume di filtrato (8.5.1) pari a quello utilizzato per i campioni.

9. **Espressione dei risultati**

9.1. *Metodo di calcolo e formule*

- 9.1.1. Calcolo del coefficiente di risposta R:

Picco GMP: $R = W/H$

In cui

R = coefficiente di risposta del picco GMP

H = altezza del picco GMP

W = quantità di lattosiero presente nel campione di riferimento [5].

- 9.2. *Calcolo della percentuale di lattosiero presamico in polvere contenuto nel campione:*

$W[E] = R \times H[E]$

In cui

W[E] = percentuale (m/m) di lattosiero presamico contenuto nel campione [E]

R = coefficiente di risposta del picco GMP (9.1.1).

H[E] = altezza del picco GMP del campione [E].

Se W[E] è maggiore dell'1 % e la differenza fra il tempo di ritenzione del campione di riferimento [5] è inferiore a 0,2 minuti, è presente lattosiero presamico in polvere.

9.3. *Precisione del metodo*

9.3.1. Ripetibilità

La differenza fra i risultati di due determinazioni effettuate simultaneamente o a breve distanza di tempo dallo stesso analista, impiegando la stessa apparecchiatura e sulla stessa aliquota di campione non deve superare lo 0,2 % p/p.

9.3.2. Riproducibilità


Non ancora determinata.

9.3.3. Linearità

Dallo 0 al 16 % di lattosiero presamico si deve ottenere una relazione lineare con un coefficiente di correlazione > 0,99.

9.4. Interpretazione

- 9.4.1. Si considera che ci sia presenza di siero se il risultato ottenuto al punto 9.2 è superiore ad 1 % p/p e il tempo di ritenzione del picco GMP differisce di meno di 0,2 minuti da quello del campione di riferimento [5]. Il limite dell'1 % è fissato conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 625/78, allegato V, punti 9.2 e 9.4.1.



ALLEGATO V

DETERMINAZIONE QUALITATIVA DELL'AMIDO NELLA POLVERE DI LATTE DENATURATO O NEGLI ALIMENTI COMPOSTI**1. Obiettivo**

Il presente metodo serve ad individuare l'amido utilizzato come tracciante nel latte in polvere denaturato.

Il suo valore minimo di rivelazione è di circa 0,05 g di amido per 100 g di campione.

2. Principio

La reazione è basata su quella utilizzata nella iodometria:

- fissazione da parte dei colloidali dello iodio libero in soluzione acquosa,
- assorbimento da parte delle micelle di amido e conseguente colorazione.

3. Reattivi**3.1. Soluzione di iodio:**

- iodio 1 g,
- ioduro di potassio 2 g,
- acqua distillata 100 ml.

4. Apparecchiature**4.1. Bilancia analitica****4.2. Bagnomaria****4.3. Provette, 25 mm × 200 mm****5. Modo di operare**

Pesare 1 g del campione e collocarlo nella provetta (punto 4.3).

Aggiungere 20 ml di acqua distillata e agitare per disperdere il campione.

Mettere la provetta nel bagnomaria bollente (punto 4.2) e mantenerla per 5 minuti.

Togliere la provetta dal bagnomaria e lasciare raffreddare a temperatura ambiente.

Aggiungere 0,5 ml della soluzione di iodio (punto 3.1), agitare e osservare il colore risultante.

6. Espressione dei risultati

La colorazione blu indica la presenza di amido nativo nel campione.

Se il campione contiene amido modificato il colore non può essere blu.

7. Osservazioni

Il colore, la sua intensità e l'aspetto dell'amido al microscopio variano a seconda dell'origine dell'amido nativo (ad esempio: mais o patate) e del tipo di amido modificato presente nel campione.

Nel caso di amidi modificati, il colore risultante vira al violetto, al rosso o al marrone, secondo il grado di modificazione della struttura cristallina dell'amido nativo.

ALLEGATO VI

DETERMINAZIONE DELL'UMIDITÀ DEL LATTICELLO ACIDO IN POLVERE

1. **Oggetto**

Determinazione del tenore d'umidità nel latticello acido in polvere per alimenti per animali.

2. **Principio del metodo**

Il campione è essiccato sotto vuoto. La massa persa è determinata mediante pesatura.

3. **Apparecchiature**

3.1. Bilancia analitica

3.2. Recipienti di vetro o di metallo non intaccabile da sostanze corrosive con coperchi a chiusura ermetica; superficie utile su cui possa essere distribuito il campione in esame a circa 0,3 g/cm².

3.3. Stufa a vuoto a riscaldamento elettrico regolabile munita di poma ad olio e di un dispositivo per introdurre aria secca calda o un agente essiccante (ad esempio ossido di calcio).

3.4. Essiccatore con un efficace agente essiccante.

3.5. Forno di essiccazione ventilato, a termoregolazione (termostato), a 102 ± 2 °C.

4. **Procedimento**

Riscaldare un recipiente (3.2) e il suo coperchio nel forno (3.5) per almeno un'ora. Porre il coperchio sul recipiente e trasferire immediatamente nell'essiccatore (3.4); lasciare raffreddare a temperatura ambiente e pesare a meno di 0,5 mg.

Pesare un recipiente (3.2) e il suo coperchio a meno di 0,5 mg. Pesare nel recipiente pesato, a meno di 1 mg, circa 5 g del campione e ripartirli uniformemente. Porre il recipiente senza coperchio nella stufa (3.3) preriscaldata ad 83 °C. Per evitare che la temperatura della stufa si abbassi eccessivamente, introdurre il recipiente il più rapidamente possibile.

Portare la pressione a 100 Torr (13,3 kPa) e lasciare essiccare per quattro ore a questa pressione in una corrente di aria secca calda o utilizzando un agente essiccante (circa 300 g per 20 campioni). In quest'ultimo caso, disinserire la pompa da vuoto quando si è raggiunta la pressione prescritta. Iniziare il conteggio del tempo di essiccazione dal momento in cui la temperatura della stufa ritorna ad 83 °C. Portare con cautela la stufa alla pressione atmosferica. Aprire la stufa, porre immediatamente il coperchio sul recipiente, togliere quest'ultimo dalla stufa, lasciare raffreddare per 30-45 min. nell'essiccatore (3.4) e pesare a meno di 1 mg. Fare essiccare per altri 30 min. nella stufa a vuoto (3.3) ad 83 °C e pesare nuovamente. La differenza tra le due pesate non deve superare lo 0,1 % di umidità.

5. **Calcolo**

$$(E - m) \cdot \frac{100}{E}$$

dove:

E = massa iniziale del campione in esame, espressa in grammi

m = massa del campione essiccato, espressa in grammi.

6. **Precisione**6.1. **Ripetibilità**

La differenza tra i risultati di due determinazioni effettuate nel più breve tempo possibile da un operatore con la stessa apparecchiatura su materiale identico non deve essere superiore a 0,4 g di acqua/100 g di latticello acido in polvere.

6.2. *Riproducibilità*

La differenza tra i risultati i due determinazioni effettuate da operatori in differenti laboratori, utilizzando apparecchiature differenti, su materiale identico non deve essere superiore a 0,6 g di acqua/100 g di latticello acido in polvere.

6.3. *Fonte dei dati relativi alla precisione*

I dati relativi alla precisione sono stati stabiliti in base ad un esperimento svolto nel 1995 in otto laboratori e su dodici campioni (sei in doppio cieco).

**REGOLAMENTO (CE) N. 2800/1999 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 1999**

che istituisce un regime transitorio per quanto riguarda il pagamento dell'aiuto, previsto dal regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, per il latte scremato in polvere denaturato o trasformato in alimenti composti per animali sul territorio di un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CEE) n. 1624/76

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede disposizioni sulla concessione di aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere usati nell'alimentazione degli animali e sostituisce il regolamento (CEE) n. 986/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/95 della Commissione ⁽³⁾. A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, di quest'ultimo regolamento, uno Stato membro può erogare l'aiuto per il latte scremato in polvere prodotto sul proprio territorio qualora sia denaturato o trasformato in alimenti composti sul territorio di un altro Stato membro;
- (2) l'esperienza dimostra che questo regime particolare di pagamento appesantisce l'applicazione della misura di aiuto e la espone maggiormente al rischio di frodi. Occorre pertanto abolire tale regime, le cui modalità sono fissate dal regolamento (CEE) n. 1624/76 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3337/94 ⁽⁵⁾. Sembra tuttavia necessario continuare ad applicarlo ancora per un semestre, in modo da agevolare l'attuazione del regime di pagamento normale

da parte degli Stati membri interessati. A tale scopo occorre prevedere, per il suddetto periodo, un regime transitorio che faccia riferimento alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1624/76;

- (3) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il pagamento dell'aiuto, previsto dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1255/1999, per il latte scremato in polvere prodotto in uno Stato membro e destinato ad essere spedito in un altro Stato membro, per esservi denaturato o trasformato in alimenti composti in conformità del regolamento (CE) n. 2799/1999 ⁽⁶⁾, è disciplinato, per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2000, dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1624/76.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1624/76 è abrogato con effetto dal 1° luglio 2000. Esso resta in applicazione per i quantitativi di latte scremato in polvere per i quali le formalità amministrative di spedizione verso lo Stato membro destinatario sono state esplesate anteriormente a tale data.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 169 del 18.7.1968, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 174 del 26.7.1995, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU L 180 del 6.7.1976, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU L 350 del 31.12.1999, pag. 66.

⁽⁶⁾ Vedi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2801/1999 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 1999**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione recante modalità di applicazione
del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1036/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

- (1) le decisioni adottate nel quadro della politica agricola comune rendono necessarie talune modifiche del sistema integrato di gestione e di controllo (di seguito denominato sistema integrato);
- (2) alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione del sistema integrato occorre stabilire norme generali uniformemente applicabili in tutti gli Stati membri;
- (3) un numero crescente di operazioni economiche è effettuato per via elettronica; agli Stati membri dovrebbe essere data la possibilità di adottare disposizioni nazionali che consentano di presentare domande di aiuto nel quadro del sistema integrato anche per via elettronica;
- (4) qualora i controlli in loco evidenzino irregolarità significative, l'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1678/98 ⁽⁴⁾, dispone che siano effettuati controlli supplementari durante l'anno in corso; nel caso in cui fanno ricorso al telerilevamento, gli Stati membri provvedono a che siano realizzati controlli supplementari in loco di tipo tradizionale qualora per l'anno in corso non sia più possibile procedere con il sistema del telerilevamento;
- (5) al fine di completare le informazioni contenute nelle relazioni di controllo, è opportuno disporre che i risultati delle misurazioni delle parcelle siano inseriti in dette relazioni;
- (6) per consentire alla Commissione di sorvegliare il funzionamento del sistema integrato, ogni Stato membro è tenuto a trasmettere le proprie statistiche annuali di controllo contenenti informazioni specifiche;
- (7) occorre istituire regole che consentano di designare il beneficiario dell'aiuto in alcuni casi di trasferimento di un'azienda;
- (8) la presente modifica offre la possibilità di rendere più chiaro il regolamento introducendo una serie di chiarimenti e di riformulazioni; tali modifiche sono limitate

allo stretto necessario in modo da non imporre innovazioni superflue alle amministrazioni nazionali abituate ad operare con il sistema integrato;

- (9) occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3887/92;
- (10) il comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia non si è pronunciato entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3887/92 è modificato come segue:

1) L'articolo 2 è modificato come segue:

a) Il paragrafo 4 va letto come segue:

«4. Gli Stati membri possono decidere di non concedere alcun aiuto in caso di domande di aiuto per importi inferiori a 50 EUR.»

b) È soppresso il paragrafo 5.

2) L'articolo 4 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, l'inizio del terzo comma è sostituito dal testo seguente:

«Le utilizzazioni non contemplate dal sistema integrato sono dichiarate in una o più rubriche "altre utilizzazioni". Tuttavia le seguenti utilizzazioni sono dichiarate separatamente:»

b) al paragrafo 1, terzo comma, il secondo e il terzo trattino sono sostituiti dal testo seguente:

«— sostegno nel quadro delle misure agroambientali (titolo II, capo VI, e articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio (*));
— sostegno al rimboschimento delle terre (titolo II, capo VIII, e articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999);

(*) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.»

c) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

«2. a) Dopo la data limite per l'inoltro, la domanda d'aiuto per superficie può essere modificata sempreché l'autorità competente riceva le modifiche entro la data prevista per la semina o fissata in conformità con il regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio (*) e purché siano rispettate le seguenti condizioni:

⁽¹⁾ GU L 355 del 5.12.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 127 del 21.5.1999, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 391 del 31.12.1992, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU L 212 del 30.7.1998, pag. 23.

i) per quanto riguarda le parcelle agricole, possono essere effettuate modifiche solo in casi particolari debitamente giustificati, quali decesso, matrimonio, acquisto, vendita o stipulazione di un contratto di affitto. Gli Stati membri determinano le relative condizioni. Tuttavia, una parcella messa a riposo o utilizzata come superficie foraggera non può essere aggiunta alle parcelle già dichiarate salvo nei casi debitamente giustificati in conformità delle relative disposizioni, a condizione che tale parcella sia stata già inclusa come superficie messa a riposo o come superficie, foraggera in una domanda di aiuto di un altro imprenditore e che quest'ultima sia stata rettificata in conformità;

ii) possono essere apportate modifiche per quanto riguarda l'utilizzazione o il regime di aiuto. Tuttavia una parcella non può essere aggiunta a quelle dichiarate oggetto di ritiro.

In deroga al primo comma e anche dopo la data prevista per la semina o fissata in conformità con il regolamento (CE) n. 1251/1999, uno Stato membro può autorizzare il ritiro di una superficie dalla domanda di aiuto per superficie. La modifica deve, essere notificata per iscritto prima che la competente autorità effettui comunicazioni relative ai risultati dei controlli amministrativi aventi conseguenze sulle parcelle in questione o all'organizzazione di un'ispezione in loco dell'azienda considerata.

(*) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.»

d) il primo trattino del paragrafo 5 è sostituito dai seguenti due trattini:

«— del premio speciale per i bovini maschi e/o del premio per vacca nutrice, essendo inteso che tali imprenditori non sono soggetti al fattore di densità né chiedono di beneficiare del premio all'estensivazione;

— del premio alla macellazione ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio (*);

(*) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.»

e) il paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente:

«6. La domanda d'aiuto per superficie di ciascun produttore aderente a un'associazione di produttori di cui all'articolo 1 paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3493/90 del Consiglio (*), che, a titolo dello stesso anno civile, chiede, oltre al premio per pecora o per capra, il beneficio di un altro regime comunitario, deve indicare, in particolare, tutte le parcelle agricole utilizzate dall'associazione. In tal caso, la superficie foraggera viene ripartita fra i produttori interessati proporzionalmente al loro limite individuale ai sensi

dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2467/98 del Consiglio (*), valido il 1° gennaio dell'anno considerato.

(*) GU L 312 del 20.11.1998, pag. 1.»

3) L'articolo 5 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, primo comma, il sesto trattino è sostituito dal testo seguente:

«— eventualmente, la quantità di riferimento individuale di latte assegnata al produttore il 31 marzo precedente l'inizio del periodo di 12 mesi di applicazione del regime del prelievo supplementare che comincia nell'anno civile considerato; qualora detta quantità non sia nota al momento della presentazione della domanda, essa verrà comunicata all'autorità competente non appena possibile;»

b) il secondo comma del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Lo Stato membro può decidere che alcune di queste informazioni non debbano figurare nella domanda di aiuto, se esse sono già state comunicate separatamente all'autorità competente. Gli Stati membri possono altresì disporre che alcune di queste informazioni possano o debbano essere trasmesse attraverso uno o più organismi riconosciuti dallo Stato membro.

Tuttavia il richiedente rimane responsabile dei dati trasmessi nei confronti dell'autorità competente. Lo Stato membro procura che l'imprenditore abbia la possibilità di ottenere un risarcimento qualora siano stati trasmessi dati incorretti o incompleti, a condizione che l'errore non sia imputabile al richiedente.»

c) il paragrafo 2 è soppresso;

d) il paragrafo 1 diventa paragrafo unico.

4) Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 5 bis

Gli Stati membri possono autorizzare, adottando le debite precauzioni, la trasmissione per via elettronica di domande ai sensi degli articoli 4 e 5. In tal caso occorre prevedere misure atte a garantire che:

a) tutti i requisiti di cui agli articoli 4 e 5 siano soddisfatti e che il richiedente sia identificato in modo inequivocabile;

b) tutti i documenti di accompagnamento necessari pervengano all'autorità competente entro gli stessi termini previsti per le domande inoltrate per vie tradizionali;

c) non sia attuata alcuna discriminazione tra i produttori che utilizzano i canali tradizionali e quelli che optano per la trasmissione elettronica;

d) siano adeguatamente salvaguardati gli interessi finanziari della Comunità europea ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio (*).

(*) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.»

5) L'articolo 5 bis diventa l'articolo 5 ter ed è modificato come segue:

«Articolo 5 ter

Fatti salvi gli articoli 4, 5 e 5 bis, una domanda di aiuto può essere adattata in qualsiasi momento dopo la sua presentazione, in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente.»

6) L'articolo 6 è modificato come segue:

a) Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. I controlli amministrativi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3508/92 comprendono in particolare:

a) verifiche incrociate relative alle parcelle e agli animali dichiarati onde evitare che lo stesso aiuto venga concesso più di una volta per lo stesso anno civile/campagna di commercializzazione o sia indebitamente cumulato ad aiuti erogati nel quadro di regimi comunitari che comportano dichiarazioni di superfici;

b) non appena la base di dati informatizzata a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (*) è pienamente operativa, verifiche incrociate per accertare che l'aiuto comunitario sia concesso solo per bovini per i quali la nascita, il trasporto e la morte sono stati debitamente notificati all'autorità competente indicata all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 820/97;

c) non appena la base di dati informatizzata a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 820/97 è pienamente operativa, verifiche incrociate per accertare che il pagamento dei premi nel quadro dei regimi di aiuto previsti all'articolo 4; paragrafo 6, e all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999 sia effettuato solo ai produttori che hanno rispettato i propri obblighi per quanto riguarda i periodi di detenzione fissati dal regolamento (CE) n. 2342/1998 della Commissione (**).

(*) GU L 117 del 7.5.1997, pag. 1.

(**) GU L 281 del 4.11.1999, pag. 30.»

b) Al paragrafo 3, il secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— il 5 % delle domande di aiuto per superficie»;

c) dopo il paragrafo 3 è aggiunto il seguente paragrafo 3 bis:

«3 bis. Per quanto riguarda le domande di aiuto per animale o le dichiarazioni di partecipazione, lo Stato membro può decidere di ridurre al 5 % il tasso del 10 % di controlli in loco di cui al paragrafo 3 se da almeno un anno è stata istituita una base di dati informatizzata pienamente operativa in conformità con l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 820/97, che consenta allo Stato membro di eseguire efficaci

controlli incrociati nel quadro del sistema integrato. La base di dati deve offrire adeguate garanzie circa l'esattezza dei dati ivi contenuti sugli aiuti per animale o a sui relativi pagamenti.

A partire dall'anno in cui i controlli in loco sono effettuati al livello minimo del 5 %, tali controlli sono interamente realizzati durante il periodo di detenzione fino a che il tasso di irregolarità constatato durante la loro esecuzione, espresso in numero di animali, non superi il 2 % degli animali sottoposti a controllo. La frase che precede non si applica ai controlli effettuati sugli animali nell'ambito dei regimi di aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 6, e all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999»;

d) il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. I controlli in loco sono effettuati senza preavviso. Tuttavia, è ammesso un preavviso limitato al termine strettamente necessario che, di regola, non può oltrepassare le 48 ore.

I controlli in loco vertono sull'insieme delle parcelle agricole che formano oggetto di una domanda d'aiuto nel quadro di regimi comunitari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3508/92. Tuttavia l'effettiva ispezione sul posto nel quadro dei controlli in loco può essere, limitata ad un campione corrispondente almeno alla metà delle parcelle agricole oggetto di domanda. Gli Stati membri stabiliscono ed applicano i criteri per la selezione di tale campione. Il campione deve essere ampliato nel caso in cui vengano individuati errori.

I controlli in loco riguardanti i premi per animale vertono sull'insieme dei capi che devono formare oggetto di un controllo nell'ambito di un regime di aiuto. Almeno il 50 % dei controlli minimi degli animali si effettua durante il periodo di previsto. La frase precedente non si applica ai controlli sugli animali nel quadro dei regimi di aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 6, e all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999. Sono ammessi controlli al di fuori del periodo di detenzione solo nel caso in cui sia disponibile il registro di cui all'articolo 4 della direttiva 92/102/CEE o dell'articolo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 820/97.

Ove del caso; i controlli in loco in virtù di detto regolamento sono effettuati congiuntamente a quelli previsti da altre norme comunitarie.»;

e) al paragrafo 6, le lettere a) e b) sono sostituite dal testo seguente:

«a) la verifica che il totale degli animali presenti nell'azienda e ammissibili al regime suddetto corrisponda al numero di animali ammissibili iscritti nel registro dell'imprenditore e notificato alla base di dati informatizzata in conformità con l'articolo 7, del regolamento (CE) n. 820/97;

b) la verifica, sulla base del registro tenuto dal produttore, che tutti gli animali per i quali sono state presentate domande di aiuto nei 12 mesi precedenti il controllo in loco siano stati detenuti durante il periodo previsto a tale scopo e che i dati corrispondano a quelli notificati alla base di dati; qualora lo Stato membro applichi l'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), ed abbia già accertato l'osservanza del periodo di detenzione mediante i dati contenuti nella base di dati istituita in conformità con l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 820/97, tale parte del controllo in loco può essere effettuata sulla base di un campione rappresentativo;»

f) al paragrafo 6, primo comma, la lettera d) è sostituita dal testo seguente:

«d) la verifica che tutti i bovini presenti nell'azienda per i quali sono state presentate, o potranno essere presentate, domande di aiuto siano identificati da marchi auricolari e passaporti, iscritti nel registro tenuto dall'allevatore e notificati alla base di dati informatizzata in conformità con il regolamento (CE) n. 820/97.»

g) al paragrafo 6, il secondo e terzo comma sono sostituiti dal comma seguente:

«La verifica di cui al primo comma della lettera d) è effettuata individualmente per tutti i bovini maschi per i quali è stata presentata una domanda di premio speciale per le carni bovine. Tuttavia, per tutti gli altri bovini ammissibili agli aiuti comunitari e presenti nell'azienda la verifica della corretta iscrizione nell'apposito registro e dell'inserimento nella base di dati potrà essere effettuata per campionamento, purché il livello di controllo ottenuto sia affidabile e rappresentativo.»

h) dopo il paragrafo 6 sono aggiunti i seguenti paragrafi 6 bis, 6 ter e 6 quater:

«6 bis. Per quanto riguarda il premio speciale per le carni bovine di cui all'articolo 4, paragrafo 6, e il premio alla macellazione di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999, i controlli in loco nei macelli riguardano almeno il 30 % di tutti i macelli partecipanti, selezionati sulla base di un'analisi di rischio. Essi comprendono una verifica a posteriori dei documenti e controlli materiali, nonché un confronto con i dati inseriti nella base di dati in conformità con l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 820/97. I controlli in loco nei macelli vertono altresì sui riepiloghi degli attestati di macellazione (o sulle informazioni equivalenti) inviati ad altri Stati membri conformemente al disposto dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione.

I controlli nei macelli riguardano almeno il 5 % del numero totale di animali per i quali sono state presentate domande di premio per un determinato anno.

Ove del caso, i controlli materiali nei macelli comprendono inoltre la verifica dell'ammissibilità al premio delle carcasse presentate alla pesata. L'autorità di controllo competente tiene registri di tali controlli annotando, in particolare, i numeri di identificazione e il peso delle carcasse di tutti gli animali macellati e controllati nell'ambito del controllo in loco considerato.

Per quanto riguarda i premi concessi per gli animali esportati in paesi terzi, gli Stati membri garantiscono che almeno il 10 % degli animali per i quali è stata presentata o può essere presentata una domanda di premio siano soggetti a un controllo di identificazione al momento del carico per l'esportazione e dell'uscita dal territorio comunitario.

Il tasso di campionamento del 5 % e del 10 % previsto al secondo e quarto comma deve essere rappresentativo. Gli Stati membri possono ridurre al 15 % il tasso del 30 % previsto al primo comma alle condizioni specificate al paragrafo 3 bis.

6 ter. Per quanto riguarda il premio all'estensivazione previsto dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1254/1999, i controlli in loco vertono sulla totalità degli animali di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), di detto regolamento. Il controllo in loco comprende segnatamente la verifica che il totale degli animali presenti nell'azienda corrisponda al numero di animali iscritti nel registro tenuto dall'allevatore e notificati alla base di dati informatizzata in conformità con l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 820/97. Occorre verificare l'esattezza dei dati riportati nel registro e nella base di dati e, se opportuno e necessario, esaminare un campione di documenti giustificativi quali fatture di acquisto e di vendita, attestati di macellazione, certificati veterinari e passaporti conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 820/97.

6 quater. Qualora i campioni controllati rivelino gravi anomalie, la portata dei controlli viene ampliata per assicurare un livello di controllo adeguato.»

i) il paragrafo 9 è sostituito dal testo seguente:

«9. Per quanto riguarda i pagamenti supplementari di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1254/1999, lo Stato membro applica, ove del caso, le regole di controllo previste ai paragrafi da 1 a 6 quater. Se la struttura del regime di pagamenti supplementari non consente l'applicazione delle regole suddette, lo Stato membro prevede controlli atti a garantire un livello di controllo corrispondente ai principi istituiti dal presente regolamento.»

7) All'articolo 7, paragrafo 1, è inserito il seguente comma dopo il secondo trattino:

«Se uno Stato membro fa ricorso al telerilevamento, i controlli supplementari di cui all'articolo 6 sono effettuati secondo le modalità dei controlli tradizionali in loco qualora per l'anno in corso non sia più possibile procedere con il sistema del telerilevamento.»

- 8) Dopo l'articolo 7 è inserito l'attuale articolo 12 come nuovo articolo 7 bis, così modificato:

«Articolo 7 bis

1. Ciascun controllo in loco è oggetto di una relazione.
2. Nel caso di controlli in loco relativi a domande di aiuto, la relazione precisa in particolare:
 - a) il motivo della visita;
 - b) i regimi di aiuto e le domande oggetto di controllo;
 - c) le persone presenti;
 - d) il numero di parcelle visitate e di quelle misurate, i risultati per parcella e le tecniche di misurazione utilizzate;
 - e) il numero e la specie degli animali constatati in loco nonché, eventualmente, i numeri dei marchi auricolari e i dati riportati nel registro e nella base di dati sottoposti a controllo, le risultanze dei controlli e, se del caso, osservazioni particolari relative a determinati numeri di identificazione.

La relazione è firmata dall'imprenditore o da un suo rappresentante, che possono limitarsi ad attestare la propria presenza al momento del controllo o aggiungere le proprie osservazioni.

Qualora gli Stati membri effettuino i controlli in loco previsti dal presente regolamento unitamente alle ispezioni di cui al regolamento (CE) n. 2630/97 della Commissione (**), la relazione viene integrata dalle relazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 5, di detto regolamento.

3. Per quanto riguarda i controlli nei macelli previsti all'articolo 6, paragrafo 6 bis, primo comma, le relazioni possono consistere in un'indicazione, nel sistema contabile del macello, degli animali sottoposti a controllo.

Per quanto riguarda i controlli dell'identità dei singoli animali effettuati al momento del carico per l'esportazione e dell'uscita dal territorio comunitario conformemente all'articolo 6, paragrafo 6 bis, quarto comma, è sufficiente, una relazione semplificata in cui siano indicati gli animali così controllati.

4. Qualora i controlli in loco realizzati in conformità con l'articolo 6, paragrafo 5, del presente regolamento evidenzino infrazioni al regolamento (CE) n. 820/97, copie delle relazioni dei controlli in loco a norma del presente regolamento sono immediatamente inviate alle autorità competenti per l'applicazione del regolamento (CE) n. 2630/97.

(**) GU L 354 del 30.12.1997, pag. 23.»

- 9) L'attuale articolo 13 diventa il nuovo articolo 7 ter ed è così modificato:

«Articolo 7 ter

Salvo casi di forza maggiore, la domanda è respinta nel caso in cui un controllo in loco non possa essere effettuato a causa dell'imprenditore o del suo rappresentante.»

- 10) Il secondo comma del paragrafo 1 dell'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:

«Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si intende per "domanda" una domanda di aiuto per superficie o per animale e la modifica di una domanda di aiuto per superficie ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2.»

- 11) L'articolo 9 è modificato come segue:

- a) il terzo comma del paragrafo 2 diventa il paragrafo 3 ed è così modificato:

«3. In caso di falsa dichiarazione formulata deliberatamente o per negligenza grave, l'imprenditore è escluso:

- a) dal beneficio del regime di aiuto in questione, previsto all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3508/92, per l'anno civile considerato, e inoltre
- b) in caso di falsa dichiarazione formulata deliberatamente, dal beneficio di qualsiasi regime di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3508/92 per l'anno civile successivo e per una superficie uguale a quella per la quale la sua domanda di aiuto è stata rifiutata.»

- b) al paragrafo 2, l'attuale quarto comma diventa il terzo comma;

- c) al paragrafo 2, sesto comma, i quattro trattini sono sostituiti dal testo seguente:

«— colza e girasole: articolo 4 del regolamento (CE) n. 2316/1999 della Commissione (*);

— lino: il pagamento diretto è concesso soltanto se i semi di lino sono prodotti a partire da sementi di varietà di lino considerate diverse da quelle destinate principalmente alla produzione di fibre di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1308/70;

— frumento duro: articolo 6, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 2316/1999.

(*) GU L 280 del 30.10.1999, pag. 43.»

d) al paragrafo 2, l'attuale settimo comma è sostituito dal testo seguente:

«Per quanto riguarda le superfici dichiarate ed effettivamente seminate a frumento duro, qualora si constati una differenza tra il quantitativo minimo di sementi certificate stabilito dallo Stato membro e il quantitativo effettivamente utilizzato, per "superficie determinata" si intende la superficie calcolata dividendo il quantitativo totale di sementi certificate di cui il produttore ha comprovato l'effettiva utilizzazione per il quantitativo minimo per ettaro stabilito dallo Stato membro per la regione del produttore in questione. La superficie così determinata viene presa in considerazione, previa applicazione delle suddette riduzioni, per il calcolo del diritto al supplemento o al regime di aiuti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1251/1999.»

e) l'attuale paragrafo 3 è inserito dopo il terzo comma del paragrafo 2 come nuovo quarto comma;

f) il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. Le superfici determinate ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 per il calcolo dell'aiuto sono utilizzate per calcolare il limite dei premi di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1254/1999.

Il calcolo della superficie massima ammissibile ai pagamenti per superficie per i coltivatori di seminativi si effettua in base alla superficie oggetto di ritiro effettivamente determinata e proporzionalmente alle diverse colture.»

12) L'articolo 10 è sostituito dai seguenti articoli da 10 a 10 octies:

«Articolo 10

1. Qualora sia applicabile un limite o un massimale individuale, il numero di animali indicati nelle domande d'aiuto è limitato al massimale fissato per l'imprenditore in questione.

2. In nessun caso è concesso un aiuto per un numero di animali eccedente quello indicato nella domanda d'aiuto.

3. Fatto salvo l'articolo 10 bis, se il numero di animali dichiarati in una domanda d'aiuto supera il numero di animali accertati nel corso dei controlli amministrativi o dei controlli in loco eseguiti in conformità con l'articolo 6, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base al numero di animali ammissibili accertati.

4. Se il produttore non ha potuto rispettare l'obbligo di detenzione per cause di forza maggiore, il diritto all'aiuto sussiste per il numero di animali effettivamente ammissibili nel momento in cui è sopravvenuto il caso di forza maggiore.

5. Qualora, per motivi imputabili a circostanze naturali della vita della mandria, l'imprenditore non possa assolvere l'impegno di detenere gli animali notificati per un premio durante il periodo in cui tale detenzione è

obbligatoria, il diritto al premio viene mantenuto per il numero di animali ammissibili effettivamente detenuti durante il periodo obbligatorio, purché l'imprenditore ne abbia informato per iscritto la competente autorità entro i dieci giorni feriali successivi alla constatazione della diminuzione del numero di animali. Fatte salve le circostanze particolari da prendere in considerazione nei singoli casi, le autorità competenti possono ammettere, in particolare, le seguenti circostanze naturali della vita della mandria:

a) decesso di un animale in seguito a malattia;

b) decesso di un animale a seguito di un incidente non imputabile alla responsabilità dell'imprenditore.

Articolo 10 bis

1. I bovini presenti nell'azienda vengono presi in considerazione per il premio solo se si tratta di quelli identificati nella domanda d'aiuto.

2. Tuttavia, una vacca nutrice o una giovenca dichiarata per il premio in conformità con l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1254/1999 può essere sostituita da un'altra vacca nutrice o giovenca, entro i limiti previsti dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1254/1999.

3. Per quanto riguarda le vacche nutrici e le giovenche detenute in zone di montagna ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1254/1999, una vacca nutrice può essere sostituita solo da una vacca nutrice e una giovenca da una giovenca.

4. Per quanto riguarda l'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1254/1999, una vacca da latte può essere sostituita solo da un'altra vacca da latte.

5. La sostituzione è effettuata entro il termine di 20 giorni successivi all'uscita dell'animale dall'azienda ed è iscritta nel registro tenuto dall'imprenditore al più tardi il terzo giorno successivo alla sostituzione stessa. L'autorità competente cui era stata presentata la domanda di premio è informata entro un termine di dieci giorni lavorativi successivi alla sostituzione.

6. Lo Stato membro può decidere di non applicare l'obbligo di notifica di cui al paragrafo 5 se la base di dati informatizzata da esso istituita in conformità con l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 820/97 offre adeguate garanzie circa l'esattezza dei dati ivi contenuti ai fini del controllo delle sostituzioni. Gli Stati membri tengono conto delle sostituzioni nella selezione delle domande di aiuto per l'esecuzione dei controlli in loco.

Articolo 10 ter

1. Qualora i controlli amministrativi e i controlli in loco evidenzino una differenza tra il numero di animali dichiarati nella domanda di aiuto e il numero di animali ammissibili accertati, l'aiuto è ridotto conformemente a quanto disposto al paragrafo 2, salvo in casi di forza maggiore e previa applicazione dell'articolo 10, paragrafo 5, in relazione alle circostanze naturali.

2. Nel caso di una domanda riguardante al massimo 20 animali, l'importo unitario dell'aiuto è diminuito:

- a) della percentuale corrispondente all'eccedenza constatata, se essa è inferiore o uguale a due animali, o
- b) della percentuale doppia corrispondente all'eccedenza constatata, se essa è superiore a due e inferiore o uguale a quattro animali.

Se l'eccedenza è superiore a quattro animali non è concesso alcun premio.

In altri casi, l'importo dell'aiuto è diminuito:

- a) della percentuale corrispondente all'eccedenza constatata se essa è inferiore o uguale al 5 %, o
- b) della percentuale doppia corrispondente all'eccedenza constatata, se essa è superiore al 5 % e uguale o inferiore al 20 %.

Qualora l'eccedenza constatata superi il 20 % non è concesso alcun aiuto.

Le percentuali di cui alle lettere a) e b) del primo comma sono calcolate in base al numero dichiarato, quelle di cui alle lettere a) e b) del terzo comma sono calcolate in base al numero determinato.

Articolo 10 quater

1. Per quanto riguarda i bovini diversi da quelli di cui all'articolo 10 ter, qualora da controlli in loco si constati che il numero di animali presenti nell'azienda ammissibili agli aiuti comunitari o ad essi pertinenti non corrisponde:

- a) agli animali notificati alla base di dati informatizzata conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 820/97,
- b) agli animali iscritti nel registro tenuto dall'imprenditore conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 820/97,
- c) ai passaporti degli animali detenuti nell'azienda conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 820/97,

l'importo totale dell'aiuto concesso al richiedente nel quadro del regime di aiuto considerato per il periodo di 12 mesi precedenti il controllo in loco che ha dato luogo a tali risultanze viene ridotto proporzionalmente, salvo in casi di forza maggiore.

La riduzione è calcolata sulla base del numero totale di animali presenti per il regime in questione, delle registrazioni effettuate nella base di dati informatizzata conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 820/97, dei passaporti o delle iscrizioni nel registro tenuto

dall'allevatore. A tale scopo si tiene conto della cifra più bassa.

2. Tuttavia, per quanto riguarda eventuali errori o omissioni nei dati riportati nel registro tenuto dall'imprenditore o nei passaporti, una riduzione in conformità del paragrafo 1 è applicata solo se tale constatazione è effettuata in almeno due controlli realizzati nell'arco di 24 mesi.

3. Se il divario riscontrato nel corso di un controllo in loco è superiore al 20 % del numero di animali ammissibili accertati non viene concesso alcun premio per i dodici mesi precedenti il controllo in loco.

Articolo 10 quinquies

Per quanto riguarda i bovini, un animale accertato nel corso di un controllo in loco ai sensi degli articoli 10 e 10 ter soddisfa i seguenti requisiti:

- a) è identificato individualmente da un passaporto in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 820/97, in cui figurino almeno la data di nascita, il sesso, gli spostamenti e il decesso a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 820/97;
- b) è registrato nella base di dati informatizzata in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 820/97 e debitamente iscritto nel registro tenuto dall'imprenditore ai sensi dell'articolo 7 del medesimo regolamento;
- c) è identificato individualmente dai marchi auricolari previsti dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 820/97;
- d) nel caso di un animale dichiarato per l'aiuto comunitario, è detenuto nel luogo notificato dal richiedente in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento.

Tuttavia, un bovino che ha perso uno dei due marchi auricolari viene considerato come accertato purché sia identificato chiaramente e individualmente da tutti gli altri elementi indicati nel primo comma. Inoltre, nel caso di bovini che non sono stati correttamente registrati nella base di dati informatizzata in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 820/97 o nel registro tenuto dall'imprenditore o i cui passaporti non sono stati compilati in maniera esatta, per ragioni imputabili al richiedente, per quanto riguarda la data di nascita, il sesso, gli spostamenti e il decesso, l'aiuto comunitario viene ridotto in conformità degli articoli 10, 10 ter o 10 quater solo qualora tali omissioni siano riscontrate nel corso di almeno due controlli effettuati nell'arco di 24 mesi.

Articolo 10 sexies

1. Qualora si constati che, ai fini del pagamento di un premio, è stata effettuata per negligenza grave una falsa dichiarazione nella domanda di aiuto, nel registro tenuto dall'imprenditore o nel passaporto, o una falsa notifica alla base di dati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 820/97 o una falsa dichiarazione del numero di unità di bestiame o di animali di cui all'articolo 32, paragrafo 3, terzo comma, primo trattino, del regolamento (CE) n. 2342/1999; l'imprenditore in causa è escluso dal beneficio del regime di aiuto in questione per l'anno civile considerato. In caso di falsa dichiarazione formulata deliberatamente, esso è escluso dal beneficio dello stesso regime di aiuto anche per l'anno civile successivo.

2. Per quanto riguarda le dichiarazioni o i certificati rilasciati dai macelli per il pagamento del premio alla macellazione conformemente all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 2342/1999, in caso di falsa certificazione o dichiarazione formulate deliberatamente o per negligenza grave, lo Stato membro applica adeguate sanzioni, nazionali. Se tali constatazioni sono effettuate una seconda volta, il macello in questione è escluso dal diritto di stilare dichiarazioni o rilasciare certificati ai fini del pagamento di un premio per un periodo minimo di un anno.

Articolo 10 septies

Ai fini dell'applicazione degli articoli da 10 a 10 sexies, sono considerati separatamente, gli animali che possono beneficiare di aiuti comunitari diversi.

Articolo 10 octies

Per quanto riguarda i pagamenti supplementari di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1254/1999, lo Stato membro applica, ove del caso, regole per l'applicazione di sanzioni ai sensi degli articoli da 9 a 10 septies. Se la struttura del regime di pagamenti supplementari istituito nello Stato membro rende inopportuna l'applicazione di sanzioni conformemente alle regole suddette, lo Stato membro prevede adeguate sanzioni equivalenti, commisurate all'irregolarità commessa dal produttore.»

13) Gli articoli 12 e 13 sono soppressi.

14) Dopo l'articolo 14 è aggiunto un nuovo articolo 14 bis:

«Articolo 14 bis

1. Qualora, dopo la presentazione di una domanda di aiuto e prima che siano state soddisfatte tutte le condizioni per la concessione del medesimo, un'azienda venga ceduta nella sua totalità ad un altro imprenditore, nessun aiuto è erogato al cedente in relazione all'azienda trasferita.

2. L'aiuto per il quale il cedente ha presentato domanda è concesso al rilevatorio se:

a) entro un termine da fissare da parte degli Stati membri, il rilevatorio informa la competente autorità in merito al trasferimento, si impegna a presentare

tutti i documenti giustificativi richiesti dalla medesima e chiede il pagamento dell'aiuto, e

b) sono soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto per quanto riguarda l'azienda trasferita ed è onorato l'impegno di cui alla lettera a), assunto dal rilevatorio.

3. Dopo che il rilevatorio ha notificato all'autorità competente il trasferimento dell'azienda e richiesto il pagamento dell'aiuto conformemente al paragrafo 2, lettera a):

a) tutti i diritti e gli obblighi del cedente risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente nell'ambito della domanda di aiuto sono conferiti al rilevatorio,

b) tutte le operazioni necessarie per la concessione dell'aiuto e tutte le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al rilevatorio. ai fini dell'applicazione delle pertinenti disposizioni comunitarie,

c) in deroga all'articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 3508/92, l'azienda trasferita è considerata, ove del caso, come un'azienda distinta per quanto riguarda la campagna di commercializzazione o il periodo considerato di concessione dell'aiuto o del premio.

4. Qualora una domanda di aiuto debba essere presentata dopo l'esecuzione delle operazioni necessarie per la concessione del medesimo e un'azienda sia ceduta nella sua totalità da un imprenditore ad un altro imprenditore dopo l'avvio di tali operazioni ma prima che siano ottemperati tutti i requisiti necessari, l'aiuto può essere concesso al rilevatorio purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b). In tal caso si applica il paragrafo 3, lettera b).

5. Gli Stati membri possono decidere, ove del caso, di concedere l'aiuto al cedente. In questo caso:

a) nessun aiuto è versato al rilevatorio e

b) gli Stati membri procurano che siano analogamente applicate le condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 4.

6. In caso di cessione di parti di un'azienda, non si applicano i paragrafi da 1 a 4. Si applicano le normali disposizioni relative alla concessione degli aiuti.

7. Ai fini del presente articolo, si intende per:

a) "cessione di un'azienda": la cessione della gestione delle unità di produzione considerate;

b) "cedente": l'imprenditore la cui azienda è ceduta ad un altro imprenditore; "rilevatorio": l'imprenditore cui è ceduta l'azienda;

c) "domanda di aiuto":

i) una domanda di aiuto per superficie per i regimi di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3508/92,

ii) una domanda di aiuto per animale per i regimi di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3508/92.»

15) L'articolo 15 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 15*

Gli Stati membri adottano tutte le misure supplementari necessarie all'applicazione del presente regolamento. Essi si prestano mutua assistenza ai fini dei controlli previsti dal presente regolamento. A tale proposito gli Stati membri possono inoltre istituire adeguate sanzioni nazionali applicabili ai produttori o ad altri operatori, quali i macelli o le associazioni che intervengono nella procedura per la concessione dell'aiuto, al fine di garantire l'osservanza dei requisiti in materia di controllo, come il registro del patrimonio zootecnico dell'azienda o il rispetto degli obblighi di notifica.

Ove ciò sia necessario o previsto dalla normativa, gli Stati membri si prestano assistenza reciproca per garantire controlli efficaci e verificare l'autenticità dei documenti presentati e/o l'esattezza dei dati scambiati.»

16) All'articolo 17 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. Fatto salvo il paragrafo 2, entro il 31 marzo di ogni anno per i seminativi ed entro il 31 agosto di ogni anno per i premi per animale, gli Stati membri inviano alla Commissione, conformemente alle disposizioni da

essa adottate; una relazione per l'anno civile trascorso in cui figurino in particolare:

- a) lo stato di attuazione del sistema integrato;
- b) il numero di domande, la superficie complessiva e il totale di animali ripartiti in base ai singoli regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3508/92;
- c) il numero di domande, la superficie complessiva e il totale degli animali che hanno formato oggetto di controlli;
- d) le risultanze dei controlli effettuati, con l'indicazione delle riduzioni applicate ai sensi degli articoli 9 e 10.»

17) All'articolo 19 è soppresso il terzo comma.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.

Esso si applica alle domande presentate relativamente alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazione dei premi a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 2802/1999 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 1999**

che fissa, per la campagna di pesca 2000, i prezzi di ritiro e di vendita di prodotti della pesca di cui all'allegato I, parti A, D ed E, del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 13,

considerando quanto segue:

- (1) a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, e dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3759/92, per ciascuno dei prodotti di cui rispettivamente all'allegato I, parti A e D, ed all'allegato I, parte E, viene fissato un prezzo di ritiro o di vendita comunitario sulla base della freschezza, della dimensione o del peso e della presentazione del prodotto applicando il coefficiente di adattamento della categoria di prodotto interessata ad un importo almeno uguale al 70 % e non eccedente il 90 % del prezzo d'orientamento;
- (2) a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3759/92, al prezzo di ritiro possono essere applicati coefficienti di adattamento nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità;
- (3) a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio, del 26 novembre 1996, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 323/97 della Commissione ⁽⁴⁾, dal 1° gennaio 2000 la classificazione di una partita nella categoria «B» comporta la sua esclusione dal beneficio degli aiuti finanziari nell'ambito degli interventi; pertanto, non è più necessario fissare prezzi di ritiro per i prodotti di qualità «B»;
- (4) i prezzi d'orientamento per la campagna di pesca 2000 sono stati fissati, per il complesso dei prodotti in causa, dal regolamento (CE) n. 2746/1999 del Consiglio ⁽⁵⁾;

- (5) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le percentuali del prezzo d'orientamento che servono come base per il calcolo dei prezzi comunitari di ritiro e di vendita sono fissate, per i prodotti in questione, come indicato nell'allegato I.

Articolo 2

I coefficienti di adattamento che servono per il calcolo dei prezzi comunitari di ritiro e di vendita dei prodotti di cui rispettivamente all'allegato I, parti A e D, ed all'allegato I, parte E, del regolamento (CEE) n. 3759/92, sono fissati come indicato nell'allegato II.

Articolo 3

I prezzi comunitari di ritiro e di vendita validi per la campagna di pesca 2000 e i prodotti ai quali si riferiscono sono fissati come indicato nell'allegato III.

Articolo 4

I prezzi di ritiro validi per la campagna di pesca 2000 nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità, nonché i prodotti ai quali essi si riferiscono, sono fissati come indicato nell'allegato IV.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 388 del 31.12.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.1994, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 334 del 23.12.1996, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 52 del 22.2.1997, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU L 331 del 23.12.1999, pag. 23.

ALLEGATO I

Percentuale del prezzo di orientamento per il calcolo del prezzo di ritiro e di vendita

Prodotti	%
Aringhe della specie <i>Clupea harengus</i>	85
Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i>	85
Spinaroli (<i>Squalus acanthias</i>)	80
Gattucci (<i>Scyliorhinus</i> spp.)	80
Sebasti (<i>Sebastes</i> spp.)	90
Merluzzi bianchi della specie <i>Gadus morhua</i>	80
Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	80
Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	80
Merlani (<i>Merlangius merlangus</i>)	80
Molve (<i>Molva</i> spp.)	80
Sgombri della specie <i>Scomber scombrus</i>	85
Sgombri della specie <i>Scomber japonicus</i>	90
Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.)	85
Passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)	83
Naselli della specie <i>Merluccius merluccius</i>	90
Rombo giallo (<i>Lepidorhombus</i> spp.)	80
Pesce castagna (<i>Brama</i> spp.)	80
Rana pescatrice (<i>Lophius</i> spp.)	85
Gamberetti della specie <i>Grangon crangon</i> e gamberelli (<i>Pandalus borealis</i>)	90
Granchi porri (<i>Cancer pagurus</i>)	90
Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)	90
Limande (<i>Limanda limanda</i>)	83
Passere (<i>Platichthys flesus</i>)	83
Tonni bianchi (<i>Thunnus alalunga</i>)	90
Seppie (<i>Sepia officinalis</i> e <i>Rossia macrosoma</i>)	80
Sogliole (<i>Solea</i> spp.)	83

ALLEGATO II

Coefficiente di alcuni prodotti dell'allegato I parti A, D ed E del regolamento (CEE) n. 3759/92

Specie	Dimensioni (l)	Coefficiente	
		Eviscerato con testa (l)	Pesci interi (l)
		Extra, A (l)	Extra, A (l)
Aringhe della specie <i>Clupea harengus</i>	1	0,00	0,55
	2	0,00	0,85
	3	0,00	0,80
	4	0,00	0,50
	5	0,00	0,95
Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i>	1	0,00	0,60
	2	0,00	0,75
	3	0,00	0,85
	4	0,00	0,55
Spinaroli (<i>Squalus acanthias</i>)	1	0,75	0,75
	2	0,64	0,64
	3	0,35	0,35
Gattucci (<i>Scyliorhinus</i> spp.)	1	0,80	0,75
	2	0,80	0,70
	3	0,55	0,45
Sebasti (<i>Sebastes</i> spp.)	1	0,00	0,90
	2	0,00	0,90
	3	0,00	0,76
Merluzzi bianchi della specie <i>Gadus morhua</i>	1	0,90	0,65
	2	0,90	0,65
	3	0,85	0,50
	4	0,67	0,38
	5	0,47	0,28
Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	1	0,90	0,70
	2	0,90	0,70
	3	0,89	0,69
	4	0,76	0,38
Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	1	0,90	0,70
	2	0,90	0,70
	3	0,77	0,54
	4	0,65	0,45
Merlani (<i>Merlangius merlangus</i>)	1	0,83	0,63
	2	0,80	0,60
	3	0,75	0,55
	4	0,51	0,37
Molve (<i>Molva</i> spp.)	1	0,85	0,70
	2	0,83	0,68
	3	0,75	0,60
Sgombri della specie <i>Scomber scombrus</i>	1	0,00	0,85
	2	0,00	0,83
	3	0,00	0,81
Sgombri cavallo della specie <i>Scomber japonicus</i>	1	0,00	0,85
	2	0,00	0,85
	3	0,00	0,70
	4	0,00	0,52
Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.)	1	0,00	0,80
	2	0,00	0,85
	3	0,00	0,70
	4	0,00	0,29

Specie	Dimensioni (l)	Coefficiente	
		Eviscerato con testa (l)	Pesci interi (l)
		Extra, A (l)	Extra, A (l)
Passere di mare (Pleuronectes platessa)	1	0,90	0,49
	2	0,90	0,49
	3	0,87	0,49
	4	0,63	0,41
Naselli della specie Merluccius merluccius	1	1,00	0,79
	2	0,76	0,59
	3	0,75	0,58
	4	0,62	0,48
	5	0,58	0,45
Rombo giallo (Lepidorhombus spp.)	1	0,85	0,80
	2	0,75	0,70
	3	0,68	0,61
	4	0,43	0,36
Pesce castagna (Brama spp.)	1	0,85	0,80
	2	0,60	0,55
Limande (Limanda limanda)	1	0,85	0,70
	2	0,65	0,50
Passere artiche (Platichthys flesus)	1	0,80	0,70
	2	0,60	0,50
Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga)	1	1,00	0,90
	2	1,00	0,85
Seppie (Sepia officinalis e Rossia macrosoma)	1	0,00	0,80
	2	0,00	0,80
	3	0,00	0,50
		Intero o eviscerato, con testa (l)	Privi di testa (l)
		Extra, A (l)	Extra, A (l)
Rana pescatrice (Lophius spp.)	1	0,72	0,90
	2	0,92	0,85
	3	0,92	0,80
	4	0,77	0,70
	5	0,42	0,50
		Tutte presentazioni	
		A (l)	
Gamberetti del genere Crangon crangon	1	0,65	
	2	0,30	
		Cotti in acqua	Freschi o refrigerati
		A (l)	A (l)
Gamberelli (Pandalus borealis)	1	0,85	0,75
	2	0,30	—
		Intero (l)	
Granchi porri (Cancer pagurus)	1	0,80	
	2	0,60	

Specie	Dimensioni ⁽¹⁾	Intero ⁽¹⁾		Coda ⁽¹⁾
		E ⁽¹⁾	Extra, A ⁽¹⁾	Extra, A ⁽¹⁾
Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)	1	0,95	0,95	0,90
	2	0,95	0,65	0,75
	3	0,85	0,65	0,55
	4	0,55	0,45	0,46
		Eviscerato con testa ⁽¹⁾	Pesci interi ⁽¹⁾	
		Extra, A ⁽¹⁾	Extra, A ⁽¹⁾	
Sogliole (<i>Solea spp.</i>)	1	0,90	0,70	
	2	0,90	0,70	
	3	0,85	0,65	
	4	0,70	0,50	
	5	0,60	0,40	

⁽¹⁾ Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92.

ALLEGATO III

Prezzi di ritiro o di vendita nella Comunità di prodotti dell'allegato I, parti A, D ed E del regolamento (CEE) n. 3759/92

Specie	Dimensioni (1)	Prezzi di ritiro (in euro/t)	
		Eviscerato, con testa (1)	Pesci interi (1)
		Extra, A (1)	Extra, A (1)
Aringhe della specie <i>Clupea harengus</i>	1	0	122
	2	0	189
	3	0	177
	4	0	111
	5	0	211
Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i>	1	0	276
	2	0	346
	3	0	392
	4	0	253
Spinaroli (<i>Squalus acanthias</i>)	1	641	641
	2	547	547
	3	299	299
Gattucci (<i>Scyliorhinus</i> spp.)	1	521	488
	2	521	456
	3	358	293
Sebasti (<i>Sebastes</i> spp.)	1	0	935
	2	0	935
	3	0	789
Merluzzi bianchi della specie <i>Gadus morhua</i>	1	1 101	795
	2	1 101	795
	3	1 040	612
	4	820	465
	5	575	342
Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	1	563	438
	2	563	438
	3	557	432
	4	475	238
Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	1	746	580
	2	746	580
	3	638	448
	4	539	373
Merlani (<i>Merlangius merlangus</i>)	1	599	455
	2	577	433
	3	541	397
	4	368	267
Molve (<i>Molva</i> spp.)	1	798	657
	2	779	638
	3	704	563
Sgombri della specie <i>Scomber scombrus</i>	1	0	207
	2	0	202
	3	0	198
Sgombri cavallo delle specie <i>Scomber japonicus</i>	1	0	230
	2	0	230
	3	0	190
	4	0	141
Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.)	1	0	806
	2	0	856
	3	0	705
	4	0	292

Specie	Dimensioni (l)	Prezzi di ritiro (in euro/t)	
		Eviscerato, con testa (l)	Pesci interi (l)
		Extra, A (l)	Extra, A (l)
Passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>):			
— dal 1° gennaio al	1	786	428
30 aprile 2000	2	786	428
	3	760	428
	4	550	358
— dal 1° maggio al	1	1 082	589
31 dicembre 2000	2	1 082	589
	3	1 046	589
	4	757	493
Naselli della specie	1	3 359	2 633
<i>Merluccius merluccius</i>	2	2 553	1 982
	3	2 519	1 948
	4	2 082	1 612
	5	1 948	1 511
Rombo giallo (<i>Lepidorhombus</i> spp.)	1	1 603	1 509
	2	1 415	1 320
	3	1 283	1 151
	4	811	679
Pesce castagna (<i>Brama</i> spp.)	1	1 248	1 175
	2	881	808
Limande (<i>Limanda limanda</i>)	1	658	541
	2	503	387
Passere artiche (<i>Platichthys flesus</i>)	1	371	324
	2	278	232
Tonni bianchi o alalunga (<i>Thunnus alalunga</i>)	1	2 207	1 737
	2	2 207	1 641
Seppie (<i>Sepia officinalis</i> e <i>Rossia macrosoma</i>)	1	0	1 027
	2	0	1 027
	3	0	642
		Intero o eviscerato, con testa (l)	Privi della testa (l)
		Extra, A (l)	Extra, A (l)
Rana pescatrice (<i>Lophius</i> spp.)	1	1 696	4 380
	2	2 167	4 136
	3	2 167	3 893
	4	1 814	3 406
	5	989	2 433
		Tutte le presentazioni	
		A (l)	
Gamberetti grigi delle specie	1	1 407	
<i>Crangon crangon</i>	2	649	
		Cotti in acqua	Freschi o refrigerati
		A (l)	A (l)
Gamberelli (<i>Pandalus borealis</i>)	1	4 886	1 141
	2	1 724	—

Specie	Dimensioni ⁽¹⁾	Prezzi di vendita (in euro/t)		
		Intero ⁽¹⁾		
Granchi porri (<i>Cancer pagurus</i>)	1	1 259		
	2	944		
		Intero ⁽¹⁾		Coda ⁽¹⁾
		E ⁽¹⁾	Extra, A ⁽¹⁾	Extra, A ⁽¹⁾
Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)	1	4 518	4 518	3 519
	2	4 518	3 091	2 933
	3	4 042	3 091	2 151
	4	2 616	2 140	1 799
		Eviscerato, con testa ⁽¹⁾	Pesci interi ⁽¹⁾	
		Extra, A ⁽¹⁾	Extra, A ⁽¹⁾	
Sogliole (<i>Solea spp.</i>)	1	4 820	3 749	
	2	4 820	3 749	
	3	4 553	3 481	
	4	3 749	2 678	
	5	3 214	2 142	

⁽¹⁾ Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92.

ALLEGATO IV

Specie	Zona di sbarco	Coefficiente	Dimensioni (1)	Prezzi di ritiro (in euro/t)	
				Pesci eviscerati con testa (1)	Pesci interi (1)
				Extra, A (1)	Extra, A (1)
Aringhe della specie <i>Clupea harengus</i>	Le regioni costiere e le isole dell'Irlanda	0,86	$\left\{ \begin{array}{l} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 105 \\ 162 \\ 153 \\ 95 \end{array} \right.$
	Le regioni costiere dell'Inghilterra orientale da Berwick a Dover. Le regioni costiere della Scozia da Portpatrick a Eyemouth e le isole situate ad ovest e a nord di tali regioni. Le regioni costiere della contea di Down (Irlanda del Nord)	0,86	$\left\{ \begin{array}{l} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 105 \\ 162 \\ 153 \\ 95 \end{array} \right.$
Sgombri della specie <i>Scomber scombrus</i>	Le regioni costiere e le isole dell'Irlanda	0,92	$\left\{ \begin{array}{l} 1 \\ 2 \\ 3 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 0 \\ 0 \\ 0 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 191 \\ 186 \\ 182 \end{array} \right.$
	Le regioni costiere e le isole delle contee di Cornwall e del Down nel Regno Unito	0,92	$\left\{ \begin{array}{l} 1 \\ 2 \\ 3 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 0 \\ 0 \\ 0 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 191 \\ 186 \\ 182 \end{array} \right.$
	Le regioni costiere da Portpatrick a sud-ovest della Scozia fino a Wick a nord-est della Scozia e le isole situate ad ovest e a nord di tali regioni; le regioni costiere e le isole dell'Irlanda del Nord	0,97	$\left\{ \begin{array}{l} 1 \\ 2 \\ 3 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 0 \\ 0 \\ 0 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 201 \\ 196 \\ 192 \end{array} \right.$
	Le regioni costiere da Wick fino a Aberdeen a nord-est della Scozia	1,00	$\left\{ \begin{array}{l} 1 \\ 2 \\ 3 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 0 \\ 0 \\ 0 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 207 \\ 202 \\ 198 \end{array} \right.$
Naselli della specie <i>Merluccius merluccius</i>	Le regioni costiere da Troon a sud-ovest della Scozia fino a Wick a nord-est della Scozia e le isole situate ad ovest e a nord di tali regioni	0,73	$\left\{ \begin{array}{l} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 2\ 452 \\ 1\ 863 \\ 1\ 839 \\ 1\ 520 \\ 1\ 422 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 1\ 937 \\ 1\ 447 \\ 1\ 422 \\ 1\ 177 \\ 1\ 103 \end{array} \right.$
	Le regioni costiere e le isole dell'Irlanda	0,98	$\left\{ \begin{array}{l} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 3\ 292 \\ 2\ 502 \\ 2\ 469 \\ 2\ 041 \\ 1\ 909 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 2\ 600 \\ 1\ 942 \\ 1\ 909 \\ 1\ 580 \\ 1\ 481 \end{array} \right.$
Tonni bianchi o alalunga (<i>Thunnus alalunga</i>)	Isole delle Azzorre e Madera	0,48	$\left\{ \begin{array}{l} 1 \\ 2 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 1\ 059 \\ 1\ 059 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 834 \\ 788 \end{array} \right.$
Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i>	Isole Canarie	0,48	$\left\{ \begin{array}{l} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 133 \\ 166 \\ 188 \\ 122 \end{array} \right.$
	Le regioni e le isole delle contee di Cornwall e di Devon nel Regno Unito	0,70	$\left\{ \begin{array}{l} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 193 \\ 242 \\ 274 \\ 177 \end{array} \right.$
	Le regioni costiere atlantiche del Portogallo	0,90 0,79	$\left\{ \begin{array}{l} 2 \\ 3 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 0 \\ 0 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 311 \\ 309 \end{array} \right.$
	Le regioni costiere Francesi atlantiche della Manica e del mare del Nord	0,98	$\left\{ \begin{array}{l} 2 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 0 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 339 \end{array} \right.$

(1) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2803/1999 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 1999**

**che fissa, ai fini del calcolo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente, il valore
forfettario dei prodotti della pesca ritirati dal mercato nella campagna di pesca 2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3318/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3759/92 prevede la concessione di una compensazione finanziaria alle organizzazioni di produttori che effettuano, a talune condizioni, interventi per i prodotti di cui all'allegato I, parti A e D del regolamento suddetto; il valore della compensazione finanziaria deve essere diminuito del valore, fissato forfettariamente, dei prodotti destinati a fini diversi dal consumo umano;
- (2) il regolamento (CEE) n. 1501/83 della Commissione, del 9 giugno 1983, relativo allo smercio di taluni prodotti della pesca che sono stati oggetto di misure di regolarizzazione del mercato ⁽³⁾, ha fissato le destinazioni dei prodotti ritirati; occorre fissare forfettariamente il valore di questi per ciascuna delle destinazioni, prendendo in considerazione le entrate medie ottenute mediante tale collocamento;
- (3) sulla base dei dati relativi a tale valore, è opportuno fissare il valore forfettario per la campagna di pesca 2000 come indicato nell'allegato;
- (4) a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3902/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla concessione della compensazione finanziaria per taluni prodotti della pesca ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1338/95 ⁽⁵⁾, sono previste modalità particolari affinché, qualora un'organizzazione di produttori o uno dei suoi soci metta in vendita i propri prodotti in uno Stato

diverso da quello in cui l'organizzazione è stata riconosciuta, l'organismo incaricato della concessione della compensazione finanziaria venga avvertito delle suddette vendite; l'organismo succitato è quello dello Stato membro in cui l'organizzazione di produttori è stata riconosciuta; è pertanto opportuno che il valore forfettario detraibile sia quello applicato in tale Stato membro;

- (5) le disposizioni sopraccitate s'applicano ugualmente all'anticipo sulla compensazione finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3902/92 della Commissione;
- (6) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il valore forfettario per il calcolo della compensazione finanziaria per i prodotti ritirati dalle organizzazioni di produttori ed utilizzati a fini diversi dall'alimentazione umana e dell'anticipo corrispondente è fissato per la campagna di pesca 2000 come indicato in allegato per ciascuna delle destinazioni indicate.

Articolo 2

Il valore forfettario detraibile dall'importo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente è quello applicato nello Stato membro in cui l'organizzazione di produttori è stata riconosciuta.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 388 del 31.12.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.1994, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 152 del 10.6.1983, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 392 del 31.12.1992, pag. 35.

⁽⁵⁾ GU L 129 del 14.6.1995, pag. 7.

ALLEGATO

Destinazione dei prodotti ritirati	in euro/t
1. Utilizzazione dei prodotti, previa essiccazione e frantumazione o trasformazione in farina, per l'alimentazione animale:	
a) per le aringhe della specie <i>Clupea harengus</i> e gli sgombri delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> :	
— Danimarca e Svezia	60
— Francia	1
— altri Stati membri	18
b) per i gamberetti grigi delle specie <i>Crangon crangon</i> e gamberelli (<i>Pandalus borealis</i>):	
— Svezia	0
— altri Stati membri	10
c) per gli altri prodotti:	
— Danimarca	70
— Svezia	50
— Regno Unito, Portogallo, Belgio e Irlanda	18
— altri Stati membri	0
2. Utilizzazione diversa da quella prevista al punto 1 per l'alimentazione animale (compresa l'esca):	
a) per le sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i> e le acciughe (<i>Engraulis spp.</i>)	
— tutti gli Stati membri	20
b) per gli altri prodotti:	
— Svezia, Francia, Danimarca	50
— Irlanda	0
— altri Stati membri	35
3. Utilizzazione a fini diversi dall'alimentazione	0

**REGOLAMENTO (CE) N. 2804/1999 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 1999**

che fissa, per la campagna 2000, l'ammontare dell'aiuto di riporto per taluni prodotti della pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3901/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, che fissa le regole generali relative alla concessione di un aiuto di riporto per taluni prodotti della pesca e dell'acquicoltura ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1337/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) l'aiuto di riporto ha come scopo d'incitare le organizzazioni di produttori a riportare prodotti ritirati dal mercato, onde evitare la loro distruzione;
- (2) l'ammontare dell'aiuto di riporto deve essere fissato in modo da non perturbare l'equilibrio del mercato dei prodotti in causa;
- (3) l'ammontare dell'aiuto non deve essere superiore alle spese tecniche e finanziarie per la trasformazione e la conservazione rilevate nella precedente campagna di pesca, non tenendo conto dei costi più elevati;

(4) in base ai dati concernenti le spese tecniche e finanziarie inerenti alle operazioni in causa rilevate nella Comunità, è opportuno fissare l'importo dell'aiuto per la campagna 2000 al livello indicato in allegato;

(5) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 2000, l'ammontare dell'aiuto di riporto per i prodotti elencati nell'allegato I, parti A, D e E, del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio ⁽³⁾ è fissato al livello indicato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 392 del 31.12.1992, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 129 del 14.6.1995, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 388 del 31.12.1992, pag. 1.

ALLEGATO

1. Ammontare dell'aiuto di riporto per i prodotti dell'allegato I, parti A e D, e per le sogliole (*Solea spp.*) dell'allegato I, parte E del regolamento (CEE) n. 3759/92

Operazioni di trasformazione di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3759/92	Ammontare dell'aiuto (in euro/t)	
	1	2
	Primo mese	Per mese supplementare
I. Congelamento e conservazione dei prodotti interi o senza visceri con testa o tagliati		
— Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i>	240	15
— Altre specie	130	15
II. Filettatura, congelamento e conservazione	206	15
III. Salatura e/o essiccazione e conservazione dei prodotti interi, senza visceri con testa, tagliati o filettati	165	15

2. Ammontare dell'aiuto di riporto per gli altri prodotti nell'allegato I, parte E del regolamento (CEE) n. 3759/92

Operazioni di trasformazione di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3759/92	Prodotti	Ammontare dell'aiuto (in euro/t)	
		1	3
		Primo mese	Per mese supplementare
I. Congelamento e magazzinaggio	Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)	245	25
	Code di scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)	168	25
II. Decapitazione, congelamento e magazzinaggio	Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)	168	25
III. Cottura, congelamento e magazzinaggio	Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>)	270	25
	Granchi (<i>Cancer pagurus</i>)	146	19
IV. Conservazione in vivaio o in gabbia	Granchi (<i>Cancer pagurus</i>)	170	

REGOLAMENTO (CE) N. 2805/1999 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 2211/94 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, riguardo alla notificazione dei prezzi all'importazione dei prodotti della pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 novembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/94 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 22 e 23,

considerando quanto segue:

- (1) è necessario stabilire modalità che consentano di assicurare in modo rapido ed affidabile la trasmissione dei dati richiesti per il controllo dei prezzi di riferimento;
- (2) un codice Taric è attribuito a ciascun prodotto compreso negli allegati I, II, III, IV e V del regolamento (CEE) n. 3759/92 per il quale è fissato un prezzo di riferimento;
- (3) a norma del regolamento (CE) n. 2211/94 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2431/98 ⁽⁴⁾, le informazioni raccolte devono essere suddivise per specie o prodotto, per categoria e per presentazione commerciale. Poiché un codice addizionale Taric identifica i prodotti considerati, non è più necessario descriverli mediante i parametri suddetti;

- (4) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2211/94 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
«1. Gli Stati membri notificano alla Commissione i prezzi franco frontiera delle merci elencate negli allegati I, II, III, IV e V del regolamento (CEE) n. 3759/92, per le quali è fissato un prezzo di riferimento e che sono messe in libera pratica. Detti prezzi devono essere suddivisi per codice Taric, nonché per giorno di presentazione della dichiarazione d'importazione.»
- 2) L'allegato II è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 388 del 31.12.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.1994, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 238 del 13.9.1994, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 302 del 12.11.1998, pag. 13.

ALLEGATO

«ALLEGATO II

1. Formato dei dati

N. di registrazione	Dati pertinenti	Identificazione del tipo di dati	Formato	Dimensioni	Codice
1°	Identificazione del messaggio	<TTL>	Carattere	5	2211B
2°	Stato membro	<RMS>	Carattere	3	Tab. 1
3°	Data del 1° giorno del periodo in questione	<RPP>	Data JJMMAAAA	8	
4° e seguenti	— Data di importazione	<DAT>	Data JJMMAAAA	8	
	— Paese di provenienza (non obbligatorio)		Numerico	3	(¹)
	— Paese d'origine		Numerico	3	(¹)
	— Codice nomenclatura combinata + TARIC		Carattere	10	(²)
	— Codice addizionale TARIC I		Carattere	4	
	— Codice addizionale TARIC II		Carattere	4	
	— Valore arrotondato all'unità		Numerico (intero)	15	(³)
	— Codice della moneta		Carattere	3	Tab. 2
	— Quantità in kg		Numerico (intero)	15	

(¹) Nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri [Regolamento (CE) n. 895/97 della Commissione (GU L 128 del 21.5.1997, pag. 1)].

(²) Tariffa integrata delle Comunità europee (Taric) (GU C 212 e C 212 A del 23.7.1999).

(³) Esempio: 43,56 è rappresentato da 44.

2. Formato del messaggio

Il file è un file testo composto da 4 tipi di registrazione,

- Ogni dato è separato dal dato successivo da un punto e virgola.
- Ogni riga del messaggio è seguita da un indicatore di fine riga.

Esso si presenta come segue:

<TTL>2211B

<RMS>C(3)

<RPP>JJMMAAAA

<DAT>JJMMAAAA; N(3); N(3); C(10); C(4); C(4); N(15); C(3); N(15);

<DAT>JJMMAAAA; N(3); N(3); C(10); C(4); C(4); N(15); C(3); N(15);

<DAT>JJMMAAAA; N(3); N(3); C(10); C(4); C(4); N(15); C(3); N(15);

.....

3. Codici

Tabella 1

Codici degli Stati membri

Codice	Stati membri
AUT	Austria
BEL	Belgio
DEU	Germania
DNK	Danimarca
ESP	Spagna
FIN	Finlandia
FRA	Francia
GBR	Regno Unito
GRC	Grecia
IRL	Irlanda
ITA	Italia
LUX	Lussemburgo
NLD	Paesi Bassi
PRT	Portogallo
SWE	Svezia

Tabella 2

Codici delle monete

Codici	Monete
BEF	Franco belga
DKK	Corona danese
DEM	Marco tedesco
GRD	Dracma
PTE	Escudo portoghese
EUR	Euro
FRF	Franco francese
FIM	Marco finlandese
NLG	Fiorino olandese
IER	Sterlina irlandese
ITL	Lira italiana

Codici	Monete
ATS	Scellino
ESP	Peseta spagnola
SEK	Corona svedese
GBP	Lira sterlina
LUF	Franco lussemburghese»

REGOLAMENTO (CE) N. 2806/1999 DELLA COMMISSIONE**del 22 dicembre 1999****che fissa l'ammontare del premio forfettario per taluni prodotti della pesca durante la campagna 2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4176/88 della Commissione, del 28 dicembre 1988, che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla concessione di un aiuto forfettario per taluni prodotti della pesca e dell'acquicoltura ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3516/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

- (1) il premio forfettario dovrebbe incitare le organizzazioni di produttori ad evitare la distruzione dei prodotti ritirati dal mercato;
- (2) l'importo del premio deve essere fissato tenendo conto dell'interdipendenza esistente tra i mercati interessati nonché della necessità di evitare distorsioni della concorrenza;
- (3) l'importo del premio non deve essere l'importo delle spese tecniche e finanziarie di trasformazione e di magazzinaggio rilevate durante la campagna di pesca precedente, fatta eccezione per le spese più onerose;
- (4) in base ai dati concernenti le spese tecniche e finanziarie inerenti alle operazioni in causa rilevate nella Comunità,

è opportuno fissare l'importo del premio per la campagna 2000 al livello indicato in appresso;

- (5) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca 2000, l'importo del premio forfettario dei prodotti elencati nell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio ⁽³⁾, è fissato come segue:

- a) congelamento e conservazione dei prodotti interi, senza visceri e con testa o sezionati:
 - 130 EUR/t, per il primo mese
 - 15 EUR/t, per mese supplementare
- b) filettatura, congelamento e conservazione:
 - 206 EUR/t, per il primo mese
 - 15 EUR/t, per mese supplementare.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 367 del 31.12.1988, pag. 63.

⁽²⁾ GU L 320 del 22.12.1993, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 388 del 31.12.1992, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 2807/1999 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 1999
che fissa i prezzi di riferimento dei prodotti della pesca per la campagna 2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 6, primo comma, e l'articolo 23, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) l'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3759/92 prevede fra l'altro la fissazione annuale, per categoria di prodotti, di prezzi di riferimento validi nella Comunità per i prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV, parte B, e V dello stesso regolamento, fatte salve le procedure di consultazione previste per taluni prodotti nell'ambito del GATT;
- (2) l'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3759/92 prevede fra altro la fissazione, prima dell'inizio di ogni campagna di commercializzazione, di prezzi di riferimento per i prodotti di cui all'allegato IV, parte A;
- (3) a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3759/92, per i prodotti elencati nell'allegato I, parti A, D e E, il prezzo di riferimento è uguale rispettivamente al prezzo di ritiro e al prezzo di vendita fissati in conformità dell'articolo 11, paragrafo 1, e dell'articolo 13 del regolamento suddetto;
- (4) i prezzi comunitari di ritiro e di vendita dei prodotti in oggetto sono stati fissati, per la campagna 2000, dal regolamento (CE) n. 2802/1999 ⁽³⁾;
- (5) per i prodotti elencati nell'allegato I, parti B e C, e nell'allegato IV, parte B, del regolamento (CEE) n. 3759/92, i prezzi di riferimento sono determinati sulla base della media dei prezzi di riferimento del prodotto fresco, tenuto conto dei costi di trasformazione e della necessità di garantire una relazione di prezzi conforme alla situazione del mercato;
- (6) per i prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3759/92, i prezzi di riferimento devono essere derivati dal rispettivo prezzo d'orientamento di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento citato, in funzione del livello di prezzo determinante per l'applicazione delle misure d'intervento previste per tali prodotti dall'articolo 16, paragrafo 1, dello stesso regolamento, e fissati

tenendo conto della situazione del mercato di tali prodotti;

- (7) per i pesci dei generi *Thunnus* ed *Euthynnus* elencati nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 3759/92, i prezzi di riferimento sono determinati sulla base della media ponderata dei prezzi franco frontiera constatati sui mercati più rappresentativi degli Stati membri nei tre anni precedenti;
- (8) per quanto riguarda le carpe e i salmoni di cui all'allegato IV, parte A, del regolamento (CEE) n. 3759/92, i prezzi di riferimento sono fissati sulla base della media dei prezzi alla produzione constatati nel corso dei tre anni che precedono la data di fissazione del prezzo di riferimento per un prodotto per il quale le caratteristiche commerciali sono definite nel regolamento (CEE) n. 2210/93 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 843/95 ⁽⁵⁾;
- (9) per i prodotti congelati e salati di cui all'allegato V del regolamento (CEE) n. 3759/92, i prezzi di riferimento sono determinati sulla base del prezzo di riferimento medio del prodotto fresco, tenuto conto dei costi di trasformazione e della situazione del mercato; se non viene fissato un prezzo di riferimento per il prodotto fresco, i prezzi di riferimento sono determinati sulla base del prezzo di riferimento applicato ad un prodotto fresco commercialmente analogo; tuttavia, a causa del volume e delle condizioni di importazione di taluni prodotti congelati e salati, non risulta possibile fissare immediatamente un prezzo di riferimento per tutti questi prodotti;
- (10) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 2000, i prezzi di riferimento dei prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV, parti A e B, di taluni prodotti dell'allegato V del regolamento (CEE) n. 3759/92 sono fissati come indicato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.

⁽¹⁾ GU L 388 del 31.12.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.1994, pag. 15.

⁽³⁾ Cfr. pagina 38 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ GU L 197 del 6.8.1993, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU L 85 del 19.4.1995, pag. 13.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

1. Prezzi di riferimento dei prodotti elencati nell'allegato I, parti A, D ed E del regolamento (CEE) n. 3759/92

Specie	Dimensioni (l)	Prezzi di riferimento (euro/t)			
		Eviscerato, con testa (l)		Pesci interi (l)	
		Codice addizionale Taric	Extra, A (l)	Codice addizionale Taric	Extra, A (l)
Aringhe della specie <i>Clupea harengus</i> ex 0302 40 00	1	F001	0	F011	122
	2	F002	0	F012	189
	3	F003	0	F013	177
	4	F004	0	F014	111
	5	F005	0	F015	211
Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i> ex 0302 61 10	1	F021	0	F029	276
	2	F022	0	F030	346
	3	F023	0	F031	392
	4	F024	0	F032	253
Spinaroli (<i>Squalus acanthias</i>) 0302 65 20	1	F037	641	F043	641
	2	F038	547	F044	547
	3	F039	299	F045	299
Gattucci (<i>Scyliorhinus</i> spp.) 0302 65 50	1	F049	521	F055	488
	2	F050	521	F056	456
	3	F051	358	F057	293
Sebasti (<i>Sebastes</i> spp.) 0302 69 31 e 0302 69 33	1	F061	0	F067	935
	2	F062	0	F068	935
	3	F063	0	F069	789
Merluzzi bianchi della specie <i>Gadus morhua</i> 0302 50 10	1	F073	1 101	F083	795
	2	F074	1 101	F084	795
	3	F075	1 040	F085	612
	4	F076	820	F086	465
	5	F077	575	F087	342
Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>) 0302 63 00	1	F093	563	F101	438
	2	F094	563	F102	438
	3	F095	557	F103	432
	4	F096	475	F104	238
Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>) 0302 62 00	1	F109	746	F117	580
	2	F110	746	F118	580
	3	F111	638	F119	448
	4	F112	539	F120	373
Merlani (<i>Merlangius merlangus</i>) 0302 69 41	1	F125	599	F133	455
	2	F126	577	F134	433
	3	F127	541	F135	397
	4	F128	368	F136	267
Molve (<i>Molva</i> spp.) 0302 69 45	1	F141	798	F147	657
	2	F142	779	F148	638
	3	F143	704	F149	563
Sgombri della specie <i>Scomber scombrus</i> ex 0302 64 00	1	F153	0	F159	207
	2	F154	0	F160	202
	3	F155	0	F161	198
Sgombri cavallo della specie <i>Scomber japonicus</i> ex 0302 64 00	1	F165	0	F173	230
	2	F166	0	F174	230
	3	F167	0	F175	190
	4	F168	0	F176	141
Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.) 0302 69 55	1	F181	0	F189	806
	2	F182	0	F190	856
	3	F183	0	F191	705
	4	F184	0	F192	292

Specie	Dimensioni (l)	Prezzi di riferimento (euro/t)				
		Eviscerato, con testa (l)		Pesci interi (l)		
		Codice addizionale Taric	Extra, A (l)	Codice addizionale Taric	Extra, A (l)	
Passere di mare (Pleuronectes platessa) 0302 22 00:	1	F197	786	F205	428	
	— dal 1° gennaio al 30 aprile 2000	2	F198	786	F206	428
		3	F199	760	F207	428
		4	F200	550	F208	358
	— dal 1° maggio al 31 dicembre 2000	1	F197	1 082	F205	589
		2	F198	1 082	F206	589
		3	F199	1 046	F207	589
		4	F200	757	F208	493
Naselli della specie Merluccius merluccius ex 0302 69 68	1	F213	3 359	F223	2 653	
	2	F214	2 553	F224	1 982	
	3	F215	2 519	F225	1 948	
	4	F216	2 082	F226	1 612	
	5	F217	1 948	F227	1 511	
Rombo giallo (Lepidorhombus spp.) 0302 29 10	1	F233	1 603	F241	1 509	
	2	F234	1 415	F242	1 320	
	3	F235	1 283	F243	1 151	
	4	F236	811	F244	679	
Pesce castagna (Brama spp.) 0302 69 75	1	F249	1 248	F253	1 175	
	2	F250	881	F254	808	
Limande (Limanda limanda) ex 0302 29 90	1	F257	658	F261	541	
	2	F258	503	F262	387	
Passere artiche (Platichthys flesus) ex 0302 29 90	1	F265	371	F269	324	
	2	F266	278	F270	232	
Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga) 0302 31 10 e 0302 31 90	1	F273	2 207	F277	1 737	
	2	F274	2 207	F278	1 641	
Seppie (Sepia officinalis e Rossia macrosoma) ex 0307 41 10	1	F281	0	F287	1 027	
	2	F282	0	F288	1 027	
	3	F283	0	F289	642	
		Intero o eviscerato, con testa (l)		Prive della testa (l)		
		Codice addizionale Taric	Extra, A (l)	Codice addizionale Taric	Extra, A (l)	
Rana pescatrice (Lophius spp.) 0302 69 81	1	F293	1 696	F303	4 380	
	2	F294	2 167	F304	4 136	
	3	F295	2 167	F305	3 893	
	4	F296	1 814	F306	3 406	
	5	F297	989	F307	2 433	
		Tutte presentazioni				
		Codice addizionale Taric		A (l)		
Gamberetti grigi del genere Crangon crangon ex 0306 23 31 e ex 0306 23 39	1	F313		1 407		
	2	F314		649		

		Cotti in acqua		Freschi o refrigerati			
		Codice addizionale Taric	A (1)	Codice addizionale Taric	A (1)		
Gamberelli (<i>Pandalus borealis</i>) ex 0306 23 10	1	F317	4 886	F321	1 141		
	2	F318	1 724	—	—		
		Codice in acqua		Intero (1)			
Granchi porri (<i>Cancer pagurus</i>) 0306 24 30	1	F323		1 259			
	2	F324		944			
		Intero (1)				Coda (1)	
		Codice addizionale Taric	E (1)	Codice addizionale Taric	Extra, A (1)	Codice addizionale Taric	Extra, A (1)
Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>) 0306 29 30	1	F325	4 518	F329	4 518	F337	3 519
	2	F326	4 518	F330	3 091	F338	2 933
	3	F327	4 042	F331	3 091	F339	2 151
	4	F328	2 616	F332	2 140	F340	1 799
		Eviscerato, con testa (1)			Pesci interi (1)		
		Codice addizionale Taric	Extra, A (1)	Codice addizionale Taric	Extra, A (1)	Extra, A (1)	Extra, A (1)
Sogliole (<i>Solea spp.</i>) 0302 23 00	1	F345	4 820	F355	3 749		
	2	F346	4 820	F356	3 749		
	3	F347	4 553	F357	3 481		
	4	F348	3 749	F358	2 678		
	5	F349	3 214	F359	2 142		

(1) Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle definite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92.

2. Prezzo di riferimento per i prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3759/92

Codice NC	Codice addizionale Taric	Designazione delle merci	Prezzo di riferimento (Euro/t)
A. Prodotti congelati dei codici NC 0303 e 0304:			
0303 31 10	—	Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)	1 646
0303 79 71	—	Orate di mare (<i>Dentex dentex</i> e <i>Pagellus spp.</i>) Naselli (<i>Merluccius spp.</i>)	1 323
0303 78 11, 0303 78 12, 0303 78 13, 0303 78 19	F365	Interi: — con o senza testa	940
0304 20 55, ex 0304 20 58	F366	Filetti: — filetti «interleaved» o in blocchi industriali, con lische («standard»)	1 189
	F367	— filetti «interleaved» o in blocchi industriali, senza lische	1 372
	F368	— filetti individuali o «fully interleaved», con pelle	1 222
	F369	— filetti individuali o «fully interleaved», senza pelle	1 325
	F370	— blocchi presentati in imballaggi immediati inferiori a 4 kg	1 387
ex 0304 20 56		Merluccius hubbsi	
	F366	Filetti: — filetti «interleaved» o in blocchi industriali, con lische («standard»)	1 070
	F367	— filetti «interleaved» o in blocchi industriali, senza lische	1 235

Codice NC	Codice addizionale Taric	Designazione delle merci	Prezzo di riferi- mento (Euro/t)
ex 0304 90 47	F368	— filetti individuali o «fully interleaved», con pelle	1 100
	F369	— filetti individuali o «fully interleaved», senza pelle	1 193
	F370	— blocchi presentati in imballaggi immediati inferiori a 4 kg	1 236
	F371	Pezzi e altre carni, esclusa la carne tritata in blocchi (minced blocks)	1 174
B. Prodotti di congelati del codice NC 0306:			
0306 13 40,	—	Gamberetti rosa mediterraneo « <i>Parapenaeus longirostris</i> »	3 432
0306 13 50	—	Gamberetti del genere <i>Penaeus</i>	6 651
C. Prodotti congelati del codice NC 0307:			
0307 49 35	F372	Calamari <i>Loligo</i> spp.	944
		— <i>Loligo</i> patagonica:	
0307 49 31	F373	interi, non puliti	1 133
	F374	puliti	
0307 49 33	F375	— <i>Loligo</i> vulgaris:	2 361
		interi, non puliti	
0307 49 33	F376	interi, non puliti	2 739
		puliti	
ex 0307 49 38	F377	— <i>Loligo</i> pealei:	1 653
		interi, non puliti	
ex 0307 49 38	F378	interi, non puliti	1 889
		puliti	
ex 0307 49 38	F379	— <i>Loligo</i> opalescens:	944
		interi, non puliti	
0307 49 51	F380	— altre specie del genere	1 133
		<i>Loligo</i>	
0307 49 51	F381	interi, non puliti	1 228
		puliti	
0307 49 51	F382	Calamari	817
		(<i>Ommastrephes sagittatus</i>):	
0307 49 51	F383	interi, non puliti	1 552
		tubo	
0307 49 51	F384	cilindro	2 328
		Illex spp.	
ex 0307 99 11	F385	— <i>Illex</i> argentinus:	747
		interi, non puliti	
ex 0307 99 11	F386	tubo	1 420
		cilindro	
ex 0307 99 11	F387	— <i>Illex</i> illecebrosus:	2 129
		interi, non puliti	
ex 0307 99 11	F388	tubo	747
		cilindro	
ex 0307 99 11	F389	interi, non puliti	1 420
		tubo	
ex 0307 99 11	F390	cilindro	2 129
		— altre specie del genere	
0307 49 01,	F391	<i>Illex</i> :	747
		interi, non puliti	
0307 49 18	F392	tubo	1 420
0307 59 10	F393	cilindro	2 129
0307 49 01,	—	Seppie (<i>Sepia officinalis</i> e <i>Rossia macrosoma</i>) e seppiole (<i>Sepiola rondeleti</i>)	1 655
0307 49 18	—	Polpi del genere (<i>Octopus</i> spp.)	1 706

3. Prezzo di riferimento per i prodotti elencati nell'allegato III del regolamento (CE) n. 3759/92

Tonni (del genere Thunnus), tonnetti stirati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamid] e altre specie del genere Euthynnus, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla fabbricazione dei prodotti del codice NC 1604:

Specie	Prezzo di riferimento (euro/t)		
	Interi	Senza visceri nel branchite	Altre (senza testa)
A. Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga), congelati: 0303 41 11, 0303 41 13, 0303 41 19	1 419	1 617	1 758
B. Tonni albacora (Thunnus albacares):			
1) che pesano, per pezzo, più di 10 kg ⁽¹⁾ : ex 0302 32 10, 0303 42 12, 0303 42 32, 0303 42 52	1 013	1 156	1 256
Codice addizionale Taric	F394	F395	F396
2) che pesano, per pezzo, 10 kg o medio ⁽¹⁾ : ex 0302 32 10, 0303 42 18, 0303 42 38, 0303 42 58	790	901	980
Codice addizionale Taric	F397	F398	F399
C. Tonno o boniti [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]: 0302 33 10, 0303 43 11, 0303 43 13, 0303 43 19	628	716	779
Codice addizionale Taric	F400	F401	F402
D. Altre specie del genere Thunnus e Euthynnus ad eccezione del tonno rosso (Thunnus thynnus), fresco o refrigerato e del tonno obeso (Parathunnus obesus o Thunnus obesus), fresco o refrigerato: ex 0302 39 19, 0302 69 21, ex 0303 49 41, ex 0303 49 43, ex 0303 49 49, 0303 79 21, 0303 79 23, 0303 79 29	760	866	942
Codice addizionale Taric	F403	F404	F405

⁽¹⁾ Le indicazioni di peso si riferiscono ai prodotti interi.

4. Prezzi di riferimento per certi prodotti dell'allegato IV, parte A del regolamento (CEE) n. 3759/92

Prodotto	Presentazione	Codice addizionale Taric	Periodo	Prezzo di riferimento (in euro/t)				
Carpa del codice NC 0301 93 00	vivi, di almeno 800 g	F406	dall'1.1 al 31.7.2000	1 403				
			dall'1.8 al 30.11.2000	1 700				
			dall'1.12 al 31.12.2000	1 700				
Salmone dell'Atlantico (Salmo salar) fresco, refrigerato o congelato codici NC	intero	F407	—	3 131				
			eviscerato	F408	—	3 478		
					eviscerato e decapitato	F409	—	3 914
							filetti	F410

5. Prezzo di riferimento per taluni prodotti congelati e salati elencati nell'allegato IV, parte B e nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 3759/92

Prodotti elencati nei codici NC 0303 e 0304:

Specie	Codice addizionale Taric	Presentazione	Prezzo di riferi- mento (Euro/t)
1. Sebati (Sebastes spp.)		Interi:	
0303 79 35 0303 79 37	F411	— con o senza testa	942
0304 20 35 0304 20 37	F412	Filetti: — con lische («standard»)	1 877
	F413	— senza lische	2 119
	F414	— blocchi presentati in imballaggi immediati inferiori a 4 kg	2 263
ex 0304 90 31	F415	Pezzi e altre carni, esclusa la carne tritata in blocchi (minced blockes)	1 285
2. Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac e Gadus macrocephalus) e pesce della specie Boreogadus saida		Interi:	
0303 60 11, 0303 60 19, 0303 60 90, 0303 79 41	F416	— con o senza testa	1 084
0304 20 21 0304 20 29	F417	Filetti: — filetti «interleaved» o in blocchi industriali, con lische («standard»)	2 380
	F418	— filetti «interleaved» o in blocchi industriali, senza lische	2 692
	F419	— filetti individuali «fully interleaved» con pelle	2 550
	F420	— filetti individuali «fully interleaved» senza pelle	2 915
	F421	— blocchi presentati in imballaggi immediati inferiori a 4 kg	2 874
ex 0304 90 35, ex 0304 90 38, ex 0304 90 39	F422	Pezzi e altre carni, esclusa la carne tritata in blocchi (minced blocks)	1 392
3. Merluzzi carbonari (Pollachius virens)		Interi:	
0303 73 00	F423	— con o senza testa	735
0304 20 31	F424	Filetti: — filetti «interleaved» o in blocchi industriali, con lische («standard»)	1 503
	F425	— filetti «interleaved» o in blocchi industriali senza lische	1 639
	F426	— filetti individuali, «fully interleaved» con pelle	1 491
	F427	— filetti individuali, «fully interleaved» senza pelle	1 682
	F428	— blocchi presentati in imballaggi immediati inferiori a 4 kg	1 734
ex 0304 90 41	F429	Pezzi e altre carni, esclusa la carne tritata in blocchi (minced blocks)	987

Specie	Codice addizionale Taric	Presentazione	Prezzo di riferimento (Euro/t)
4. Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>) 0303 72 00	F430	Interi: — con o senza testa	904
0304 20 33	F431	Filetti: — filetti «interleaved» o in blocchi industriali, con lische («standard»)	2 220
	F432	— filetti «interleaved» o in blocchi industriali, senza lische	2 659
	F433	— filetti individuali «fully interleaved» con pelle	2 512
	F434	— filetti individuali «fully interleaved» senza pelle	2 739
	F435	— blocchi presentati in imballaggi immediati infe- riore a 4 kg	2 960
ex 0304 90 45	F436	Pezzi e altre carni, esclusi la carne tritata in blocchi (minced blocks)	1 038
5. Sgombri della specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> e pesci della specie <i>Orcynopsis unicolor</i>		Interi:	
0303 74 30	F437	— con testa	403
0303 79 58	F438	— senza testa	445
0304 20 53	F439	Filetti	710
ex 0304 90 97	F440	Fianchi	581
6. Merluzzi (<i>Theragra chalcogramma</i>) 0304 20 85	F441	Filetti: — filetti «interleaved» o in blocchi industriali, con lische («standard»)	1 137
	F442	— filetti «interleaved» o in blocchi industriali, senza lische	1 311
7. Pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>) ex 0303 79 87	F443	Interi, con o senza testa	3 069
8. Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> e <i>Gadus macroce- phalus</i>) e pesce della specie <i>Borreogadus saida</i> ex 0305 62 00, 0305 69 10	F444	Pesci salati ma non secchi né affumicati e pesci in salamoia < 1,1 kg	2 612
	F445	≥ 1,1 kg; < 2,1 kg	2 898
	F446	≥ 2,1 kg	3 346
Merluzzi bianchi (<i>Gadus macro- cephalus</i>) ex 0305 62 00	F447	< 1,33 kg	1 785
	F448	≥ 1,33 kg < 2,7 kg	2 107
	F449	≥ 2,7 kg	2 633

**REGOLAMENTO (CE) N. 2808/1999 DELLA COMMISSIONE
del 28 dicembre 1999**

relativo a vendite, mediante gara semplice, di alcoli d'origine vinica destinati all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999⁽²⁾,

Si procede alla vendita, nel quadro di sette gare semplici, n. 275/99 CE, 276/99 CE, 277/99 CE, 278/99 CE, 279/99 CE, 280/99 CE e 281/99 CE di un quantitativo complessivo di 450 000 ettolitri di alcole proveniente dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, detenuto dagli organismi d'intervento italiano, francese e spagnolo.

visto il regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento⁽³⁾,

Ciascuna delle gare semplici n. 275/99 CE e n. 276/99 CE verte su un quantitativo di 100 000 hl di alcole a 100 % vol e ciascuna delle gare semplici nn. 277/99 CE, 278/99 CE, 279/99 CE, 280/99 CE e 281/99 CE vertono su un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol.

considerando quanto segue:

Articolo 2

(1) il regolamento (CEE) n. 377/93 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1448/97⁽⁵⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento;

L'alcole messo in vendita:

— è destinato all'esportazione fuori della Comunità europea e
— deve essere importato e disidratato in uno dei seguenti paesi terzi:

(2) è opportuno procedere alla vendita, mediante gara semplice, per l'esportazione di alcole di origine vinica in taluni paesi dei Caraibi e dell'America centrale, allo scopo di garantire la continuità dell'approvvigionamento a tali paesi e di ridurre le scorte comunitarie di alcole d'origine vinica;

- Costa Rica,
- Guatemala,
- Honduras, comprese le isole Swan,
- El Salvador,
- Nicaragua,
- San Cristoforo e Nevis,
- Bahamas,
- Repubblica dominicana,
- Antigua e Barbuda,
- Dominica,
- isole Vergini britanniche e Montserrat,
- Giamaica,
- Santa Lucia,
- San Vincenzo, comprese le isole Grenadine settentrionali,
- Barbados,
- Trinidad e Tobago,
- Belize,
- Grenada, comprese le isole Grenadine meridionali,
- Aruba,
- Antille olandesi: Curaçao, Bonaire, Sant'Eustachio, Saba e la parte meridionale di San Martino,

(3) è necessario prevedere una cauzione specifica per assicurare l'esportazione materiale degli alcoli dal territorio doganale della Comunità e applicare sanzioni progressive qualora non venga rispettata la data prevista per l'esportazione; tale cauzione non deve essere collegata alla cauzione detta di buona esecuzione, che ha segnatamente lo scopo di assicurare il ritiro degli alcoli dai depositi e l'utilizzazione per i fini previsti dell'alcole aggiudicato;

(4) in base al regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio⁽⁶⁾ che istituisce il regime agromonetario dell'euro, i prezzi delle offerte e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro;

(5) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

⁽¹⁾ GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 199 del 30.7.1999, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 346 del 15.12.1988, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 43 del 20.2.1993, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU L 198 del 25.7.1997, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

- Guyana,
- isole Vergini degli Stati Uniti d'America,
- Haiti;
- deve essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Articolo 3

L'ubicazione e i riferimenti relativi alle cisterne, il volume d'alcole contenuto in ciascuna cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell'alcole, nonché alcune condizioni specifiche figurano nell'allegato I.

Articolo 4

La vendita avviene conformemente alle disposizioni di cui agli articoli da 13 a 18, da 30 a 34 e da 36 a 38 del regolamento (CEE) n. 377/93 e all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2799/98 del Consiglio.

Tuttavia, in deroga al disposto dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 377/93 il termine per la presentazione delle offerte relative alle aggiudicazioni previste dal presente regolamento si situa tra l'ottavo e il venticinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dei bandi di gara semplici.

Articolo 5

1. La cauzione di partecipazione di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 377/93 corrisponde ad un importo di 3,622 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol da costituire per il quantitativo complessivo posto in vendita nel quadro di ciascuna delle gare di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Il mantenimento dell'offerta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e la costituzione della cauzione intesa a garantire l'esportazione e della cauzione di buona esecuzione, costituiscono, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione ⁽¹⁾, le esigenze principali per la cauzione di partecipazione.

La cauzione di partecipazione, costituita per ciascuna delle gare di cui all'articolo 1 del presente regolamento, viene svincolata quando l'offerta non è stata accettata o quando l'aggiudicatario ha costituito la totalità della cauzione intesa a garantire l'esportazione e della cauzione di buona esecuzione per la gara di cui trattasi.

2. La cauzione intesa a garantire l'esportazione corrisponde ad un importo di 5 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol, e deve essere costituita per ogni quantitativo di alcole oggetto di un buono di ritiro, per ciascuna delle gare di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

La cauzione intesa a garantire l'esportazione dell'alcole è svincolata dall'organismo d'intervento detentore dell'alcole unicamente per ogni quantitativo di alcole per il quale viene fornita la prova dell'avvenuta esportazione entro il termine previsto all'articolo 6 del presente regolamento. In deroga all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2220/85, e fatti salvi i casi di forza maggiore, quando viene superato il termine di esportazione di cui all'articolo 6, la cauzione di 5 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol intesa a garantire l'esportazione è incamerata nella misura:

- a) del 15 % in ogni caso;
 - b) dello 0,33 % del saldo ottenuto previa deduzione del 15 %, per ogni giorno di superamento del termine d'esportazione in questione.
3. La cauzione di buona esecuzione corrisponde ad un importo di 25 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol.

Tale cauzione è svincolata conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 377/93.

4. In deroga all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 377/93, la cauzione intesa a garantire l'esportazione e la cauzione di buona esecuzione debbono essere costituite simultaneamente presso l'organismo d'intervento interessato, per ciascuna delle gare di cui all'articolo 1 del presente regolamento, entro e non oltre il giorno del rilascio di un buono di ritiro per il quantitativo di alcole in questione.

Articolo 6

1. L'esportazione dell'alcole aggiudicato nel quadro delle gare di cui all'articolo 1 deve essere conclusa entro e non oltre il 31 luglio 2000.

2. L'utilizzazione dell'alcole aggiudicato deve essere conclusa entro il termine di due anni a decorrere dalla data del primo prelievo.

Articolo 7

Per essere ricevibile, l'offerta reca l'indicazione del luogo dell'utilizzazione finale dell'alcole aggiudicato e l'impegno del concorrente di rispettare tale destinazione. L'offerta comprende anche la prova posteriore all'entrata in vigore del presente regolamento che il concorrente ha concluso accordi vincolanti con un operatore del settore dei carburanti stabilito in uno dei paesi indicati all'articolo 2, il quale si impegna a disidratare l'alcole aggiudicato in uno di tali paesi e ad esportarlo unicamente a fini di utilizzo nel settore dei carburanti conformemente all'allegato II.

Articolo 8

1. Prima che l'alcole aggiudicato venga ritirato, l'organismo d'intervento e l'aggiudicatario procedono al prelievo e all'analisi di un campione contraddittorio per verificare il titolo alcolometrico dell'alcole espresso in % vol.

Se dalle analisi effettuate su detto campione risulta una differenza tra il titolo alcolometrico volumico dell'alcole da ritirare e il titolo alcolometrico minimo dell'alcole descritto nel bando di gara, si applicano le disposizioni seguenti:

- i) l'organismo d'intervento ne informa il giorno stesso i servizi della Commissione, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato III, nonché l'ammassatore e l'aggiudicatario;
- ii) l'aggiudicatario può:
 - accettare di prendere in consegna la partita dalle caratteristiche constatate, previo accordo della Commissione, oppure
 - rifiutare di prendere in consegna tale partita.

⁽¹⁾ GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.

In questi casi l'aggiudicatario ne dà comunicazione il giorno stesso all'organismo d'intervento e alla Commissione secondo quanto indicato nell'allegato IV.

Non appena espletate tali formalità, qualora rifiuti di prendere in consegna la partita di cui trattasi, l'aggiudicatario non ha più alcun obbligo nei confronti di detta partita.

2. In caso di rifiuto della merce da parte dell'aggiudicatario, previsto al paragrafo 1, l'organismo d'intervento interessato fornisce all'aggiudicatario, entro un termine massimo di otto giorni, un'altra partita di alcole della quantità prevista e senza spese supplementari.

3. Se, per motivi imputabili all'organismo d'intervento, il ritiro fisico dell'alcole è ritardato di oltre cinque giorni lavorativi rispetto alla data di accettazione della partita che deve essere ritirata dall'aggiudicatario, l'indennizzo è a carico dello Stato membro.

Articolo 9

In deroga all'articolo 36, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 377/93, l'alcole delle cisterne indicate nella comunicazione degli Stati membri prevista dall'articolo 36 dello stesso regolamento, oggetto delle gare previste all'articolo 1 del presente regolamento, può essere sostituito dall'organismo d'intervento detentore con l'accordo della Commissione, o mescolato con altro alcole conferito all'organismo di intervento, fino al momento del rilascio del relativo buono di ritiro, in particolare per motivi logistici.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1999.

Per la Commissione
Margot WALLSTRÖM
Membro della Commissione

ALLEGATO I

GARA SEMPLICE N. 275/99 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
FRANCIA	Port-la-Nouvelle	1	47 925	35 + 36	Greggio + 92 %
	Av. Adolphe Turrel	9	22 445	35 + 36	Greggio + 92 %
	BP 62	6	22 665	35 + 36	Greggio + 92 %
	F-11210 Port-la-Nouvelle	5	6 965	35 + 36	Greggio + 92 %
	Totale		100 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2,415 EUR al litro, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento, al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 100 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione europea, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate tra le ore 11.00 e 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione europea, sito in rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura «Offerta gara semplice n. 275/99 CE — alcole — DG AGR (E-2) — da aprire soltanto nella riunione del gruppo», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 19 gennaio 2000.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

- a) il riferimento alla gara semplice n. 275/99 CE,
- b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,
- c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

- SAV, zone industriali, avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex [tel. (33-5) 57 55 20 00; telex: 57 20 25; telefax: (33-5) 57 55 20 59].

L'importo della cauzione deve corrispondere a 362 200 EUR.

GARA SEMPLICE N. 276/99 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
SPAGNA	Tarancón	A-6	24 352	35 + 36	Greggio
	Tarancón	B-5	24 826	35 + 36	Greggio
	Tarancón	B-6	24 607	35 + 36	Greggio
	Tarancón	A-8	1 751	35 + 36	Greggio
	Tarancón	2	9 133	35 + 36	Greggio
	Tarancón	5	15 331	35 + 36	Greggio
		Totale		100 000	

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2,415 EUR al litro, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento, al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 100 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione europea, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate tra le ore 11.00 e 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione europea, sito in rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura «Offerta gara semplice n. 276/99 CE — alcole — DG AGRI (E-2) — da aprire soltanto nella riunione del gruppo», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 19 gennaio 2000.

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:

- a) il riferimento alla gara semplice n. 276/99 CE,
- b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,
- c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

- FEGA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid [tel. (34) 913 47 65 00; telex: 23427 FEGA; telefax (34) 915 21 98 32].

L'importo della cauzione deve corrispondere a 362 200 EUR.

GARA SEMPLICE N. 277/99 CE**I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita**

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
SPAGNA	Tarancón	A-8	23 059	35 + 36	Greggio
	Tarancón	B-7	1 736	35 + 36	Greggio
	Tarancón	3	18 512	35 + 36	Greggio
	Tarancón	4	6 693	35 + 36	Greggio
	Totale			50 000	

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2,415 EUR al litro, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento, al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

- Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol. Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.
- Le offerte devono:
 - essere inviate per raccomandata alla Commissione europea, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,
 - oppure essere depositate tra le ore 11.00 e 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione europea, sito in rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles.
- Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura «Offerta gara semplice n. 277/99 CE — alcole — DG AGRI (E-2) — da aprire soltanto nella riunione del gruppo», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.
- Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 19 gennaio 2000.
- In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:
 - a) il riferimento alla gara semplice n. 277/99 CE,
 - b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,
 - c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.
- Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:
 - FEAGA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid [tel. (34) 913 47 65 00; telex: 23427 FEAGA; telefax (34) 915 21 98 32].
 L'importo della cauzione deve corrispondere a 181 100 EUR.

GARA SEMPLICE N. 278/99 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
ITALIA	F.lli Cipriani SpA — Chizzola di Ala (TN)		20 000	35	Neutro Greggio
			13 000	35	
	ICV SpA — Borgoricco (PD)		7 000	35	Greggio Greggio
			6 000	39	
Bonollo Umberto SpA — Conselve (PD)		4 000	39	Greggio	
	Totale		50 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2,415 EUR al litro, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento, al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

- Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol. Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.
- Le offerte devono:
 - essere inviate per raccomandata alla Commissione europea, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,
 - oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione europea, sito in rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles.
- Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura «Offerta gara semplice n. 278/99 CE — alcole — DG AGR (E-2) — da aprire soltanto nella riunione del gruppo», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.
- Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 19 gennaio 2000.
- In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:
 - a) il riferimento alla gara semplice n. 278/99 CE,
 - b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,
 - c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.
- Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:
 - AIMA, via Palestro 81, I-00185 Roma [tel. (39) 06 47 49 91; telex 62 03 31/62 02 52/61 30 03; fax 445 39 40/495 39 40].

L'importo della cauzione deve corrispondere a 181 100 EUR.

GARA SEMPLICE N. 279/99 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
ITALIA	Mazzari SpA — Faenza (RA)		30 000	35	Greggio
	Neri Srl — Faenza (RA)		18 000	35	Greggio
	Distercoop Srl — Faenza (RA)		2 000	39	Greggio
	Totale		50 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2,415 EUR al litro, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento, al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

- Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol. Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.
- Le offerte devono:
 - essere inviate per raccomandata alla Commissione europea, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,
 - oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione europea, sito in rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles.
- Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura «Offerta gara semplice n. 279/99 CE — alcole — DG AGRI (E-2) — da aprire soltanto nella riunione del gruppo», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.
- Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 19 gennaio 2000.
- In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:
 - a) il riferimento alla gara semplice n. 279/99 CE,
 - b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,
 - c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.
- Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:
 - AIMA, via Palestro 81, I-00185 Roma [tel. (39) 06 47 49 91; telex 62 03 31/62 02 52/61 30 03; fax 445 39 40/495 39 40].

L'importo della cauzione deve corrispondere a 181 100 EUR.

GARA SEMPLICE N. 280/99 CE

I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
ITALIA	F.lli Balice Snc — Valenzano (BA)		30 000	35 + 36	Greggio
	M.V.A. Srl — Foggia		10 000	35 + 36	Neutro
	Aniello Esposito Srl — Pomi- gliano d'Arco (NA)		8 000	35 + 36	Buon gusto + 92 %
	Carlino Renzo & Gsnc — Novoli (LE)		2 000	35 + 36	Buon gusto + 92 %
	Totale		50 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2,415 EUR al litro, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento, al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

- Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol.
Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.
- Le offerte devono:
 - essere inviate per raccomandata alla Commissione europea, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,
 - oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione europea, sito in rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles.
- Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura «Offerta gara semplice n. 280/99 CE — alcole — DG AGR1 (E-2) — da aprire soltanto nella riunione del gruppo», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.
- Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 19 gennaio 2000.
- In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:
 - a) il riferimento alla gara semplice n. 280/99 CE,
 - b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,
 - c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.
- Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:
 - AIMA, via Palestro 81, I-00185 Roma [tel. (39) 06 47 49 91; telex 62 03 31/62 02 52/61 30 03; fax 445 39 40/495 39 40].

L'importo della cauzione deve corrispondere a 181 100 EUR.

GARA SEMPLICE N. 281/99 CE**I. Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita**

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in ettolitri (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87	Tipo di alcole
ITALIA	Villapana SpA — Villapana (RA)		16 000	35	Greggio
	D'Auria SpA — Ortona (CH)		19 000	35	Greggio
	D.E.T.A. Srl — Barberino Val d'Elsa (FI)		6 000 1 000	35 39	Greggio Greggio
	Tampieri SpA — Faenza (RA)		8 000	35	Greggio
	Totale		50 000		

Gli interessati possono chiedere all'organismo d'intervento ed ottenere, contro pagamento di una somma di 2,415 EUR al litro, campioni dell'alcole messo in vendita, prelevati da un rappresentante dell'organismo d'intervento interessato.

II. Destinazione e utilizzazione dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ad essere esportato fuori della Comunità. Esso deve essere importato e disidratato in un paese terzo, figurante nell'elenco di cui all'articolo 2 del presente regolamento, al fine di essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società internazionale di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 50 000 hl di alcole, espressi in ettolitri di alcole a 100 % vol. Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.
2. Le offerte devono:
 - essere inviate per raccomandata alla Commissione europea, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles,
 - oppure essere depositate tra le ore 11.00 e le 12.00 del giorno indicato al punto 4 all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione europea, sito in rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles.
3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura «Offerta gara semplice n. 281/99 CE — alcole — DG AGRI (E-2) — da aprire soltanto nella riunione del gruppo», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.
4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) del 19 gennaio 2000.
5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo del concorrente, come pure:
 - a) il riferimento alla gara semplice n. 281/99 CE,
 - b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro d'alcole a 100 % vol,
 - c) l'insieme degli impegni e dichiarazioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 377/93, il luogo di destinazione finale dell'alcole aggiudicato, nonché la prova attestante l'impegno assunto con un operatore per la disidratazione e l'utilizzo unicamente nel settore dei carburanti.
6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:
 - AIMA, via Palestro 81, I-00185 Roma [tel. (39) 06 47 49 91; telex 62 03 31/62 02 52/61 30 03; fax 445 39 40/495 39 40].

L'importo della cauzione deve corrispondere a 181 100 EUR.

ALLEGATO II

Elenco degli impegni e dei documenti che il concorrente deve presentare insieme all'offerta:

1. la prova della costituzione della cauzione di partecipazione presso ogni organismo di intervento;
2. l'indicazione del luogo di utilizzazione finale dell'alcole e l'impegno scritto di rispettare tale destinazione;
3. la prova, posteriore alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che il concorrente ha concluso accordi vincolanti con un operatore del settore dei carburanti stabilito in uno dei paesi terzi indicati all'articolo 2 del presente regolamento. Tale operatore deve impegnarsi a disidratare l'alcole aggiudicato in uno di tali paesi e ad esportarlo unicamente a fini di utilizzo nel settore dei carburanti;
4. l'offerta deve recare inoltre il nome e l'indirizzo del concorrente, il riferimento al bando di gara, il prezzo proposto, espresso in euro per ettolitro di alcole a 100 % vol;
5. l'impegno del concorrente di rispettare tutte le disposizioni relative alla gara a cui partecipa;
6. una dichiarazione del concorrente che rinuncia a presentare reclami in merito alla qualità del prodotto che gli sarà eventualmente aggiudicato e alle sue caratteristiche, che accetta di sottoporsi ad eventuali controlli sulla destinazione e sull'utilizzazione dell'alcole, che accetta inoltre l'onere della prova della conformità dell'impiego dell'alcole con le condizioni stabilite dal presente bando di gara.

ALLEGATO III

I numeri da utilizzare per chiamare Bruxelles sono solo i seguenti:

DG AGRI (E-2) (all'attenzione dei sigg. Chiappone/Innamorati):

- per telex: 22037 AGREC B,
22070 AGREC B (caratteri greci);
 - per telefax: (32-2) 295 92 52.
-

ALLEGATO IV

Comunicazione di rifiuto o di accettazione di partite nel quadro della gara semplice per l'esportazione di alcole d'origine vinica aperta dal regolamento (CE) n. 2808/1999

- Nome del concorrente dichiarato aggiudicatario:
- Data dell'aggiudicazione:
- Data del rifiuto o dell'accettazione della partita da parte dell'aggiudicatario:

Numero della partita	Quantità in ettolitri	Ubicazione dell'alcole	Giustificazione del rifiuto o dell'accettazione di presa in consegna

**REGOLAMENTO (CE) N. 2809/1999 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 1999**

recante modifica del regolamento (CE) n. 1374/98 relativo alle modalità d'applicazione del regime d'importazione e all'apertura di contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3, e l'articolo 29, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione n. 1999/753/CE del Consiglio, del 29 luglio 1999, relativa all'applicazione provvisoria dell'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea da una parte e la Repubblica sudafricana dall'altra⁽²⁾ (qui di seguito denominato «l'accordo»), il Consiglio ha provvisoriamente anticipato l'applicazione di talune misure dell'accordo medesimo. Per quanto riguarda i prodotti lattiero-caseari, l'accordo prevede da un lato la soppressione dei dazi doganali all'importazione nella Comunità per taluni formaggi e limitatamente a determinati contingenti tariffari e, dall'altro, l'eliminazione graduale dei dazi all'importazione per taluni altri prodotti lattiero-caseari a decorrere dal 1° gennaio 2000.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1374/98 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1339/1999⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione del regime di importazione e ha aperto contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. È quindi opportuno modificare tale regolamento al fine di attuare le disposizioni dell'accordo per quanto riguarda le importazioni dei prodotti considerati con effetto dal 1° gennaio 2000.
- (3) Per garantire il corretto funzionamento dei regimi di importazioni preferenziali in provenienza dalla Turchia e dalla Repubblica sudafricana, evitare speculazioni e conformare tali regimi alle disposizioni previste in materia per le importazioni preferenziali disciplinate dal regolamento (CE) n. 2508/97 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2631/1999⁽⁶⁾, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dei regimi previsti dagli accordi europei tra la Comunità e taluni paesi dell'Europa centrale e orientale, è necessario sopprimere la trasferibilità dei titoli.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1374/98 è modificato come segue.

1) Il testo dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

1. Il presente articolo si applica alle importazioni dei prodotti lattiero-caseari nell'ambito dei contingenti tariffari di cui:
 - all'allegato I del protocollo n. 1 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia;
 - all'allegato IV dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana.
2. I prodotti lattiero-caseari e le aliquote dei dazi applicabili sono:
 - per la Turchia, quelli indicati nell'allegato III, sezione B;
 - per la Repubblica sudafricana, quelli indicati nell'allegato III, sezione C.
3. I quantitativi di cui all'allegato III, sezioni B e C, per ogni anno sono ripartiti in parti uguali su ciascuno dei semestri decorrenti rispettivamente il 1° gennaio e il 1° luglio.
4. La validità dei titoli non può protrarsi oltre il 31 dicembre successivo alla data del relativo rilascio, a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3719/88. I titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente articolo non sono trasferibili.
5. Le disposizioni degli articoli 13, 14, 16 e 17 si applicano *mutatis mutandis*.

Tuttavia:

- a) in deroga all'articolo 13, paragrafo 2, la domanda di titolo deve riguardare almeno dieci tonnellate e non più quantitativo di prodotti disponibile per ogni periodo di cui al paragrafo 3 del presente articolo;
- b) in deroga all'articolo 13, paragrafo 3, lettera c), la dicitura riportata nella casella 20 della domanda di titolo e del titolo stesso fa riferimento all'articolo 19 del presente regolamento;
- c) in deroga all'articolo 14, paragrafo 3, il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione le domande presentate per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato III, sezioni B e C. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e l'indicazione delle quantità richieste per codice NC. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax il giorno lavorativo convenuto, compilando il modulo riportato nell'allegato "X".»

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 311 del 4.12.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 185 del 30.6.1998, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU L 159 del 25.6.1999, pag. 22.

⁽⁵⁾ GU L 345 del 16.12.1997, pag. 31.

⁽⁶⁾ GU L 321 del 14.12.1999, pag. 13.

2) L'articolo 23 è modificato come segue:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 22:

a) i paragrafi 2, 3 e 4 si applicano alle importazioni in provenienza dalla Svizzera nel quadro dell'accordo speciale concluso tra tale paese e la Comunità;

b) i paragrafi 2 e 4 si applicano:

i) alle importazioni di prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato I del protocollo n. 1 alla decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE/Turchia, ad eccezione di quelle previste all'articolo 19, paragrafo 1, del presente regolamento;

ii) alle importazioni di prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato IV dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana (*), ad eccezione di quelle previste all'articolo 19, paragrafo 1, del presente regolamento.

(*) GU L 311 del 4.12.1999, pag. 3.»

b) Il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. L'applicazione dell'aliquota del dazio ridotto è subordinata alla presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, accompagnata dal titolo

di importazione e dalla prova dell'origine rilasciata in applicazione:

a) delle disposizioni del protocollo 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica (*), per quanto riguarda le importazioni della Svizzera;

b) del protocollo 3 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia, per quanto riguarda le importazioni della Turchia;

c) delle disposizioni del protocollo 1 dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana, per quanto riguarda le importazioni dalla Repubblica sudafricana.

(*) GU L 300 del 31.12.1972, pag. 189.»

3) È inserito l'allegato III C di cui all'allegato I del presente regolamento.

4) L'allegato II del presente regolamento è inserito come numero d'ordine 14 all'allegato IV.

5) L'allegato X del regolamento (CE) n. 1374/98 è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1999.

Per la Commissione
Margot WALLSTRÖM
Membro della Commissione

ALLEGATO I

«C. SUDAFRICA

(Esercizio)

(Numero d'ordine TARIC) Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Paese d'origine	Anno d'importazione	Contingente (quantità in tonnellate)		Aliquota del dazio all'importazione (in euro per 100 kg netto)
					annuale	semestrale	
15 (09.4151)	0406 10		Repubblica sudafricana	2000	5 000	2 500	0
	0406 20 90			2001	5 250	2 625	
	0406 30			2002	5 500	2 750	
	0406 40 90			2003	5 750	2 875	
	0406 90 01			2004	6 000	3 000	
	0406 90 21			2005	6 250	3 125	
	0406 90 50			2006	6 500	3 250	
	0406 90 69			2007	6 750	3 375	
	0406 90 78			2008	7 000	3 500	
	0406 90 86			2009	7 250	3 625	
	0406 90 87			2010	Illimitata	Illimitata	
	0406 90 88						
0406 90 93							
0406 90 99							

⁽¹⁾ Cfr. allegato I del regolamento (CE) n. 2658/87.»

ALLEGATO II

«Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (1)	Paese d'origine	Aliquota del dazio all'importazione in % del dazio di base										
				Esercizio										
				2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
14	0401 0403 10 11 0403 10 13 0403 10 19 0403 10 31 0403 10 33 0403 10 39		Repubblica sudafricana	91	82	73	64	55	45	36	27	18	9	0
	0402 91 0402 99 0403 90 51 0403 90 53 0403 90 59 0403 90 61 0403 90 63 0403 90 69 0404 10 48 0404 10 52 0404 10 54 0404 10 56 0404 10 58 0404 10 62 0404 10 72 0404 10 74 0404 10 76 0404 10 78 0404 10 82 0404 10 84 0406 10 20 0406 10 80 0406 20 90 0406 30 0406 40 90 0406 90 01 0406 90 21 0406 90 50 0406 90 69 0406 90 78 0406 90 86 0406 90 87 0406 90 88 0406 90 93 0406 90 99 1702 11 00 1702 19 00 2106 90 51 2309 10 15 2309 10 19 2309 10 39 2309 10 59	per i quantitativi importati oltre le quote previste all'allegato III.C	Repubblica sudafricana	100	100	100	100	100	83	67	50	33	17	0

ALLEGATO III

«ALLEGATO X

APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 19

Commissione delle Comunità europee

DG AGRI/D1 — Settore "latte e prodotti lattiero-caseari"

DOMANDA DI TITOLI D'IMPORTAZIONE

Stato membro:

Periodo:

Codice NC	Richiedente (nome e indirizzo)	Quantitativo (tonnellate)	Paese di origine
			Turchia
	Tonnellate totali:		Repubblica sudafricana»

**REGOLAMENTO (CE) N. 2810/1999 DELLA COMMISSIONE
del 29 dicembre 1999**

che modifica il regolamento (CE) n. 2079/1999 e che porta a 1 199 918 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/1999 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2079/1999 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2431/1999 ⁽⁶⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 999 520 tonnellate di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco; la Germania ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 200 398 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; è opportuno portare a 1 199 918 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco.
- (3) Tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati; occorre

quindi modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 2079/1999.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2079/1999 è modificato come segue:

- 1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 1 199 918 tonnellate di segala che possono essere esportate verso tutti i paesi terzi.
2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 1 199 918 tonnellate di segala figurano nell'allegato I.»

- 2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1999.

Per la Commissione

Margot WALLSTRÖM

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 5 del 9.1.1999, pag. 64.

⁽⁵⁾ GU L 256 dell'1.10.1999, pag. 39.

⁽⁶⁾ GU L 296 del 17.11.1999, pag. 12.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

(tonnellate)

Località di magazzino	Quantitativi
Schleswig-Holstein/Hamburg/Niedersachsen/ Bremen/Nordrhein-Westfalen	161 206
Hessen/Rheinland-Pfalz/Baden-Württemberg/ Saarland/Bayern	8 032
Berlin/Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern	721 597
Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen	309 083»

**REGOLAMENTO (CE) N. 2811/1999 DELLA COMMISSIONE
del 29 dicembre 1999**

che modifica il regolamento (CE) n. 1760/98 e che porta a 3 010 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/1999 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1760/98 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2050/1999 ⁽⁶⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 2 838 000 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento francese, la Francia ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 172 000 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; è opportuno portare a 3 010 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento francese.
- (3) Tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati; occorre

quindi modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 1760/98.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1760/98 è modificato come segue:

- 1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 3 010 000 tonnellate di orzo che possono essere esportate verso tutti i paesi terzi, eccettuati gli Stati Uniti d'America, il Canada e il Messico.

2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 3 010 000 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I.»

- 2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1999.

Per la Commissione

Margot WALLSTRÖM

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 5 del 9.1.1999, pag. 64.

⁽⁵⁾ GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU L 255 del 30.9.1999, pag. 13.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

(tonnellate)

Località di magazzinaggio	Quantitativi
Amiens	159 000
Châlons	323 600
Clermont	10 000
Dijon	217 000
Lille	607 000
Nantes	37 000
Nancy	72 000
Orléans	555 000
Paris	152 000
Poitiers	232 000
Rouen	644 000
Toulouse	1 400»

REGOLAMENTO (CE) N. 2812/1999 DELLA COMMISSIONE**del 30 dicembre 1999****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 dicembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1999.

Per la Commissione
Margot WALLSTRÖM
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 dicembre 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	89,4
	204	45,5
	624	155,8
	999	96,9
0709 90 70	052	143,5
	204	71,2
	999	107,3
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	55,6
	204	45,0
	624	47,8
	999	49,5
0805 20 10	052	62,0
	204	50,0
	999	56,0
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	50,5
	999	50,5
0805 30 10	052	62,7
	600	71,0
	999	66,8
	999	66,8
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	400	83,1
	404	75,5
	999	79,3
	999	79,3
0808 20 50	052	150,9
	064	80,1
	400	114,7
	999	115,2

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2645/98 della Commissione (GU L 335 del 10.12.1998, pag. 22). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2813/1999 DELLA COMMISSIONE
del 30 dicembre 1999
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, terza frase,

- (1) considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 2642/1999 della Commissione ⁽²⁾;
- (2) considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 2642/1999 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le

restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2038/1999, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 2642/1999, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1999.

Per la Commissione
Margot WALLSTRÖM
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 324 del 16.12.1999, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 dicembre 1999, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— EUR/100 kg —
1701 11 90 9100	43,38 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	43,38 ⁽¹⁾
1701 11 90 9950	⁽²⁾
1701 12 90 9100	43,38 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	43,38 ⁽¹⁾
1701 12 90 9950	⁽²⁾
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 9000	0,4716
	— EUR/100 kg —
1701 99 10 9100	47,16
1701 99 10 9910	49,38
1701 99 10 9950	47,16
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 9100	0,4716

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2038/1999.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

**REGOLAMENTO (CE) N. 2814/1999 DELLA COMMISSIONE
del 30 dicembre 1999**

che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, seconda frase,

(1) considerando che, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2038/1999, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

(2) considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero ⁽²⁾, la restituzione per 100 kg dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 2038/1999, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio; che tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95;

(3) considerando che, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2038/1999, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 della Commissione ⁽⁴⁾, del regolamento (CE) n. 2038/1999, per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento;

(4) considerando che, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2038/1999, per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento, esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un

importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento;

(5) considerando che, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2038/1999, l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del suddetto regolamento;

(6) considerando che, a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2038/1999, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f), g) e h) del suddetto regolamento; che l'ammontare della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti del codice NC 1702 30 91, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2038/1999 e degli aspetti economici delle esportazioni previste; che, per i prodotti di cui alle lettere f) e g) del richiamato paragrafo 1, la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95 e che, per i prodotti di cui alla lettera h), la restituzione è concessa soltanto se essi rispondono alle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95;

(7) considerando che le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese; che esse possono essere modificate nell'intervallo;

(8) considerando che in virtù dell'applicazione di tali modalità, le restituzioni per i prodotti in questione vengono fissate agli importi che figurano nell'allegato del presente regolamento;

(9) considerando che il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 94 del 9.4.1986, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 159 del 3.6.1998, pag. 38.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f), g) e h) del regolamento (CE) n. 2038/1999, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1999.

Per la Commissione
Margot WALLSTRÖM
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 dicembre 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— EUR/100 kg di sostanza secca —
1702 40 10 9100	47,16 ⁽²⁾
1702 60 10 9000	47,16 ⁽²⁾
1702 60 80 9100	89,60 ⁽⁴⁾
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —
1702 60 95 9000	0,4716 ⁽¹⁾
	— EUR/100 kg di sostanza secca —
1702 90 30 9000	47,16 ⁽²⁾
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —
1702 90 60 9000	0,4716 ⁽¹⁾
1702 90 71 9000	0,4716 ⁽¹⁾
1702 90 99 9900	0,4716 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
	— EUR/100 kg di sostanza secca —
2106 90 30 9000	47,16 ⁽²⁾
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —
2106 90 59 9000	0,4716 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽²⁾ Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽³⁾ L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).

⁽⁴⁾ Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2815/1999 DELLA COMMISSIONE
del 30 dicembre 1999**

che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

- (1) considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2038/1999, può essere deciso di accordare una restituzione alla produzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e f), e per gli sciroppi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato che sono utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica;
- (2) considerando che il regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/96 della Commissione ⁽³⁾, ha definito l'ambito per la determinazione delle restituzioni alla produzione, nonché i prodotti chimici la cui fabbricazione consente la concessione di una restituzione alla produzione per i prodotti di base in questione utilizzati per tale fabbricazione; che gli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 1010/86 prevedono che la restituzione alla produzione valida per lo zucchero greggio, per gli sciroppi di saccarosio e per l'isoglucosio tal quale è derivata, alle condizioni proprie di ciascuno di questi prodotti di base, dalla restituzione fissata per lo zucchero bianco;
- (3) considerando che il regolamento (CEE) n. 1729/78 della Commissione, del 24 luglio 1978, che stabilisce le modalità d'applicazione concernenti la restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98, ha precisato tra l'altro le disposizioni per la determinazione della restituzione alla produzione; che

l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1729/78 stabilisce che la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco è fissata trimestralmente per i periodi che iniziano il 1° luglio, il 1° ottobre, il 1° gennaio ed il 1° aprile; che, in conseguenza dell'applicazione delle predette disposizioni, la restituzione alla produzione viene fissata come indicato nell'articolo 1 per il periodo che vi figura;

- (4) considerando che, a seguito della modifica della definizione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio prevista all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 2038/1999, gli zuccheri aromatizzati o addizionati di coloranti o di altre sostanze non rientrano più nell'ambito di tali definizioni e che pertanto devono considerarsi come «altri zuccheri» che tuttavia, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1010/86, tali zuccheri hanno diritto alla restituzione nella loro veste di prodotti di base; che in conseguenza di ciò si deve prevedere, ai fini della determinazione della restituzione alla produzione applicabile a tali prodotti, un metodo di calcolo che faccia riferimento al loro tenore di saccarosio;
- (5) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione alla produzione per lo zucchero bianco di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1010/86 è fissata per 100 kg netti a 45,716 EUR per il trimestre dal 1° gennaio al 31 marzo 2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1999.

Per la Commissione

Margot WALLSTRÖM

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 94 del 9.4.1986, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 159 del 3.6.1998, pag. 38.

⁽⁴⁾ GU L 201 del 25.7.1978, pag. 26.

REGOLAMENTO (CE) N. 2816/1999 DELLA COMMISSIONE
del 30 dicembre 1999
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

- (1) considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CE) n. 2402/1999 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2650/1999 ⁽⁴⁾;
- (2) considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore;

- (3) considerando che il correttivo deve essere fissato secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, a eccezione del malto, è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1999.

Per la Commissione
Margot WALLSTRÖM
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 290 del 12.11.1999, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU L 324 del 16.12.1999, pag. 19.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 dicembre 1999, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Corrente 1	1° term. 2	2° term. 3	3° term. 4	4° term. 5	5° term. 6	6° term. 7
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	01	0	-1,00	-2,00	-3,00	-4,00	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	03	0	0	-1,50	-2,25	-3,75	-3,75	-3,75
	02	0	0	-1,50	-2,25	-3,75	—	—
1002 00 00 9000	01	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	01	0	0	0	0	0	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	01	0	0	0	0	0	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	01	0	0	0	0	0	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	01	0	0	-2,06	-3,08	-5,14	—	—
1101 00 15 9130	01	0	0	-1,92	-2,88	-4,80	—	—
1101 00 15 9150	01	0	0	-1,77	-2,66	-4,43	—	—
1101 00 15 9170	01	0	0	-1,64	-2,45	-4,09	—	—
1101 00 15 9180	01	0	0	-1,53	-2,30	-3,83	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9700	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 9400	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Le destinazioni sono identificate come segue:

01 tutti i paesi terzi,

02 altri paesi terzi,

03 Mauritania, Mali, Niger, Senegal, Burkina-Faso, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Capo Verde, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Ciad, Repubblica centrafricana, Benin, Camerun, Guinea equatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Repubblica democratica del Congo, Ruanda, Burundi, Angola, Zambia, Malawi, Mozambico, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Lesotho, Swaziland, Seicelle, Comore, Madagascar, Gibuti, Etiopia, Eritrea e Maurizio.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20), modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2817/1999 DELLA COMMISSIONE
del 30 dicembre 1999
che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2519/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

- (1) considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi; tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune;
- (2) considerando che, in virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale;
- (3) considerando che il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE)

n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali;

- (4) considerando che i dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione; che essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per la borsa di riferimento, indicata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1249/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica;
- (5) considerando che, per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento;
- (6) considerando che l'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1999.

Per la Commissione
Margot WALLSTRÖM
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 315 del 25.11.1998, pag. 7.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in EUR/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti (2) (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	27,34	17,34
	di qualità media (1)	37,34	27,34
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	34,23	24,23
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina (3)	34,23	24,23
	di qualità media	78,89	68,89
	di bassa qualità	91,70	81,70
1002 00 00	Segala	79,18	69,18
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	79,18	69,18
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina (3)	79,18	69,18
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	97,84	87,84
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (3)	97,84	87,84
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	79,18	69,18

(1) Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

(2) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(3) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 15.12.1999 al 29.12.1999)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (*)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	115,17	99,32	89,73	79,04	156,91 (**)	146,91 (**)	103,77 (**)
Premio sul Golfo (EUR/t)	34,86	6,04	2,82	7,38	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	—	—	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 15,13 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 27,99 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

**REGOLAMENTO (CE) N. 2818/1999 DELLA COMMISSIONE
del 30 dicembre 1999**

**che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di
merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) d), e) e g), del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1702/1999 ⁽⁴⁾, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68.

(2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso, del regolamento (CE) n. 1222/94 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.

(3) L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1222/94 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato.

(4) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti fissati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 987/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di un aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1435/90 ⁽⁶⁾.

(5) Il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 494/1999 ⁽⁸⁾, autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e della crema a prezzo ridotto;

(6) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.

(7) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.

⁽¹⁾ GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 206 del 16.8.1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 136 del 31.5.1994, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 201 del 31.7.1999, pag. 30.

⁽⁵⁾ GU L 169 del 18.7.1968, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU L 138 del 31.5.1990, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

⁽⁸⁾ GU L 59 del 6.3.1999, pag. 17.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1999.

Per la Commissione
Margot WALLSTRÖM
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 dicembre 1999, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
ex 0402 10 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):	
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501	—
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	77,36
ex 0402 21 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):	
	a) in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97	78,60
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	107,92
ex 0405 10	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):	
	a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97	67,35
	b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %	169,60
	c) nel caso d'esportazione di altre merci	162,35

**REGOLAMENTO (CE) N. 2819/1999 DELLA COMMISSIONE
del 30 dicembre 1999**

**che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati
sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 18, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2038/1999, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, punto 1, lettere a), c), d), f), g) e h), del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del presente regolamento; il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1702/1999 ⁽³⁾, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 2038/1999.

(2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1222/94, il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.

(3) L'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2038/1999, nonché l'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

(4) Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possi-

bile prevedere sin d'ora la situazione del mercato nei prossimi mesi.

(5) Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati; è opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine; la fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

(6) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CE) n. 1222/94, quando la prova prevista all'articolo 4, paragrafo 5, lettera a) del suddetto regolamento non è apportata, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 della Commissione ⁽⁵⁾, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.

(7) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.

(8) Il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 2038/1999, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2038/1999, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 136 del 31.5.1994, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 201 del 31.7.1999, pag. 30.

⁽⁴⁾ GU L 94 del 9.4.1986, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU L 159 del 3.6.1998, pag. 38.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1999.

Per la Commissione
Margot WALLSTRÖM
Membro della Commissione

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 30 dicembre 1999, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

Prodotto	Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg	
	In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
Zucchero bianco:		
— conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CE) n. 1222/94,	1,44	1,44
— negli altri casi	47,16	47,16

**REGOLAMENTO (CE) N. 2820/1999 DELLA COMMISSIONE
del 30 dicembre 1999**

relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A1 nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1303/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

- (1) considerando che il regolamento (CE) n. 2331/1999 della Commissione ⁽³⁾ ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema A1, diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare;
- (2) considerando che l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2190/96 ha stabilito le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari per evitare il superamento dei quantitativi per cui possono essere rilasciati i titoli del sistema A1;
- (3) considerando che, tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, le suddette quantità sarebbero superate, previa detrazione o aggiunta delle quantità di cui all'articolo 2, paragrafo 3,

del regolamento (CE) n. 2190/96, qualora venissero rilasciati senza restrizioni i titoli del sistema A1 chiesti a partire dal 27 dicembre 1999 per le mandorle sgusciate; che, di conseguenza, è opportuno fissare, per tale prodotto, una percentuale di rilascio da applicare alle quantità richieste il 27 dicembre 1999 e respingere le domande di titoli del sistema A1 presentate successivamente nell'arco dello stesso periodo di presentazione delle domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli di esportazione del sistema A1 per le mandorle sgusciate la cui domanda è stata presentata il 27 dicembre 1999 a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2331/1999, sono rilasciati nei limiti del 90,5 % da applicare alle quantità richieste.

Per il suddetto prodotto sono respinte le domande di titolo del sistema A1 presentate dal 27 dicembre al 17 gennaio 2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 dicembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1999.

Per la Commissione

Margot WALLSTRÖM

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 155 del 22.6.1999, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 281 del 4.11.1999, pag. 3.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 1999

relativa alla nomina di otto membri della Corte dei conti delle Comunità europee

(1999/872/CE, CECA, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 247, paragrafo 3,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 45 B, paragrafo 3,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 160 B, paragrafo 3,

visti i pareri del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

(1) considerando che i mandati dei Sigg. Patrick Everard, Jørgen Mohr, Antoni Castells, Barry Desmond, Giorgio Clemente, Armindo de Jesus de Sousa Ribeiro, Aunus Salmi e Jan O. Karlsson scadono il 9 febbraio 2000;

(2) considerando che occorre procedere a nuove nomine,

DECIDE:

Articolo 1

Sono nominati membri della Corte dei conti per il periodo dal 1° marzo 2000 al 28 febbraio 2006 compreso:

- Sig. Robert Reynders
- Sig. Jørgen Mohr
- Sig. Juan Manuel Fabra Valles
- Sig.ra Máire Geoghegan-Quinn
- Sig. Giorgio Clemente
- Sig. Vítor Manuel da Silva Caldeira
- Sig. Aunus Salmi
- Sig. Jan O. Karlsson.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. HEMILÄ

⁽¹⁾ Pareri emessi il 16 dicembre 1999, non ancora pubblicati nella Gazzetta ufficiale.

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 17 dicembre 1999****relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina riguardante il regime d'importazione nella Comunità europea di olio d'oliva non trattato originario della Tunisia**

(1999/873/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) è stato negoziato un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina al fine di prorogare, per il periodo che intercorre tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2000, il regime d'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato originario della Tunisia, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 del protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra ⁽¹⁾;
- (2) occorre approvare detto accordo a nome della Comunità,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina riguardante il regime d'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato originario della Tunisia è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo al fine di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1999.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

K. HEMILÄ

⁽¹⁾ GU L 97 del 30.3.1998, pag. 1.

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE**tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina riguardante il regime d'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato originario della Tunisia***A. Lettera della Comunità europea*

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1999

Egregio Signor ...,

mi pregio riferirmi alle consultazioni che hanno avuto luogo, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 del protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra tra le autorità tunisine e i servizi della Commissione delle Comunità europee in merito al regime d'importazione di olio d'oliva non trattato originario della Tunisia.

Tali consultazioni erano intese a riesaminare la situazione al fine di stabilire il regime applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Al termine delle consultazioni è stato convenuto di prorogare di un anno la validità del regime attuale alle medesime condizioni, qui di seguito specificate:

per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2000 e limitatamente ad un quantitativo di 46 000 tonnellate è applicato un dazio doganale di 7,81 EUR per 100 chilogrammi all'importazione nella Comunità di olio di oliva non trattato di cui alle sottovoci NC 1509 10 10 e 1509 10 90 della nomenclatura combinata, interamente ottenuto in Tunisia e direttamente trasportato da tale paese nella Comunità.


Nel frattempo si proseguirà il riesame della situazione per poter stabilire il regime applicabile a partire dal 1° gennaio 2001.

Il presente accordo è approvato dalle parti contraenti secondo le loro rispettive procedure.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

In nome del Consiglio dell'Unione europea



B. Lettera del governo della Repubblica tunisina

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1999

Egregio Signor ...,

mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«mi prego riferirmi alle consultazioni che hanno avuto luogo, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 del protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra tra le autorità tunisine e i servizi della Commissione delle Comunità europee in merito al regime d'importazione di olio d'oliva non trattato originario della Tunisia.

Tali consultazioni erano intese a riesaminare la situazione al fine di stabilire il regime applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Al termine delle consultazioni è stato convenuto di prorogare di un anno la validità del regime attuale alle medesime condizioni, qui di seguito specificate:

per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2000 e limitatamente ad un quantitativo di 46 000 tonnellate è applicato un dazio doganale di 7,81 EUR per 100 chilogrammi all'importazione nella Comunità di olio di oliva non trattato di cui alle sottovoci NC 1509 10 10 e 1509 10 90 della nomenclatura combinata, interamente ottenuto in Tunisia e direttamente trasportato da tale paese nella Comunità.


Nel frattempo si proseguirà il riesame della situazione per poter stabilire il regime applicabile a partire dal 1° gennaio 2001.

Il presente accordo è approvato dalle parti contraenti secondo le loro rispettive procedure.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera.»

Mi prego confermarLe l'accordo del governo della Repubblica tunisina.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo della Repubblica tunisina

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 1999

che modifica la decisione 93/70/CEE relativa alla codifica del messaggio Animo, in ordine all'aggiunta di alcuni tipi di proteine trasformate di mammiferi

[notificata con il numero C(1999) 4251]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/874/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Per permettere la comprensione rapida del messaggio Animo, con la decisione 93/70/CEE ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 98/168/CE ⁽⁴⁾, la Commissione ha precisato la codifica da utilizzare per gli animali e i prodotti di origine animale.
- (2) Con la decisione 97/735/CE ⁽⁵⁾ la Commissione ha previsto nuove disposizioni in materia di scambi di alcuni tipi di rifiuti animali di mammiferi, in particolare l'obbligo, per gli Stati membri di spedizione e di destinazione delle merci, di scambiarsi reciprocamente informazioni sulla natura e la destinazione delle stesse avvalendosi del sistema informatico Animo.
- (3) Con la decisione 98/168/CE, la Commissione ha modificato la decisione 93/70/CE completando i codici da utilizzare per gli scambi di alcuni tipi di rifiuti animali di mammiferi.
- (4) La codificazione modificata per gli animali vivi e i prodotti di origine animale si è tuttavia rivelata incompleta. Occorre quindi inserirvi i prodotti che mancano.
- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 93/70/CEE è modificato come segue:

Nel titolo I, capitolo «I.3 PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE», al punto 12 «Proteine animali trasformate, destinate o meno all'alimentazione animale (farine e cicciole) — Alimenti per animali da compagnia» è aggiunto il testo seguente:

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

⁽³⁾ GU L 25 del 2.2.1993, pag. 34.

⁽⁴⁾ GU L 62 del 3.3.1998, pag. 37.

⁽⁵⁾ GU L 294 del 28.10.1997, pag. 7.

	1	2	3
«05 Proteine animali di mammiferi trasformate, destinate all'alimentazione animale, non considerate nel punto 12-01			
01 – farine di carne	47010501000000		
02 – farine di sangue	47010503000000		
03 – farine di ossa	47010504000000		
04 – ciccioli essiccati	47010508000000		
05 – miscugli di queste farine	47010599000000»		

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1999.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione
